

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 3 dicembre 1986

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO  
DI MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## CORTE COSTITUZIONALE

### SOMMARIO

#### SENTENZE E ORDINANZE DELLA CORTE

- SENTENZA 25 novembre 1986, n. 246.** — Art. 2, secondo comma, legge 20 febbraio 1958, n. 93: Assicurazione obbligatoria - infortuni sul lavoro e malattie professionali - assicurazione obbligatoria dei medici - malattie o lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive - corresponsione della rendita - condizione - grado minimo di inabilità permanente superiore al 20% - trattamento deteriore rispetto ai soggetti beneficiari della normativa generale in materia - irragionevolezza (art. 3 Cost.) - Illegittimità costituzionale parziale Pag. 5
- SENTENZA 25 novembre 1986, n. 247.** — Art. 238, secondo comma, cod. proc. pen. (quale risultava prima della sua sostituzione ad opera dell'art. 1 del D.L. 29 novembre 1985, n. 685, convertito con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1986, n. 8): Processo penale - pretore operante in sede in cui è ubicato il Tribunale e per reati di sua competenza - fermo di polizia giudiziaria - possibilità di procedure autonomamente alla convalida al pari del Procuratore della Repubblica - omessa previsione (art. 25 Cost.) - Difetto di rilevanza della questione - Inammissibilità.
- Art. 505, primo, secondo, terzo e quarto comma, cod. proc. pen. (sostituito ad opera dell'art. 3 della legge 27 luglio 1984, n. 397): Processo penale - coimputati in stato di fermo - possibilità per il pretore di procedere in modo autonomo alla convalida ed al conseguente, successivo ed eventuale arresto - esclusione (art. 25 Cost.) - Difetto di rilevanza della questione - Inammissibilità.
- Art. 505, primo, secondo, terzo e quarto comma, cod. proc. pen. (sostituito ad opera dell'art. 3 della legge 27 luglio 1984, n. 397): Processo penale - imputabilità in stato di fermo, successivamente convalidato e tramutato in arresto - possibilità di essere giudicato dal pretore con rito direttissimo - omessa previsione - assunte disparità di trattamento rispetto alla persona arrestata in flagranza - non omogeneità delle situazioni raffrontate - non fondatezza della questione. . . . . » 10
- SENTENZA 25 novembre 1986, n. 248.** — Art. 14, legge 29 aprile 1949, n. 264 e art. 33 legge 20 maggio 1970, n. 300: Lavoro - sistema normativo del collocamento - criteri (artt. 3 e 4 Cost.) - difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - inammissibilità.
- Artt. 7, 8, 11, 13, 14 e 18 legge 29 aprile 1949, n. 264 (modificata dalla legge 10 febbraio 1961, n. 5 e artt. 33 e 34 legge 20 maggio 1970, n. 300): Lavoro - assunzione dei lavoratori tramite ufficio di collocamento - criteri e modalità (artt. 2, 3, 4 e 16 Cost.) - Strutturazione e finalità del collocamento pubblico dei lavoratori - irragionevolezza - giustificazione - Non fondatezza della questione. . . . . » 14
- SENTENZA 25 novembre 1986, n. 249.** — Artt. 35, quarto comma, 37 e 57 legge 20 maggio 1982, n. 270: Impiego pubblico - scuola - personale docente in servizio precario - immissione in ruolo - criteri - omessa disciplina di situazioni di precariato formatasi nell'anno scolastico 1981-82 - irragionevolezza (artt. 3 e 97 Cost.) - Illegittimità costituzionale parziale.
- Artt. 35, 37, 38 e 57 legge 20 maggio 1982, n. 270: Impiego pubblico - scuola - personale docente in servizio precario - supplenti non abilitati delle classi ordinarie - criteri per l'immissione in ruolo - Trattamento deteriore rispetto ai supplenti nei corsi Cracis - irragionevolezza (artt. 3 e 97 Cost.) - Illegittimità costituzionale parziale » 22

SENTENZA 25 novembre 1986, n. 250. — Art. 292 cod. proc. civ.: Processo civile - notificazione di atti al contumace - notificazione del verbale in cui si dà atto della produzione della scrittura privata nei procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al pretore e al conciliatore - omessa previsione (art. 24 Cost.) - <u>Illegittimità costituzionale parziale.</u>	Pag.	25
Artt. 232, 293 e 140 cod. proc. civ.: Processo civile - fatti dedotti nell'interrogatorio formale del contumace - ordinanza ammissiva della prova - copia, notificata ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., non corredata dell'avviso di ricevimento della prescritta raccomandata (art. 24 Cost.) - Non fondatezza della questione (sent. n. 213/1975)		
SENTENZA 25 novembre 1986, n. 251. — Art. 38, terzo comma, cod. proc. civ.: Processo civile - procedimento in contumacia del convenuto - preclusione al giudice di rilevare d'ufficio la propria incompetenza per territorio (artt. 24 e 25 Cost.) - Non fondatezza della questione. . . . .	»	28
ORDINANZA 25 novembre 1986, n. 252. — Art. 260 cod. proc. pen.: Processo penale - istanza di revoca del mandato di cattura - ordinanza di rigetto del giudice istruttore - diritto dell'imputato di proporre appello - esclusione (artt. 3 e 24 Cost.) - non applicabilità della norma censurata a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 263, secondo comma, cod. proc. pen. (sent. n. 110/1986) - Manifesta inammissibilità . . . . .	»	31
ORDINANZA 25 novembre 1986, n. 253. — Artt. 1 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, 28, 49 e 51 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, 4, n. 1 legge 9 ottobre 1971, n. 825 e 2195 cod. civ.: Imposta locale sul reddito - esenzione - omessa equiparazione di alcune categorie di redditi di impresa ai redditi di lavoro autonomo (artt. 3, 35 e 53 Cost.) - questione analoga ad altra già dichiarata inammissibile (sent. n. 87/1986) - Manifesta inammissibilità . . . . .	»	32
ORDINANZA 25 novembre 1986, n. 254. — Art. 14, sesto comma, legge 30 aprile 1969, n. 153 nel testo originario e quinto comma nel testo sostituito con l'art. 26 della legge 3 giugno 1975, n. 160; 27 stessa legge 3 giugno 1975, n. 160; 19 legge 23 aprile 1981, n. 155; 3, comma tredicesimo, legge 29 maggio 1982, n. 297: Previdenza ed assistenza - limite massimo di retribuzione pensionabile - non computabilità di parte della retribuzione e dei contributi versati (artt. 3, 36, 38, 42 e 53 Cost.) - questione già dichiarata non fondata (sent. n. 173/1986) - Manifesta infondatezza . . . . .	»	34
ORDINANZA 25 novembre 1986, n. 255. — Art. 3 legge 8 marzo 1968, n. 152: Previdenza ed assistenza - indennità premio di fine servizio - fruibilità da parte del vedovo (e non anche da parte della vedova) - condizioni (artt. 3 e 37 Cost.) - questione già dichiarata non fondata per intervenuta abrogazione della norma denunciata con legge 9 dicembre 1977, n. 903 (sent. n. 73/1985) - Manifesta infondatezza . . . . .	»	36
ORDINANZA 25 novembre 1986, n. 256. — Art. 2, secondo comma, lett. a) legge 12 agosto 1962, n. 1338: Previdenza ed assistenza - cumulo di trattamenti pensionistici - diritto all'integrazione al minimo della pensione di vecchiaia I.N.P.S. - criteri di esclusione - questione già dichiarata fondata (sent. n. 314/1985) - Manifesta infondatezza.		
Art. 2, secondo comma, lett. a) legge 12 agosto 1962, n. 1338: Previdenza ed assistenza - esclusione dall'integrazione al minimo di pensione vecchiaia I.N.P.S. nei confronti di titolari di pensioni estere - questione già dichiarata non fondata (sent. n. 34/1981) - Manifesta infondatezza . . . . .	»	37
ORDINANZA 25 novembre 1986, n. 257. — Art. 10 r.d. 4 maggio 1925, n. 653: Istruzione pubblica - iscrizione degli studenti - divisione in «zone» degli istituti scolastici (artt. 3 e 34 Cost.) - impugnativa di atto privo di forza di legge - Manifesta inammissibilità . . . . .	»	38
ORDINANZA 25 novembre 1986, n. 258. — Giudizio di legittimità costituzionale in via principale legge regionale 2 novembre 1978: Regione Liguria - turismo ed industria alberghiera - riordinamento del settore e scioglimento degli enti provinciali per il turismo - ricorso dello Stato - sopravvenuta legge statale 17 maggio 1983, n. 217 - definizione dei principi fondamentali in materia - Cessazione della materia del contendere. . . . .	»	39

#### ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

ORDINANZA del tribunale amministrativo regionale per la Lombardia del 22 maggio 1986. (Reg. ord. n. 680/1986). — Artt. 7, nn. 2, 3 e 4, e 40 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e 2, primo comma, della legge 19 novembre 1968, n. 1187: Urbanistica - vincoli di inedificabilità o preordinati all'esproprio - dimensioni del potere pianificatorio secondo il «diritto vivente» - possibilità di provvedimenti che, reiterati, riproducano indefinitamente vincoli già prorogati e scaduti - contrasto con i principi affermati nelle sentenze nn. 55/1968 e 92/1982 (artt. 3 e 42 Cost.) . . . . .	»	41
---	---	----

ORDINANZA del tribunale amministrativo regionale per la Lombardia del 5 dicembre 1985. (Reg. ord. n. 681/1986). — Art. 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96: Impiegati di enti pubblici - perseguitati politici o razziali - prolungamento del servizio fino ai settanta anni, ma solo se in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore della legge suddetta - negata estensione del beneficio dagli impiegati, anch'essi riconosciuti perseguitati politici o razziali, ai quali, non per loro volontà ma per gli stessi fatti all'origine della sofferta discriminazione, non fu possibile assumere servizio di ruolo prima di tale data (art. 3 Cost.) . . . . .	Pag.	45
ORDINANZA del tribunale per i minorenni di Torino del 23 giugno 1986. (Reg. ord. n. 682/1986). — Art. 68, della legge 4 maggio 1983, n. 184; art. 273 del codice civile: Tribunale per i minorenni - attribuzione della competenza a dichiarare giudizialmente la paternità o la maternità naturale, nel caso di minori - mancata previsione che si valuti l'interesse del minore nel giudizio sull'ammissibilità dell'azione (artt. 3 e 10 Cost.) . . . . .	»	48
ORDINANZA del tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, L'Aquila del 13 novembre 1985. (Reg. ord. n. 683/1986). — Artt. 1 e 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336; art. 5 del d.-l. 2 luglio 1982, n. 402, nel testo modif. dalla legge di conversione 3 settembre 1982, n. 627: Servizio sanitario nazionale - personale sanitario medico collocato a riposo - limite di età (art. 3 Cost.) . . . . .	»	51
ORDINANZA del tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, L'Aquila del 13 novembre 1985. (Reg. ord. n. 684/1986). — Artt. 1 e 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336; art. 5 del d.-l. 2 luglio 1982, n. 402, nel testo modif. dalla legge di conversione 3 settembre 1982, n. 627: Servizio sanitario nazionale - personale sanitario medico collocato a riposo - limite di età (art. 3 Cost.) . . . . .	»	53
ORDINANZA della commissione tributaria di primo grado di Genova del 24 aprile 1986. (Reg. ord. n. 685/1986). — Art. 4, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599: Imposta locale sui redditi - reddito complessivo imponibile - esclusione della deduzione della perdita di esercizio (artt. 53, 72 e 76 Cost.) . . . . .	»	56
ORDINANZA del pretore di La Spezia del 17 giugno 1986. (Reg. ord. n. 686/1986). — Art. 724 del codice penale, integrato dall'art. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810 e modif. dall'art. 1 della legge 25 marzo 1985, n. 121: Bestemmia - interpretazioni prospettate riguardo alla «religione di Stato» - punibilità secondo che, in seguito al nuovo concordato, non si possa più, o si debba ancora, ritenere tale la religione cattolica (art. 7 Cost.) . . . . .	»	57
ORDINANZA del pretore di Firenze dell'11 giugno 1986. (Reg. ord. n. 687/1986). — Art. 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, modificato dall'art. 4 lett. a), della legge 15 marzo 1973, n. 44: Assicurazioni sociali - regimi sostitutivi (I.N.P.A.D.A.I.) - trattamento più favorevole di quello del regime previdenziale generale gestito dall'I.N.P.S. - iscrizione prevista solo per i dirigenti industriali e non per i dirigenti non industriali (art. 3 Cost.) . . . . .	»	59
ORDINANZA del pretore di Milano del 26 marzo 1986. (Reg. ord. n. 688/1986). — Art. 5, quarto comma, del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488; art. 14, sesto comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, nel testo sostit. dall'art. 27, terzo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160; tabelle all. A e B del r.d.-l. 14 aprile 1939, n. 636 e succ. modif.; art. 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297: Previdenza ed assistenza - pensione di vecchiaia a carico dell'I.N.P.S. - retribuzione annua pensionabile - calcolo - esclusione di una cospicua parte della retribuzione (artt. 3 e 36 Cost.) . . . . .	»	60
ORDINANZA del pretore di Milano del 23 giugno 1986. (Reg. ord. n. 689/1986). — Art. 3 della legge 12 giugno 1984, n. 222: Previdenza ed assistenza - diritto all'assegno di invalidità - esclusione per lavoratori che abbiano superato l'età pensionabile (art. 38 Cost.) . . . . .	»	60
ORDINANZA del pretore di Milano del 26 giugno 1986. (Reg. ord. n. 690/1986). — Art. 1, comma primo, della legge 11 febbraio 1980, n. 13: Invalidi civili totalmente inabili e non deambulanti - equiparazione di essi agli invalidi di guerra e per servizio affetti da analoghe menomazioni, riguardo alla corresponsione della indennità di assistenza e accompagnamento - limiti - previsione per gli invalidi di guerra e per servizio e non, invece, per gli invalidi civili, dell'assegno integrativo della suddetta indennità di cui all'art. 21, comma quinto, del t.u. delle norme in materia di pensioni di guerra approvato con d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modifiche (art. 3 Cost.) . . . . .	»	61

ORDINANZA del pretore di Firenze del 10 luglio 1986. (Reg. ord. n. 691/1986). — Art. 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299: Impiegati di enti locali - indennità premio di servizio - omesso computo degli aumenti dell'indennità integrativa speciale maturati successivamente al 31 gennaio 1977 (artt. 3 e 38 Cost.) . . . . .	Pag.	63
ORDINANZA del pretore di Mascalucia del 10 giugno 1986. (Reg. ord. n. 692/1986). — Art. 22, primo e secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e succ. modif. e integraz.: Edilizia - procedimenti amministrativi di sanatoria delle opere abusive - sospensione dell'azione penale finché non siano stati esauriti i detti procedimenti (art. 112 Cost.) . . . . .	»	64
ORDINANZA del pretore di Perugia del 4 giugno 1986. (Reg. ord. n. 693/1986). — Art. 9, secondo comma, della legge 29 novembre 1962, n. 1655 nella parte in cui richiama l'art. 4 del regolamento della Cassa di assistenza degli impiegati agricoli e forestali: Assicurazione obbligatoria - infortuni sul lavoro e malattie professionali - impiegati agricoli con mansioni anche manuali - sovrapposizione degli interventi assicurativi dell'I.N.A.I.L. e dell'E.N.P.A.I.A. - doppio onere contributivo, per contro, a carico dei datori di lavoro - prospettata conseguente illegittimità, in via principale, della obbligatorietà, nel caso della assicurazione I.N.A.I.L. e, in subordine, della mancata previsione di una riduzione dei contributi in favore dell'E.N.P.A.I.A., proporzionale all'area di rischio coperta dall'I.N.A.I.L. (art. 3 Cost.) . . . . .	»	68
ORDINANZA del pretore di Perugia del 4 giugno 1986. (Reg. ord. n. 694/1986). — Art. 9, secondo comma, della legge 29 novembre 1962, n. 1655 nella parte in cui richiama l'art. 4 del regolamento della Cassa di assistenza degli impiegati agricoli e forestali: Assicurazione obbligatoria - infortuni sul lavoro e malattie professionali - impiegati agricoli con mansioni anche manuali - sovrapposizione degli interventi assicurativi dell'I.N.A.I.L. e dell'E.N.P.A.I.A. - doppio onere contributivo, per contro, a carico dei datori di lavoro - prospettata conseguente illegittimità, in via principale, della obbligatorietà, nel caso della assicurazione I.N.A.I.L. e, in subordine, della mancata previsione di una riduzione dei contributi in favore dell'E.N.P.A.I.A., proporzionale all'area di rischio coperta dall'I.N.A.I.L. (art. 3 Cost.) . . . . .	»	69
ORDINANZA della commissione tributaria di primo grado di Brescia del 23 luglio 1985. (Reg. ord. n. 695/1986). — Art. 2, n. 15, della legge 9 ottobre 1971, n. 825; artt. 28, 29 e 30 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 587; art. 41, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600: Imposte in genere - terreni - reddito agrario - determinazione mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo (artt. 3 e 53 Cost.) . . . . .	»	71
ORDINANZA del pretore di Salerno dell'11 giugno 1986. (Reg. ord. n. 696/1986). — Art. 17, ultimo comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 576: Imposte in genere - somme riscosse da aziende di credito per delega del contribuente - penale del due per cento per ogni giorno di ritardo nel versamento alla tesoreria di Stato - mancata previsione della possibilità di una riduzione di detta sanzione (art. 3 Cost.) . . . . .	»	73
ORDINANZA del pretore di Salerno dell'11 giugno 1986. (Reg. ord. n. 697/1986). — Art. 17, ultimo comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 576: Imposte in genere - somme riscosse da aziende di credito per delega del contribuente - penale del due per cento per ogni giorno di ritardo nel versamento alla tesoreria di Stato - mancata previsione della possibilità di una riduzione di detta sanzione (art. 3 Cost.) . . . . .	»	74
ORDINANZA del tribunale di Teramo del 31 luglio 1986. (Reg. ord. n. 698/1986). — Art. 39, ultima parte del cod. proc. pen., in relazione alle norme di cui alla legge 31 luglio 1984, n. 400: Reato continuato - competenza per territorio (artt. 3 e 25 Cost.) . . . . .	»	76
ORDINANZA del tribunale di Torino del 20 marzo 1986. (Reg. ord. n. 699/1986). — Art. 1, comma 9-bis, primo alinea della legge 5 aprile 1985, n. 118: Locazione immobili urbani - uso diverso da quello di abitazione - scadenza del contratto - proroga legale (art. 42 Cost.) . . . . .	»	77
ORDINANZA del tribunale di Brescia del 31 gennaio 1985. (Reg. ord. n. 700/1986). — Art. 3 della legge 29 febbraio 1980, n. 33; art. 14 della legge 11 novembre 1983, n. 638; artt. 1 e 2 del d.P.R. 8 luglio 1980, n. 538; art. 12 del d.-l. 29 luglio 1981, n. 402 conv. in legge 26 settembre 1981, n. 537; art. 14 della legge 26 aprile 1982, n. 181: Servizio sanitario nazionale - contributi sociali di malattia a carico di liberi professionisti, nel contempo lavoratori dipendenti o pensionati - disciplina della partecipazione contributiva degli assistiti (artt. 3 e 53 Cost.) . . . . .	»	78

# SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 246

Sentenza 25 novembre 1986

**Art. 2, secondo comma, legge 20 febbraio 1958, n. 93: Assicurazione obbligatoria - infortuni sul lavoro e malattie professionali - assicurazione obbligatoria dei medici - malattie o lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive - corresponsione della rendita - condizione - grado minimo di inabilità permanente superiore al 20% - trattamento peggiore rispetto ai soggetti beneficiari della normativa generale in materia - irragionevolezza (art. 3 Cost.) - Illegittimità costituzionale parziale.**

· LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Antonio LA PERGOLA;

*Giudici:* prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA.

Ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, legge 20 febbraio 1958 n.93 (Assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 9 ottobre 1979 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Sassaroli Sandro e INAIL, iscritta al n. 865 del registro ordinanze 79 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 36 dell'anno 1980;

2) ordinanza emessa l'8 maggio 1980 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Bignami Carlo e INAIL, iscritta al n. 758 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 345 dell'anno 1980;

3) ordinanza emessa il 6 luglio 1981 dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Calò Ruggero e INAIL, iscritta al n. 601 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40 dell'anno 1982;

4) ordinanza emessa l'8 febbraio 1985 dal Tribunale di Cagliari nel procedimento civile vertente tra INAIL e Massenti Sergio, iscritta al n. 198 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 149-bis dell'anno 1985;

5) ordinanza emessa il 21 novembre 1985 dal Tribunale di Pescara nel procedimento civile vertente tra INAIL e Rosica Luciano, iscritta al n. 55 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1986;

Visti gli atti di costituzione dell'INAIL, di Bignami Carlo, di Calò Ruggero nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 24 giugno 1986 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Udito l'avv.to Antonino Catania per l'INAIL e l'Avvocato dello Stato Paolo Cosentino per il Presidente del Consiglio dei ministri;

*Ritenuto in fatto*

1. — Nel corso di cinque giudizi civili promossi contro l'INAIL da altrettanti medici radiologi per ottenere la corresponsione di una rendita per inabilità permanente parziale — accertata, rispettivamente, nella misura dell'11, 16, 11, 15 e 15% — i Pretori di Roma, Milano e Bologna ed i Tribunali di Cagliari e Pescara, con ordinanze emesse,

rispettivamente, il 9 ottobre 1979 (r.o. 865/79), l'8 maggio 1980 (r.o. 758/80), il 6 luglio 1981 (r.o. 601/81) e l'8 febbraio 1985 (r.o. 198/85) ed il 21 novembre 1985 (r.o. 55/86), hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., la medesima questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 20 febbraio 1958, n. 93 — recante la disciplina dell' «assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive» — nella parte in cui limita l'indennizzabilità delle inabilità permanenti conseguenti a tali agenti ai casi di riduzione della capacità lavorativa superiori al 20 per cento.

Nelle ordinanze, recanti motivazioni analoghe, i giudici *a quibus* richiamavano innanzitutto la sentenza di questa Corte n. 93 del 1977, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 74, secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) nella parte in cui, ai fini della corresponsione della rendita, fissava un diverso grado minimo di invalidità permanente a seconda che l'inabilità fosse conseguenza di infortunio (11%) ovvero di malattia professionale (21%): decisione, questa, fondata sulla considerazione che «concettualmente non esiste alcuna diversità (se non puramente eziologica) tra malattia professionale ed infortunio sul lavoro»; che entrambe comportano una conseguenza (invalidità permanente) di identica natura e direttamente connessa ad (o quanto meno occasionata da) un'attività lavorativa comportante un rischio specifico: che, infine, non è consentita una riduzione dell'obbligo dell'assistenza sociale ai cittadini inabili al lavoro «in ragione di una distinzione della causa di inabilità che è ignorata dalla norma» di cui all'art. 38 Cost.

In punto di rilevanza, i giudici *a quibus* escludevano che la norma impugnata potesse ritenersi automaticamente caduca per effetto della citata sentenza 93/77; ricordando, in particolare (ord. 198/85), che questa Corte, con la sentenza n. 64 del 1981, ha esplicitamente escluso che la declaratoria d'illegittimità costituzionale del citato art. 74 possa ritenersi automaticamente estesa a norme recanti una disciplina autonoma rispetto a quella relativa alle malattie professionali in generale (quali, nella specie, l'art. 145 del medesimo T.U., dichiarato con tale sentenza costituzionalmente illegittimo in quanto richiedeva un grado minimo d'invalidità permanente del 21% ai fini della corresponsione della rendita in caso di silicosi o asbestosi).

Nel merito i giudici *a quibus* sostenevano che le medesime ragioni esposte dalla Corte nella citata sent. 93/77 (ed anche, secondo il Tribunale di Cagliari, nella sent. 64/81) dovrebbero condurre a ritenere costituzionalmente illegittima la norma impugnata; osservando, in particolare (ord. 758/80), che una ragione giustificativa di questa non potrebbe rinvenirsi nella specificità oggettiva della causa invalidante (esposizione alle radiazioni e conseguenti lesioni o malattie), giacché ai fini della protezione assicurativa rilevano unicamente - sulla base della norma generale di cui al citato art. 74 - i requisiti qualitativi della essenzialità e persistenza dell'effetto riduttivo della capacità lavorativa e dell'incidenza dell'invalidità sull'attitudine al lavoro. Nè d'altra parte, - ove sussistano, come accertato nei casi di specie, i caratteri posti dalla citata norma generale della permanenza, irreversibilità e sostanziale incidenza sulla capacità lavorativa - potrebbe dedursi dalla natura delle lesioni o malattie da radiazioni ionizzanti la non ipotizzabilità di un'invalidità di grado inferiore al 20%, perchè (ritenuta) non apprezzabile, essendo questo solo un problema di accertamento in concreto.

Anzi — si osservava ancora nelle ordd. 865/79 e 198/85 — il peggiore trattamento rispetto alle altre ipotesi di inabilità riservato a quelle dipendenti da radiazioni ionizzanti risulta tanto più ingiustificato ove si consideri il particolare rilievo sociale attribuito dal legislatore a tale rischio ed evidenziato dall'estensione della protezione assicurativa a lavoratori non subordinati. Nè d'altra parte la disparità di trattamento potrebbe fondarsi sulla distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, sia per l'irrelevanza di questa ai fini in discorso, sia perchè comunque la norma impugnata concerne anche i medici radiologi dipendenti (come nel giudizio di cui all'ord. 865/79, promosso da un medico già dipendente da enti pubblici).

L'illegittimità della disposizione in questione sussisterebbe, infine, anche in riferimento all'art. 38 Cost., in quanto essa introduce, ai fini dell'esistenza dell'obbligo assicurativo, criteri basati sulla natura dei fattori invalidanti, non contemplati da tale norma costituzionale.

2. — Intervenendo con memorie di analogo tenore nei primi quattro dei predetti giudizi, il Presidente del Consiglio dei ministri rilevava innanzitutto che la citata sentenza 93/77 non riflette direttamente i suoi effetti sulla normativa impugnata, stante l'autonomia di questa rispetto alla disciplina contenuta nel d.P.R. 1124/1965 ed atteso che il rinvio a quest'ultimo operato in tema di rendita dall'art. 8, legge 93/1958 non è — anche per effetto del successivo art. 14 — utilizzabile per la individuazione del rischio protetto.

Ciò premesso, l'interveniente osservava che la Corte, nella predetta sentenza, ha solo escluso che possa avere una diversa rilevanza la causa dell'inabilità nell'ambito dello stesso tipo di attività e con riguardo alla stessa categoria di

lavoratori (quelli dell'industria), ma non ha neanche implicitamente affermato che l'inabilità debba rilevare in misura identica per ogni altra categoria di lavoratori. Il diverso trattamento riservato ai medici esposti a malattie e lesioni causate da raggi X sarebbe d'altra parte giustificato dalla diversità del tipo di lavoro (attività intellettuale) e dalla verosimile minore incidenza della stessa diminuzione della capacità lavorativa sulla residua capacità di guadagno di un medico rispetto a quella di un lavoratore dell'industria. Nè, infine, susciterebbe violazione dell'art. 38 Cost., essendo «comunque garantito il diritto all'assistenza» e non prevedendo la norma impugnata una diversa tutela a seconda della causa (infortunio o malattia) dell'inabilità.

3. — L'INAIL, ritualmente costituitosi in tutti i giudizi, osservava che i medici radiologi, - essendo in prevalenza lavoratori autonomi (liberi professionisti) esercenti un'attività intellettuale - non avrebbero potuto, a differenza dei tecnici di radiologia, essere ricompresi nel regime generale di cui al T.U. 1124/1965, concernente, invece la protezione delle attività manuali subordinate. Di qui l'introduzione, con la legge 93/58, di una peculiare tutela assicurativa che tiene conto del carattere essenzialmente professionale - autonomo dell'attività dei medici e prevede particolari regole di determinazione dei premi e delle prestazioni assicurative; disciplina, questa, che in ragione del suo carattere speciale è ritenuta non estensibile ai tecnici di radiologia.

Ciò posto, l'illegittimità della differenziazione censurata non sarebbe desumibile, ad avviso dell'INAIL, dalla sent. 93/77, concernendo questa la parificazione di infortuni e malattie professionali relativi alle medesime attività lavorative e non anche disparità di trattamento derivanti da attività disuguali; e tale disparità sarebbe d'altra parte giustificata dall' «intuibile minor danno reale» che deriverebbe ai medici dall'inabilità.

4. — Le parti private Bignami Carlo (r.o. 758/80) e Calò Ruggero (r.o. 601/81), costituitesi a mezzo dell'avv. Franco Agostini, assumevano invece, in una memoria aggiunta, che le differenze addotte dall'INAIL - la *sedes materiae*, la diversità del campo di applicazione riferito anche a lavoratori non dipendenti, lo stesso onere assicurativo differenziato - non sarebbero idonee a sostenere ragionevolmente le denunciate sperequazioni, in quanto «non incidono sull'essenziale e nella specie decisivo rapporto rischio-indennizzo, nel quadro di una tutela sostanzialmente identica». Al medesimo rischio sono infatti sottoposti i tecnici di radiologia, che beneficiano della più favorevole disciplina generale (voce n. 40 della tabella approvata con d.P.R. n. 482/1975) pur collaborando con i medici e lavorando negli stessi locali e con le stesse macchine. Non potrebbe, inoltre, farsi valere il criterio della natura dell'attività, posto che il T.U. 1124/1965 concerne anche lavoratori autonomi, come gli artigiani (cfr. art. 4, nonché l'art. 205 per i lavoratori autonomi in agricoltura). La rilevanza dei criteri della *sedes materiae* e della particolarità della disciplina sarebbe, infine, smentita dalla già richiamata sent. n. 64/1981.

#### Considerato in diritto

1. — Tutte le ordinanze di rimessione prospettano, in riferimento agli artt. 3, primo comma e 38 Cost., la medesima questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 20 febbraio 1958, n. 93. I relativi giudizi possono pertanto essere riuniti e decisi con un'unica sentenza.

2. — La Corte è chiamata a giudicare se l'art. 2, secondo comma, della legge 20 febbraio 1958, n. 93, in quanto prevede, per l'indennizzabilità dell'inabilità permanente conseguente a malattie o lesioni causate ai medici da raggi X e sostanze radioattive, un grado minimo di riduzione della capacità lavorativa superiore al 20%, contrasti:

a) con l'art. 3 Cost., stante il deteriore trattamento che ne risulta rispetto alla normativa generale in materia (art. 74 d.P.R. 1124/1965), la quale prevede invece - per l'inabilità permanente conseguente tanto ad infortuni sul lavoro che a malattie professionali (a seguito, per queste ultime, della sent. 93/77) - una riduzione minima della capacità lavorativa dell'11%;

b) con l'art. 38 Cost., sostenendosi che in tal modo vengano introdotti, ai fini della determinazione dell'esistenza dell'obbligo assicurativo, criteri basati sulla natura dei fattori invalidanti, non contemplati da tale norma costituzionale.

Più in particolare, a sostegno della lamentata violazione del principio di uguaglianza i giudici *a quibus* richiamano i principi enunciati da questa Corte nelle sentt. 93/77 e 64/81, osservando che l'adeguamento al regime generale in tema di minimo indennizzabile della protezione assicurativa accordata ai medici esposti a radiazioni ionizzanti si imporrebbe in considerazione del rilievo essenziale da attribuirsi all'identità della conseguenza considerata (invalidità permanente) e della sua causa (svolgimento di un'attività lavorativa rischiosa) e che la denunciata diversità di disciplina non potrebbe razionalmente giustificarsi nè con la specificità oggettiva della causa invalidante (radiazioni) nè con la peculiarità soggettiva della categoria protetta (liberi professionisti svolgenti attività intellettuale).

Secondo l'Avvocatura dello Stato e la difesa dell'INAIL, viceversa, la differenziazione in discorso troverebbe sufficiente ragione giustificativa sia nella cennata peculiarità soggettiva, sia nell'autonomia della disciplina dettata per i medici dalla legge n.93/1958 e nella «verosimile minor incidenza» per costoro — rispetto ai lavoratori dell'industria — di inabilità non superiore al 20% sulla residua capacità di guadagno.

### 3. — La questione è fondata.

Per l'inquadramento della questione in esame, è innanzitutto opportuno ricordare che la legge 20 febbraio 1958, n. 93 (poi modificata, per quanto attiene alle contribuzioni ed alle prestazioni, con le leggi 30 gennaio 1968, n. 47, 17 marzo 1975, n.68 e 10 maggio 1982, n. 251) fu emanata in relazione all'esigenza — vivamente avvertita in considerazione della pericolosità delle sostanze radioattive e del loro sempre più diffuso impiego in campo sanitario — di assicurare una tutela previdenziale ai medici esposti a radiazioni ionizzanti; tutela che, in allora, era goduta dal solo personale ausiliario (radiotecnici, infermieri ecc.), in virtù del n. 34 della tabella allegata alla legge 15 novembre 1952, n.1967 (sostitutiva di quella allegata al r.d. 17 agosto 1935, n. 1765 ed a sua volta più di recente sostituita dalla tabella n. 4 allegata al d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 in forza del d.P.R. 9 giugno 1975, n. 482). La legge n.93 del 1958 rappresenta, perciò, un primo, significativo esempio di un processo innovativo - poi, peraltro, non sempre coerentemente realizzato -tendente ad un'espansione della tutela previdenziale in favore di chiunque, sia lavoratore subordinato od autonomo, svolga un'attività pericolosa.

Mette conto inoltre di rilevare che all'epoca dell'emanazione della legge in discorso (1958) - ed anche a quella delle sue prime modificazioni (1968-1975) - la regola dettata in tema di grado minimo di invalidità, pur se diversa da quella prevista in via generale per gli infortuni sul lavoro nell'industria (10%), non si discostava dalla norma concernente le malattie professionali, anch'esse indennizzabili solo per percentuali superiori al 20% (art. 24, secondo comma, del r.d. n.1765/1935 cit., non modificato, su tale punto, dall'art. 74, secondo comma, del d.P.R. n. 1124/1965).

Le differenziazioni esistenti nel regime generale sono state poi, peraltro, superate: per quanto attiene agli infortuni, riducendo al 10% la soglia di indennizzabilità (prima fissata nel 15%) di quelli occorsi in agricoltura (legge 8 agosto 1972, n. 457); per quanto riguarda le malattie professionali in genere, attraverso la dichiarazione di illegittimità del trattamento differenziato di esse rispetto agli infortuni (sentenza n. 93 del 1977); per quanto infine attiene alla silicosi ed alla asbestosi — pure assoggettate alla franchigia del 20% — attraverso un'analoga declaratoria d'illegittimità costituzionale della disparità così determinatasi rispetto alle altre malattie professionali (sentenza n. 64 del 1981).

Trattasi perciò di verificare se, a fronte della (ormai) omogenea situazione normativa risultante dai suindicati interventi, possa tuttora ritenersi giustificata la residua differenziazione posta dalla disposizione impugnata: differenziazione, che, si badi, concerne entrambi i tipi di evento sopra considerati, vigendo per i medici il limite del 20% tanto nel caso di infortuni («lesioni») quanto in quello di «malattie» professionali prodotte da radiazioni ionizzanti.

4. — Ai fini della verifica alla stregua del principio d'uguaglianza, le situazioni da porre a raffronto sono dunque, da un lato, quella dei soggetti beneficiari del regime generale di cui al T.U. 1124/1965, che fruiscono di una rendita ove contraggano un'invalidità permanente di grado tra l'11 ed il 20%, sia essa dovuta ad infortunio sul lavoro ovvero ad una delle malattie professionali inserite nell'apposita tabella; e, dall'altro, quella dei medici «comunque esposti al rischio» di radiazioni ionizzanti, i quali, pur fruendo per ciò di assicurazione obbligatoria, non hanno titolo alla percezione di una rendita ove per effetto di tali agenti subiscano lesioni o malattie cui consegua un'invalidità permanente limitata alla suddetta percentuale.

Alla stregua dei criteri già precisati nelle citate sentenze 93/77 e 64/81, le predette situazioni vanno ritenute omogenee. Tra di esse vi è infatti coincidenza in quelli che sono i presupposti essenziali per la corresponsione della rendita, — nell'un caso concessa e nell'altro negata —: e cioè, da un lato l'evento che vi dà titolo — invalidità permanente tra l'11 ed il 20% — e dall'altro l'elemento causale, costituito in entrambi i casi dallo svolgimento di un'attività lavorativa pericolosa, o meglio dal rischio ad essa inerente, per il quale lo stesso legislatore ha ritenuto necessaria la tutela previdenziale.

Una volta che, per una data attività pericolosa, tale protezione sia stata riconosciuta, la sequenza rischio tutelato - inabilità - indennizzo non può legittimamente subire alterazioni in dipendenza di elementi specializzanti inerenti al particolare rapporto assicurativo considerato. Discende infatti dal principio di uguaglianza che a parità di inabilità debba corrispondere parità di tutela previdenziale.

Innanzitutto, non può costituire elemento differenziale la specificità oggettiva (radiazioni ionizzanti) della causa invalidante, sia perchè essa non altera il dato comune e decisivo della contrazione di un'invalidità permanente in dipendenza di lesioni o malattie per le quali la tutela previdenziale è purtuttavia riconosciuta (cfr. sentt. citt.), sia perchè nella specie il medesimo specifico rischio — da esposizione a radiazioni ionizzanti — dà titolo alla rendita anche per invalidità della percentuale considerata nei confronti dei soggetti beneficiari del regime generale (cfr. n.40 della tabella

all. n. 4 al d.P.R. 1124/1965 cit.). Al riguardo, non può anzi sfuggire l'irrazionalità di una disciplina che vede, ad es., i medici radiologi assoggettati ad un trattamento peggiore rispetto ai tecnici sanitari di radiologia medica, che sono ricompresi nel suddetto regime generale (la Corte di Cassazione ritiene infatti che il richiamo alla legge n. 93 del 1958 contenuto nell'art. 15 della legge 4 agosto 1965, n. 1103 — sia nel testo originario che in quello sostituito con l'art. 6 della legge 31 gennaio 1983, n. 25 — concerne disposizioni diverse da quella in discussione); e ciò, nonostante che l'attività di tali operatori tecnici sia soggetta alle direttive dei medici radiologi, il che comporta per costoro la presenza fisica negli stessi locali e conseguentemente l'esposizione ai medesimi rischi (cfr. artt. 4 e 8 della legge 31 gennaio 1983, n. 25).

Lo stesso regime generale, del resto, assoggetta alla medesima disciplina tanto chi presta opera manuale, quanto chi sovrintende al lavoro altrui senza parteciparvi materialmente (cfr. art. 4, n. 2 d.P.R. 1124/1965).

5. — Né possono costituire ragione valida di diversità di trattamento i presupposti soggettivi dell'assicurazione, ed in particolare il fatto che i soggetti beneficiari dell'assicurazione disciplinata dalla legge n. 93 del 1958 siano liberi professionisti che esercitano un'attività intellettuale, mentre invece la normativa generale sulla assicurazione obbligatoria ha come destinatari lavoratori subordinati che svolgono attività manuale.

Con riferimento alla distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, va innanzitutto riaffermato il principio — già enunciato da questa Corte nella sentenza n. 221 del 1985 — per cui l'attribuzione di una garanzia previdenziale, e la specificazione del suo ambito, va in via generale determinata assumendo come parametro il rischio che con essa si intende proteggere: sicché, ove, come nella specie, sussista parità di rischio, dovrà darsi parità di tutela previdenziale, senza che possano aver rilievo differenziazioni pertinenti ad altri fini e senza che — come si è già detto — possano operarsi discriminazioni in relazione al grado di inabilità indennizzabile. L'artificialità della distinzione nella materia in esame è, del resto, dimostrata dal fatto che al medesimo principio è tendenzialmente ispirato il sistema vigente. Da un lato, infatti, l'assicurazione generale obbligatoria si estende anche a prestatori d'opera non subordinati, quali gli artigiani e i soci delle cooperative (art. 4, nn. 3 e 7 del d.P.R. n. 1124/1965); dall'altro, l'assicurazione di cui alla legge n. 93 del 1958 riguarda tutti i medici esposti ai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, siano essi liberi professionisti ovvero dipendenti legati da un rapporto di lavoro subordinato. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi in riferimento alla distinzione tra lavoro manuale ed intellettuale. Questa Corte ha invero ripetutamente affermato (sent. 114/77 e ord. 111/79) che la nozione di «opera manuale retribuita» di cui all'art. 4, n. 1 d.P.R. cit. va intesa nel senso di ricomprendere nell'ambito della tutela assicurativa «tutti i lavoratori che operino in condizioni di rischio, quale che sia la qualità dell'attività, manuale od intellettuale, dagli stessi prestata». In riferimento, poi, alla condizione dei medici esposti all'azione delle radiazioni ionizzanti, va ancora ricordato che la giurisprudenza della Cassazione — ispirandosi al medesimo principio — ha precisato che il rischio connesso con attività manuali va inteso in relazione non solo ad un rapporto diretto con la macchina ma anche al rapporto con l'ambiente in cui questa opera (cfr. anche, nello stesso senso, in tema di rischio ambientale, la sentenza di questa Corte n. 206/1974).

6. — Quanto, poi, alla tesi dell'Avvocatura e dell'INAIL secondo cui la differenziazione in esame sarebbe giustificata dalla minore incidenza della medesima riduzione di capacità lavorativa sulla residua capacità di guadagno di un medico rispetto a quella di un lavoratore dell'industria, è sufficiente osservare che trattasi di mera affermazione, non corroborata — ed anzi secondo taluni contrastata — da dati di esperienza. Certo è, comunque, che se il legislatore ha considerato che inabilità permanenti tra l'11 ed il 20% sono tali da non consentire una normale esplicazione dell'attività lavorativa — intesa come lavoro generico, secondo quanto comunemente si ritiene — e, perciò, tali da ridurre in misura significativa la capacità biologica di guadagno, è incongruo sia distinguere in base alla loro eziologia (infortunio o malattia professionale), sia escluderne a priori e senza adeguata dimostrazione la rilevanza per talune categorie professionali. Ed è d'altra parte evidente che i termini della questione non mutano allegando eventuali difficoltà di accertamento dell'eziologia di siffatta inabilità, sia perché trattasi di mere questioni di fatto, sia perché — rispetto all'esposizione a radiazioni ionizzanti — tale problematica non è dissimile da quella posta da altre malattie professionali, per le quali vige ormai la soglia del 10%.

È appena il caso di osservare, infine, che nessuna influenza sulla soluzione della questione in esame possono avere le specificità della disciplina di cui alla legge n. 93 del 1958 — quali l'autonomia della gestione assicurativa e le particolari regole di determinazione dei premi e delle prestazioni assicurative — trattandosi evidentemente di aspetti che esulano dal rapporto rischio-indennizzo al quale inerisce la questione sulla soglia minima di indennizzabilità. Non esula da tale rapporto, ma non rileva in quanto non dedotta nel presente giudizio, l'ulteriore distinzione concernente il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione dal lavoro, che per le malattie professionali nell'industria causate da radiazioni ionizzanti è di 30 anni (n. 40 della relativa tabella, come modificata col d.P.R. 9 giugno 1975 n. 482), mentre per i medici esposti allo stesso rischio è di 10 anni (art. 9 legge n. 93 del 1958).

7. — Stante l'accoglimento della questione alla stregua del principio di uguaglianza, resta assorbita la censura proposta in riferimento all'art. 38 Cost.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 20 febbraio 1958, n. 93 — recante la disciplina dell'«assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive» — nella parte in cui, in caso di malattie o lesioni causate ai medici dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, richiede, ai fini della corresponsione della rendita, un grado minimo di inabilità permanente superiore al 20%, anziché al 10%.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1986.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 28 novembre 1986.

*Il direttore della cancelleria: VITALE*

86C1117

N. 247

*Sentenza 25 novembre 1986*

**Art. 238, secondo comma, cod. proc. pen. (quale risultava prima della sua sostituzione ad opera dell'art. 1 del D.L. 29 novembre 1985, n. 685, convertito con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1986, n. 8):** Processo penale - pretore operante in sede in cui è ubicato il Tribunale e per reati di sua competenza - fermo di polizia giudiziaria - possibilità di procedure autonomamente alla convalida al pari del Procuratore della Repubblica - omessa previsione (art. 25 Cost.) - Difetto di rilevanza della questione - Inammissibilità.

**Art. 505, primo, secondo, terzo e quarto comma, cod. proc. pen. (sostituito ad opera dell'art. 3 della legge 27 luglio 1984, n. 397):** Processo penale - coimputati in stato di fermo - possibilità per il pretore di procedere in modo autonomo alla convalida ed al conseguente, successivo ed eventuale arresto - esclusione (art. 25 Cost.) - Difetto di rilevanza della questione - Inammissibilità.

**Art. 505, primo, secondo, terzo e quarto comma, cod. proc. pen. (sostituito ad opera dell'art. 3 della legge 27 luglio 1984, n. 397):** Processo penale - imputabilità in stato di fermo, successivamente convalidato e tramutato in arresto - possibilità di essere giudicato dal pretore con rito direttissimo - omessa previsione - assunte disparità di trattamento rispetto alla persona arrestata in flagranza - non omogeneità delle situazioni raffrontate - non fondatezza della questione.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Antonio LA PERGOLA;

*Giudici:* prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 238, primo comma, del codice di procedura penale e dell'art. 3, primo, secondo, terzo e quarto comma, della legge 27 luglio 1984, n. 397 (Modifiche all'arresto obbligatorio e facoltativo in flagranza. Giudizio direttissimo davanti al Pretore), promosso con ordinanza emessa il 13 aprile 1985 dal Pretore di Termini Imerese nel procedimento penale a carico di Bocca Pasquale ed altro, iscritta al n. 596 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6, 1ª serie speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 14 ottobre 1986 il giudice relatore Giovanni Conso;

Udito l'Avvocato dello Stato Oscar Fiumura per il Presidente del Consiglio dei ministri;

*Ritenuto in fatto*

Il 28 marzo 1985, in Termini Imerese, la polizia giudiziaria procedeva al fermo, ex art. 238 del codice di procedura penale, di Bocca Pasquale e Blaskovic Silvio per il reato di furto aggravato. Il fermo veniva convalidato il 30 marzo 1985 dal locale Procuratore della Repubblica, il quale trasmetteva immediatamente gli atti al Pretore per competenza, a norma dell'art. 31 del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 1 della legge 31 luglio 1984, n. 400.

Nei confronti del Bocca e del Blaskovic il Pretore di Termini Imerese spediva, lo stesso 30 marzo 1985, ordine di cattura; e pochi giorni dopo concedeva ad entrambi gli imputati il beneficio della libertà provvisoria.

Con ordinanza del 13 aprile 1985 il Pretore ha denunciato, in riferimento all'art. 25 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 238, primo comma, del codice di procedura penale, e, in riferimento agli articoli 3 e 25 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 3, primo, secondo, terzo e quarto comma, della legge 27 luglio 1984, n. 397.

Secondo il giudice *a quo*, l'art. 238, primo comma, del codice di procedura penale, in relazione all'art. 31 dello stesso codice, come modificato dall'art. 1 della legge 31 luglio 1984, n. 400, attributivo al pretore della cognizione di alcuni reati in ordine ai quali è consentito il fermo di polizia giudiziaria, violerebbe il principio del giudice naturale precostituito per legge, mantenendo in capo al solo procuratore della Repubblica, anche per i reati di competenza del pretore, il potere di disporre la convalida del fermo. Apparirebbe, invece, «indispensabile, sia sotto il profilo pratico che sotto quello spiccatamente costituzionale, che tale attività venga ugualmente attribuita al Pretore operante in sede in cui è ubicato il Tribunale per i reati di sua competenza»: da un lato, «per garantire uniformità di valutazioni circa la sussistenza di quei presupposti tali da giustificare il fermo e la sua convalida da parte di un identico giudice»; dall'altro, per garantire che il fermato non venga, anche se per brevi — «ma incisivi» — momenti processuali, sottratto al pretore, suo giudice naturale che dovrà giudicarlo in primo grado. Tale sottrazione deriverebbe dal fatto che il legislatore non ha «verosimilmente» provveduto a coordinare la norma del codice di procedura penale con l'art. 3 della legge 27 luglio 1984, n. 397, negando al pretore il potere di procedere alla convalida del fermo di polizia giudiziaria in ordine a reati di sua competenza, quando il fermo sia stato eseguito in un comune sede anche di tribunale.

A sua volta, l'art. 3 della legge n. 397/1984 violerebbe il principio di eguaglianza, «ponendo in una differente e più sfavorevole posizione il fermato rispetto all'arrestato»: solo a quest'ultimo è, infatti, garantita la celebrazione in tempi estremamente brevi del processo a suo carico, un'identica possibilità risultando, invece, preclusa per il fermato «quanto meno tutte le volte in cui la convalida del fermo sia stata tramutata in arresto»; la predetta disparità verrebbe addirittura «esasperata» allorché, «a fronte dei soggetti imputati in stato di arresto per un reato di competenza del Pretore e giudicati (o giudicabili) con le speciali forme di cui all'art. 3 della legge 27 luglio 1984, n. 397, ve ne siano altri coimputati per il medesimo titolo, ma in stato di fermo successivamente convalidato e tramutato in arresto», non assoggettabili, quindi, allo speciale rito previsto dalla legge n. 397/1984, con la conseguente possibilità «di un'ulteriore protrazione dei tempi processuali solo nei loro confronti».

La norma denunciata lederebbe, altresì, l'art. 25, primo comma, della Costituzione: gli imputati denunciati in stato di arresto al pretore vengono direttamente e solo da questo giudicati; i coimputati per il medesimo titolo che siano, invece, denunciati in stato di fermo devono prima essere sottoposti al giudizio per la convalida del fermo e, solo una volta che sia stato pronunciato tale provvedimento, sottoposti ad un ulteriore e più ampio giudizio del pretore, giudice naturale precostituito per legge.

In punto di rilevanza il giudice *a quo* osserva, da un canto, che, essendo intervenuta la convalida del fermo ad opera di un organo giudiziario incompetente, «il successivo procedimento instauratosi sarebbe inficiato da invalidità con specifico riferimento al titolo di detenzione»; dall'altro canto, che l'ordine di cattura spedito dal pretore dopo la convalida del fermo ad opera del procuratore della Repubblica «solo apparentemente sanerebbe l'inevitabile nullità derivante da incompetenza dell'organo che ha effettuato la menzionata convalida, sotto il profilo — appunto — che consisterebbe in un espediente necessario cui ricorrere per evitare di far caducare la convalida».

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6, 1ª serie speciale, del 12 febbraio 1986.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata «inammissibile e comunque infondata». L'inammissibilità deriverebbe dall'assoluto difetto di rilevanza della questione, in quanto sollevata quando il giudice *a quo* aveva già deciso circa la legittimità del provvedimento contestato, sia con l'emissione dell'ordine di cattura per gli stessi fatti e avverso le stesse persone sia con la concessione del beneficio della libertà provvisoria.

L'infondatezza della questione deriverebbe, per quel che si riferisce alla denuncia dell'art. 238 del codice di procedura penale, dalla natura della convalida del fermo, «palesamente funzionale, rispetto ai prevalenti interessi di speditezza nell'azione di polizia giudiziaria e di tempestività nel controllo di essa da parte del giudice»; e, per quel che si riferisce alla denuncia dell'art. 3 della legge 27 luglio 1984, n. 397, sotto il profilo del principio di eguaglianza, dalle profonde differenze esistenti tra la posizione dell'arrestato e la posizione del fermato e, sotto il profilo del principio del giudice naturale, dal fatto che la speciale competenza funzionale fissata dall'art. 238 trova «la sua *ratio* nell'esigenza di garantire un rapido controllo sull'operato della polizia giudiziaria, da parte degli organi da cui essa dipende».

*Considerato in diritto*

1. — Nel corso di un procedimento penale per furto aggravato contro due persone sottoposte a fermo di polizia giudiziaria debitamente convalidato dal procuratore della Repubblica, in quanto eseguito nel territorio di un comune sede anche di tribunale prima che l'art. 238, secondo comma, del codice di procedura penale venisse novellato dall'art. 1 del decreto-legge 29 novembre 1985, n. 685, convertito con modificazioni nella legge 27 gennaio 1986, n. 8, il Pretore di Termini Imerese sollecita l'intervento di questa Corte per più ordini di ragioni.

La denuncia di illegittimità costituzionale coinvolge, innanzi tutto, il suddetto testo dell'art. 238, primo (*rectius*, secondo) comma, del codice di procedura penale, in relazione all'art. 25 della Costituzione, «non potendosi consentire che il prevenuto venga, sia pur per brevi ma incisivi momenti processuali, giudicato da un giudice incompetente e sottratto per l'identico periodo temporale alla valutazione da parte del giudice naturale (il Pretore) che viceversa lo dovrà giudicare in primo grado». E si estende, poi, all'art. 3, primo, secondo, terzo e quarto comma, della legge 27 luglio 1984, n. 397 (Modifiche all'arresto obbligatorio e facoltativo in flagranza. Giudizio direttissimo davanti al pretore): da un lato, in relazione all'art. 3 della Costituzione, perché colloca «in una differente e più sfavorevole posizione il fermato, rispetto all'arrestato, essendo garantita solo a quest'ultimo la celebrazione in tempi estremamente brevi del processo»; dall'altro, in relazione all'art. 25 della Costituzione, «perché gli imputati denunciati in stato di arresto al Pretore vengono direttamente e solo da questi giudicati, mentre soggetti coimputati per il medesimo titolo, denunciati in stato di fermo, vengono prima sottoposti al giudizio da parte del Procuratore della Repubblica per la eventuale convalida della misura cautelare e, solo in costanza di detta ipotesi, sottoposti ad un ulteriore e più ampio giudizio da parte del Pretore, giudice preconstituito per legge».

2. — La Corte viene così a trovarsi in presenza di tre questioni, certo strettamente collegate, ma comunque ben distinte o per la diversità della normativa ordinaria chiamata in causa o per la diversità del parametro costituzionale invocato. Ne dà conferma la stessa ordinanza di rimessione, allorché, sintetizzando, precisa accuratamente i termini delle norme denunciate: l'art. 238 del codice di procedura penale viene censurato in relazione all'art. 25 della Costituzione «nella parte in cui non prevede per il Pretore operante in sede in cui è ubicato il Tribunale e per i reati di sua competenza analoghi possibilità — al pari del Procuratore della Repubblica — di procedere autonomamente alla convalida del fermo di P.G.»; l'art. 3 della legge 27 luglio 1984, n. 397, viene censurato in relazione all'art. 3 della Costituzione «nella parte in cui non prevede per l'imputato in stato di fermo, successivamente convalidato e tramutato in arresto, la possibilità di essere giudicato dal Pretore con il rito speciale di cui al 3° comma della legge n. 397/1984 così come previsto per l'imputato denunciato in stato di arresto dagli organi di P.G. al pretore» e in relazione all'art. 25 della Costituzione «nella parte in cui esclude che il Pretore possa procedere in modo autonomo alla convalida del fermo e al conseguente, successivo ed eventuale arresto».

3. — Per quanto riguarda la prima questione, la sopraggiunta novellazione dell'art. 238, secondo comma, del codice di procedura penale impone di prendere in esame l'eventualità di una restituzione degli atti al giudice remittente, tanto più che il testo introdotto dall'art. 1 del decreto-legge 29 novembre 1985, n. 685, convertito con modificazioni nella legge 27 gennaio 1986, n. 8, corrisponde puntualmente al risultato cui dovrebbe condurre la sollecitata declaratoria di illegittimità parziale del previgente testo dell'art. 238, secondo comma, del codice di procedura penale.

Mentre tale testo imponeva «all'ufficiale di polizia giudiziaria che ha eseguito il fermo» di rivolgersi «al procuratore della Repubblica o, se il fermo avviene fuori del comune sede del tribunale, al pretore del luogo dove esso è stato eseguito», il testo recentemente subentrato gli impone «all'ufficiale di polizia giudiziaria che ha eseguito il fermo» di rivolgersi «al procuratore della Repubblica o al pretore del luogo ove è stato eseguito il fermo, secondo la rispettiva competenza per materia, ovvero al pretore del mandamento in cui è avvenuto il fermo, se diverso da quello nel quale ha sede il tribunale».

L'ipotesi di una restituzione degli atti va, peraltro, disattesa, data l'indubbia applicabilità dei nuovi criteri ai soli fermi ancora da convalidare, con esclusione, quindi, di ogni incidenza sulle situazioni restrittive della libertà personale susseguenti a fermi convalidati in precedenza.

Un limite che risulta viepiù insuperabile in un caso, come quello di specie, dove il giudice *a quo* è dichiaratamente mosso dalla preoccupazione di pervenire all'invalidazione del fermo convalidato dal procuratore della Repubblica, attraverso il riconoscimento dell'illegittimità costituzionale della norma che gli attribuiva la relativa competenza.

4. — A sua volta, l'Avvocatura dello Stato, nell'atto di intervento per la Presidenza del Consiglio dei ministri, eccipisce l'inammissibilità della questione per difetto di rilevanza: il giudizio di questa Corte «intervverrebbe inutilmente», essendosi il Pretore di Termini Imerese determinato a sollevare l'incidente di legittimità costituzionale soltanto dopo aver «spiccato un ordine di cattura» e «concesso la libertà provvisoria», così da far apparire ormai «deciso» lo *status libertatis* degli imputati.

Tali argomentazioni non sembrano, però, sufficienti a superare la coerente motivazione che il giudice *a quo* dedica al requisito della rilevanza.

Infatti, né l'emissione di un ordine di cattura né, tanto meno, la concessione della libertà provvisoria varrebbero di per se stesse a sanare l'invalidità da cui, in caso di accoglimento della questione, risulterebbe colpita la convalida del fermo: una qualunque soluzione di continuità tra il titolo originario rivelatosi invalido ed il nuovo titolo di detenzione subentratogli inficerebbe, per un periodo più o meno lungo, lo stato di custodia cautelare così venuto a determinarsi.

La questione è, tuttavia, ugualmente priva di rilevanza, dato che l'ordine di cattura del giudice *a quo* — in quanto emanato nello stesso giorno della convalida da parte del Procuratore della Repubblica e, quel che più conta, entro il termine prescritto per la legittimazione del fermo di polizia giudiziaria — deve essere considerato non solo come un nuovo titolo di custodia cautelare sovrappostosi alla convalida del fermo operata dal Procuratore della Repubblica, ma anche come una sostanziale convalida dello stesso fermo da parte del pretore. In un ordine di cattura, infatti, sono a maggior ragione presenti gli elementi richiesti per convalidare il fermo di polizia giudiziaria.

Del resto, è la stessa ordinanza di rimessione a riconoscere, contraddicendosi, che l'ordine di cattura non sarebbe stato altro che «un espediente necessario... per evitare di far caducare la convalida», così smentendo che esso «solo apparentemente sanerebbe l'inevitabile nullità derivante dall'incompetenza dell'Organo che ha effettuato la menzionata convalida».

Proprio questo concorrere di effetti giuridici renderebbe nel caso di specie superflua, perché privata in partenza di riflessi pratici, un'eventuale pronuncia di fondatezza da parte di questa Corte.

La questione è, quindi, inammissibile.

5. — La stessa conclusione in termini di inammissibilità si impone con riguardo alla questione prospettata nei confronti dei primi quattro commi dell'art. 3 della legge 27 luglio 1984, n. 397 (*rectius*, dei primi quattro commi dell'art. 505 del codice di procedura penale, quale sostituito ad opera del suddetto art. 3), in relazione all'art. 25 della Costituzione. Anche attraverso tale questione viene contestata la legittimità costituzionale di una previsione normativa che avrebbe impedito al pretore di procedere alla convalida del fermo di polizia giudiziaria, quando, invece, ad un'autonoma valutazione dei presupposti del fermo lo stesso giudice *a quo* era già virtualmente pervenuto mediante la tempestiva adozione di un congegno destinato sì ad altri fini, ma non incompatibile con la convalida del fermo.

6. — Resta da esaminare la censura concernente l'art. 3, primo, secondo, terzo e quarto comma, della legge 27 luglio 1984, n. 397 (*rectius*, anche qui, l'art. 505, primo, secondo, terzo e quarto comma, del codice di procedura penale, quale sostituito ad opera del suddetto articolo), in relazione all'art. 3 della Costituzione, là dove per la persona sottoposta a fermo, per giunta convalidato e tramutato in arresto come nel procedimento *a quo*, non viene prevista la possibilità di essere giudicata con lo speciale rito direttissimo introdotto dalla legge n. 397/1984 per la persona arrestata in flagranza: un rito suscettibile di essere instaurato immediatamente, «quando il pretore tiene udienza», oppure, «quando il pretore non tiene udienza», all'udienza che «il pretore fissa entro le quarantotto ore dall'arresto».

La questione non è fondata.

7. — La differenza di regolamentazione tra fermato ed arrestato in flagranza, che consegue ad una previsione così chiaramente circoscritta a quest'ultimo, è innegabile, ma tutt'altro che irragionevole.

Come puntualmente osserva l'Avvocatura dello Stato, non solo i presupposti di fatto a fondamento dell'arresto in flagranza sono così diversi rispetto alle condizioni che legittimano il fermo da dare vita a due situazioni non omogenee, ma proprio essi, e solamente essi, possono giustificare l'instaurazione di un rito direttissimo di particolare immediatezza, quale quello contemplato dai primi quattro commi del «nuovo» art. 505 del codice di procedura penale. Trattandosi di un soggetto sorpreso nella flagranza o quasi flagranza del reato, e non, come per il fermato, di persona nei cui confronti «ricorrono sufficienti indizi», la responsabilità penale può sovente risultare di più facile accertamento, senza che sia necessario far luogo ad apposita istruttoria o a particolari indagini preliminari per acquisire le prove a carico dell'imputato. Il che vale anche a rendere non inaccettabile la prospettata eventualità di una separazione dei procedimenti nell'ipotesi che «a fronte dei soggetti imputati in stato di arresto in flagranza ve ne siano altri coimputati per il medesimo titolo, ma in stato di fermo successivamente convalidato e tramutato in arresto».

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) *Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 238, secondo comma, del codice di procedura penale, quale risultava prima della sua sostituzione ad opera dell'art. 1 del decreto-legge 29 novembre 1985, n. 685, convertito con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1986, n. 8, questione sollevata, in riferimento all'art. 25 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe;*

2) *Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 505, primo, secondo, terzo e quarto comma, del codice di procedura penale, quale sostituito ad opera dell'art. 3 della legge 27 luglio 1984, n. 397, questione sollevata, in riferimento all'art. 25 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe;*

3) *Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 505, primo, secondo, terzo e quarto comma, del codice di procedura penale, quale sostituito ad opera dell'art. 3 della legge 27 luglio 1984, n. 397, questione sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1986.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 28 novembre 1986.

*Il direttore della cancelleria: VITALE*

86C1118

N. 248

*Sentenza 25 novembre 1986*

**Art. 14, legge 29 aprile 1949, n. 264 e art. 33 legge 20 maggio 1970, n. 300: Lavoro - sistema normativo del collocamento - criteri (artt. 3 e 4 Cost.) - difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - inammissibilità.**

**Artt. 7, 8, 11, 13, 14 e 18 legge 29 aprile 1949, n. 264 (modificata dalla legge 10 febbraio 1961, n. 5) e artt. 33 e 34 legge 20 maggio 1970, n. 300: Lavoro - assunzione dei lavoratori tramite l'ufficio di collocamento - criteri e modalità (artt. 2, 3, 4 e 16 Cost.) - Strutturazione e finalità del collocamento pubblico dei lavoratori - ragionevolezza - giustificazione - Non fondatezza della questione.**

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Antonio LA PERGOLA;

*Giudici:* prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO.

Ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 7, 8, 11, 13, 14 e 18 legge 29 aprile 1949 n. 264 (Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati), modificata dalla legge 10 febbraio 1961 n. 5 (Abrogazione della legislazione sulle migrazioni interne e contro l'urbanesimo nonché disposizioni per agevolare la mobilità territoriale dei lavoratori); 33 e 34 legge 20 maggio 1970 n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 22 marzo 1979 dal pretore di Monza nel procedimento penale a carico di Bertuzzi Alberto, iscritta al n. 471 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 230 del 1979;

2) ordinanza emessa il 18 maggio 1979 dal pretore di Genova nel procedimento penale a carico di Cerofolini Fulvio ed altro, iscritta al n. 540 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 258 dell'anno 1979;

3) ordinanza emessa il 18 maggio 1979 dal pretore di Genova nel procedimento penale a carico di Magnani Rinaldo ed altro, iscritta al n. 541 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 258 dell'anno 1979;

4) ordinanza emessa il 30 giugno 1981 dal pretore di Vigevano nel procedimento penale a carico di Palladini Guido, iscritta al n. 639 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 5 dell'anno 1982;

Visto l'atto di costituzione di Bertuzzi Alberto nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 14 ottobre 1986 il Giudice relatore Francesco Greco;

Udito l'avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei ministri;

*Ritenuto in fatto*

1. — Il Pretore di Monza, nel corso di un procedimento penale a carico di Bertuzzi Alberto, imputato di violazione delle norme sul collocamento, per avere assunto due operai ed un apprendista senza il tramite dell'ufficio di collocamento, con ordinanza del 22 marzo 1979 (R.O. n. 471/79), sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 14, comma primo, della legge 29 aprile 1949 n. 264 e 33 della legge 20 maggio 1970 n. 300 in relazione agli artt. 3 e 4 Cost.

Affermata, senza ulteriori spiegazioni, la rilevanza della questione ai fini del decidere, in punto di non manifesta infondatezza ha rilevato, anzitutto, che l'attuale sistema normativo del collocamento prevede la necessità che i lavoratori in attesa di occupazione siano iscritti in apposite liste ed avviati al lavoro ad opera del competente ufficio, a seguito di richiesta del datore di lavoro numerica per categoria; che la possibilità di richiesta nominativa è consentita solo per l'assunzione di lavoratori di concetto o altamente specializzati o appartenenti al nucleo familiare del datore di lavoro.

Sicchè, sussiste la violazione dei citati precetti costituzionali perchè la discriminazione tra lavoratori assumibili solo con richiesta numerica e lavoratori per i quali è ammessa la richiesta nominativa non trova adeguata giustificazione e priva i primi della libertà di scelta del lavoro.

Ha osservato che la Corte Costituzionale, con le precedenti sentenze n. 53/57 e n. 30/58, ha dichiarato la legittimità costituzionale delle norme denunciate ma ha affrontato però solo il tema generale della necessità dell'intervento di un organo pubblico nelle vicende del mercato del lavoro. Ha espresso consenso su tale necessità, trattandosi di assicurare l'equa distribuzione delle occasioni di lavoro e di eliminare le conseguenze della mediazione privata fra offerta e domanda di lavoro. Ha rilevato, comunque, che tali finalità possono essere utilmente conseguite anche con un più limitato intervento, diretto ad accertare l'iscrizione dei lavoratori occupati in apposite liste ed a controllare la legittimità delle condizioni degli instaurandi rapporti, non diversamente da quanto già attualmente accade per i lavoratori per i quali vige la richiesta nominativa.

Sul punto specifico della richiesta numerica, imposta solo per alcune categorie di lavoratori, ha rilevato che tale sistema conculca la libertà di scelta del datore di lavoro che è garanzia costituzionale, prevista, peraltro, anche dalla dichiarazione dei diritti dell'uomo e dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e si pone in contrasto con il principio dello *intuitus personae* che è fondamentale in ogni rapporto di lavoro, anche se concluso da prestatori di opera meramente manuale. Inoltre, il suddetto sistema appare anacronistico, come si desume dalle frequenti e numerose deroghe che il legislatore stesso dal 1949 ad oggi vi ha apportato, dalle richieste di modificazioni da più parti avanzate, dai rilievi sulla sua efficienza svolti anche dall'amministrazione competente.

Il giudice *a quo* ha anche osservato che negli Stati della C.E.E. la funzione pubblica del collocamento, pur essendo istituzionalmente prevista come necessaria, non preclude al datore di lavoro di scegliere il contraente nelle apposite liste nè di rifiutare motivatamente l'assunzione di colui che gli viene avviato dall'ufficio di collocamento.

Ha concluso nel senso che solo la declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme denunciate, nella parte in cui non consentono l'assunzione nominativa, può restituire alle parti contraenti la loro insopprimibile libertà di scelta, assicurando nel contempo a tutti i lavoratori pari dignità, senza arbitrarie discriminazioni nascenti esclusivamente dal tipo di mansioni.

2. — Il Pretore di Genova, con le ordinanze del 18 maggio 1979 (R.O. n. 540 e n. 541/79), nel corso di due procedimenti penali a carico di amministratori comunali, imputati della contravvenzione di cui agli artt. 81, 61 e 9 cod. pen., 33 e 38 legge 20 maggio 1970 n. 300, per avere assunto, in ipotesi nelle quali non era previsto il concorso pubblico, lavoratori salariati senza il tramite dell'ufficio di collocamento, ha denunciato, oltre i detti articoli della legge n. 264/49, anche gli artt. 7, 8, 11 e 18 della stessa legge, nonchè l'art. 34 della legge n. 300/70; ed ai già ricordati parametri ha aggiunto gli artt. 2 e 16 Cost.

Dopo avere svolto considerazioni analoghe a quelle del Pretore di Monza, il giudice *a quo* ha sottolineato che il diritto al lavoro, sancito dall'art. 4 Cost., va inteso da un lato come una pretesa positiva a che siano suscitate occasioni di lavoro e, dall'altro, come pretesa negativa dell'astensione da qualsiasi interferenza nella scelta, nel modo di esercizio e nello svolgimento dell'attività lavorativa (Corte Cost. n. 45/65).

Sicchè, non è corretto collegare al detto precetto costituzionale il sistema di collocamento apprestato dalla legge n. 264/49 in quanto esso non porta alla creazione delle suddette occasioni di lavoro ma solo alla distribuzione delle forze lavorative nell'ambito dei posti disponibili e realizza, inoltre, proprio un'interferenza incompatibile con il suddetto precetto in quanto sopprime il diritto del lavoratore di scegliere liberamente la controparte datoriale.

D'altra parte, siffatta soppressione costituisce, in violazione dell'art. 2 Cost., disconoscimento di un diritto fondamentale e conculca la personalità e la dignità sociale del singolo, essendo i lavoratori manuali non specializzati considerati alla stregua di merce fungibile.

Inoltre, nell'attuale momento storico, caratterizzato da un forte movimento sindacale e da efficienti garanzie di tutela giudiziaria dei diritti dei lavoratori, non è fondato il timore che l'avvento di un diverso sistema di collocamento possa risolversi in una causa di sfruttamento della parte contrattuale più debole.

Sotto altro aspetto, poi, il giudice *a quo*, nel denunciare l'art. 8 della legge n. 64/49 come modificato dalla legge n. 5/61, precisa che tale norma, limitando la scelta del lavoratore all'iscrizione nelle liste di collocamento di un solo comune o, comunque, entro un ambito territoriale molto limitato e contiguo al comune di residenza, viola l'art. 16 Cost. il quale garantisce la libertà di circolazione e soggiorno prevedendone possibili limitazioni solo per motivi di sanità e di sicurezza estranei ai fini della disciplina del collocamento.

Per quanto concerne la rilevanza della questione, il giudice *a quo* si limita alla mera affermazione della sua sussistenza senza esporne le ragioni.

3. — Questione identica, con ordinanza del 30 giugno 1981 (R.O. n. 639/81) è stata sollevata dal Pretore di Vigevano.

Il giudice *a quo* si limita alla pura affermazione della sua rilevanza senza alcuna motivazione.

E, per quanto concerne la non manifesta infondatezza, motiva per *relationem* rifacendosi alle ordinanze dei Pretori di Monza e di Genova.

4. — Tutte le predette ordinanze sono state ritualmente notificate e comunicate nonchè pubblicate, rispettivamente, nelle *G.U.* n. 230 del 22 agosto 1979, n. 258 del 19 settembre 1979 e n. 5 del 6 gennaio 1982.

Nel giudizio promosso con l'ordinanza n. 471/79 del Pretore di Monza, il Bertuzzi ha depositato l'atto di costituzione fuori termine limitandosi, peraltro, a svolgere considerazioni meramente adesive alle censure sollevate.

In tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri tramite l'Avvocatura dello Stato la quale ha insistito per la declaratoria di infondatezza delle questioni.

A suo parere, essa discende in gran parte dalle sentenze della stessa Corte n. 53/57 e n. 30/58 con le quali si è riconosciuto che il vigente sistema del collocamento costituisce attuazione dei principi costituzionali invocati in quanto attua una disciplina del mercato del lavoro nell'interesse delle primarie esigenze dei lavoratori.

Le differenze coi sistemi degli altri paesi, ha soggiunto, si giustificano per le condizioni del mercato del lavoro italiano, caratterizzato da un forte squilibrio tra domanda e offerta di lavoro mentre le ampie deroghe al principio della richiesta numerica risultano ampiamente giustificate dalla peculiarità dei casi per i quali sono previste.

Ha rilevato, inoltre, che non è elemento indefettibile del rapporto di lavoro, almeno nella fase della sua costituzione, l'*intuitus personae* ma esso è, semmai, desumibile dalla concreta disciplina positiva del rapporto nel suo svolgimento e, quindi, rappresenta un dato contingente, storicamente variabile e, comunque, privo di rilevanza costituzionale.

Ha rilevato, inoltre, che la richiesta numerica non compromette nè la libertà di scelta da parte del lavoratore del tipo di attività lavorativa, nè la libertà di iniziativa economica del datore di lavoro; il che appare evidente dalla natura meramente autorizzatoria dell'atto di avviamento. Anche gli eventuali effetti più pregnanti e vincolanti riconosciuti al detto atto si ricollegano all'iniziativa delle parti interessate e, cioè, da una parte all'iscrizione nelle liste di collocamento e, dall'altra, alla richiesta del datore di lavoro; l'una e l'altra sono il frutto di libere scelte delle parti che decidono di assoggettarsi ai relativi oneri per la realizzazione dei rispettivi interessi, onde non restano incise le suddette libertà.

Con specifico riguardo alle ordinanze dei Pretori di Monza e Vigevano, ha eccepito possibili ragioni di inammissibilità delle relative questioni.

#### *Considerato in diritto*

1. — È preliminare l'esame delle eccezioni di inammissibilità sollevate dall'Avvocatura dello Stato.

Per quanto riguarda l'ordinanza del Pretore di Vigevano, è stata eccepita l'impossibilità di verificare la rilevanza della questione in quanto non contiene alcun cenno della imputazione in relazione alla quale si svolgeva il giudizio *a quo* nè alcuna motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza della questione essendosi il giudice *a quo* limitato ad un puro e semplice rinvio alle ordinanze dei Pretori di Monza e di Genova.

L'eccezione è fondata.

Il Pretore remittente non ha motivato affatto sulla rilevanza della questione e, peraltro, nella ordinanza di rimessione non ha nemmeno accennato all'imputazione.

L'altro motivo posto a fondamento della eccepita inammissibilità resta assorbito.

Per quanto riguarda l'ordinanza del Pretore di Monza, la stessa Avvocatura dello Stato ha rilevato che l'imputazione riguardava l'assunzione di lavoratori senza il tramite dell'ufficio di collocamento e non le modalità del collocamento le quali, invece, costituiscono l'oggetto della censura; ha anche aggiunto che dal testo dell'ordinanza non risulta se i lavoratori fossero o meno iscritti nelle liste di collocamento o se il datore di lavoro avesse comunque interessato l'ufficio di collocamento.

L'eccezione è infondata.

Vero è che l'imputazione del giudizio *a quo* riguarda la mancata assunzione di lavoratori tramite l'ufficio di collocamento, ma è altrettanto vero che fanno parte della stessa anche le modalità con cui esso regime si attua.

Inoltre, è palesemente irrilevante l'eventuale iscrizione nelle liste di collocamento dei lavoratori assunti senza l'apposita richiesta e non risulta che il datore di lavoro abbia comunque interessato l'ufficio di collocamento.

2.1 — I giudizi di cui alle ordinanze dei Pretori di Monza (R.O. n.471/79) e di Genova (R.O. nn. 540 e 541/79) possono essere riuniti e decisi con un'unica sentenza perchè prospettano questioni in parte identiche ed in parte connesse.

2.2 — I giudici remittenti dubitano della legittimità costituzionale degli artt. 7, 11, 13, 14 e 18 della legge 29 aprile 1949 n. 264, 33 e 34 della legge 20 maggio 1970 n. 300 i quali, prevedendo il collocamento dei lavoratori come funzione pubblica ed, in particolare, la necessità dell'assunzione per il tramite degli appositi uffici e della preventiva richiesta numerica del datore di lavoro, con limitazione della possibilità di richiesta nominativa a taluni casi particolari, violerebbero:

a) l'art. 2 Cost. perchè risulterebbe disconosciuto il fondamentale diritto alla libera scelta del lavoro e conculcata la personalità e la dignità sociale del lavoratore;

b) l'art. 3 Cost. in quanto si determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento fra lavoratori per i quali è possibile soltanto la richiesta numerica e lavoratori per i quali è, invece, consentita la richiesta nominativa;

c) l'art. 4 Cost. perchè il diritto al lavoro ivi sancito implica anche la facoltà di libera scelta della controparte.

Il Pretore di Genova denuncia, altresì, come sospetto di illegittimità costituzionale anche l'art. 8 della stessa legge n. 264/1949 come modificato dall'art. 2 della legge 10 febbraio 1961 n. 5, perchè, limitandosi la scelta del lavoratore all'iscrizione nelle liste di collocamento di un solo comune o, comunque, entro un ambito territoriale limitato e contiguo al comune di residenza, risulterebbe violato l'art. 16 Cost. che garantisce la libertà di circolazione e di soggiorno.

3. — Le questioni non sono fondate.

Questa Corte, con le sentenze n. 53 del 1957 e n. 30 del 1958, ha già ritenuto la legittimità costituzionale degli artt. 8, 13 e 27 della legge n. 264 del 1949 in riferimento agli artt. 2, 3, 4 e 16 Cost. in quanto facenti parte di un sistema di disposizioni con le quali l'ordinamento, nell'interesse dei lavoratori, provvede a disciplinare, praticamente, la soddisfazione delle loro esigenze in relazione con il diritto al lavoro. Ed inoltre, ha affermato la non incidenza dell'obbligo dell'iscrizione nelle liste di collocamento sulla libertà di circolazione e di soggiorno dei lavoratori perchè il suddetto obbligo è fondato sulla necessità di regolare le possibilità concrete di assunzione al lavoro.

Queste considerazioni vanno ribadite anche alla luce delle modificazioni che il sistema ha subito da parte del legislatore negli anni successivi alle suddette decisioni.

4. — La Corte rileva, anzitutto, che il collocamento dei lavoratori nei posti di lavoro, istituito con la legge n. 264/49 che si ricollega alle convenzioni internazionali dell'epoca, è funzione pubblica esercitata dallo Stato a mezzo dei suoi appositi organi.

Esso si articola nei seguenti punti:

a) istituzione di uffici di collocamento comunali come organi degli uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione;

b) iscrizione dei lavoratori disoccupati in apposite liste secondo categorie e qualifiche professionali nel solo comune di residenza con la possibilità, in determinati casi, di estensione anche ad altri comuni;

c) obbligo del datore di lavoro, in caso di necessità di impiego di lavoratori, di rivolgersi al competente ufficio di collocamento con richieste numeriche salvo alcune eccezioni.

Ribadisce, poi, che la scelta del legislatore di siffatta disciplina, che, peraltro, è oggetto di censura solo nei due aspetti della richiesta numerica e del collegamento tra la residenza del lavoratore e l'ufficio di collocamento, ha un razionale fondamento nelle necessità di evitare l'esercizio della mediazione privata ed il danno che ne subirebbero i lavoratori inevitabilmente assoggettati a un indebito sfruttamento; di regolare il mercato del lavoro, cioè la domanda e l'offerta del lavoro; di favorire la prima occupazione e la rioccupazione dei disoccupati, secondo l'anzianità dell'iscrizione, la durata della disoccupazione ed i requisiti posseduti.

L'ingerenza dello Stato nella fase di formazione del rapporto di lavoro, anche se importa compressione di alcuni aspetti dell'autonomia privata, si giustifica anche per il rilevante interesse pubblico all'occupazione ed al controllo della domanda e dell'offerta di lavoro, per le scelte di indirizzi di politica economica collegate strettamente al processo produttivo di cui sono elementi essenziali le forze del lavoro.

Le differenziazioni del sistema del nostro paese rispetto a quello di altri paesi, specie della Comunità Economica Europea, le quali, peraltro, non hanno mai dato luogo a sostanziali controversie in sede comunitaria, trovano ampia giustificazione nelle differenti condizioni del mercato del lavoro del paese ed, in particolare, nel profondo squilibrio tra domanda ed offerta di lavoro onde la necessità di un controllo pubblico anche per prevenire ed eventualmente reprimere gli abusi e l'odioso sfruttamento del bisogno.

Certamente la richiesta numerica limita l'autonomia del datore di lavoro e la sua discrezionalità nella scelta dei lavoratori con i quali intende instaurare il rapporto di lavoro. Questo, d'altra parte, ha come elementi caratterizzanti lo *intuitus personae* e la fiducia e costituisce uno dei fattori della produzione rientrando nel rischio d'impresa al pari della realizzazione di finalità sociali e della produzione di ricchezza. E limita altresì la libertà del lavoratore di scelta della impresa e del posto di lavoro.

Ma le esigenze socio-politiche richiedono un equo contemperamento degli interessi delle parti sociali, pubbliche e private. L'evoluzione della realtà socio-economica e del mondo del lavoro, che in questa realtà ha cospicua partecipazione, hanno determinato graduali sviluppi della legislazione del lavoro ed, in particolare, anche del collocamento ordinario. Questi graduali sviluppi si erano già verificati nel nostro paese dal 1949 all'epoca dei giudizi *a quibus* e si sono verificati anche negli anni successivi con sempre maggiore incisività nel detto sistema.

5. — Invero, già nel sistema del 1949 per alcuni lavoratori era addirittura previsto (art. 11 legge n. 264/49) l'esonero dall'obbligo del collocamento. E cioè:

a) per quelli legati al datore di lavoro dal rapporto di coniugio o di parentela (parenti o affini non oltre il terzo grado);

b) per i lavoratori aventi una particolare qualifica (direttivi, di concetto o specializzati) o assunti con sistemi aperti a tutti (per es. mediante pubblico concorso) o legati da rapporti di tipo societario (compartecipazione; mezzadria; colonia parziaria) o di tipo familiare (domestici e addetti alla famiglia) o di precipua fiducia (addetti a studi professionali) o appartenenti a piccole aziende (con meno di tre dipendenti e, se rurali, con non più di sei).

Era, inoltre, ammesso (art. 11) il passaggio diretto ed immediato del lavoratore dall'azienda dove era occupato ad un'altra.

Per alcune categorie di lavoratori, per le specialità del relativo mercato, è stato addirittura previsto un diverso sistema di collocamento ordinario (per es. per i lavoratori agricoli dal d.l. 3 febbraio 1970 n. 7 conv. con modificazioni in legge 11 marzo 1970 n. 83).

Ma per quanto interessa la censura in esame l'art. 14 della legge n. 264/49 ha previsto, in alcuni casi, la richiesta nominativa. E cioè:

a) per tutti i lavoratori destinati ad aziende che non abbiano stabilmente più di cinque dipendenti e per i lavoratori destinati ad altre aziende nei limiti di un decimo, sempre che la richiesta sia per un numero di unità superiore a 9;

b) per i lavoratori di concetto e per quelli che avessero una particolare specializzazione o qualificazione;

c) per il personale destinato a posti di fiducia connessi con la vigilanza e la custodia delle sedi di opifici, di cantieri o, comunque, di beni dell'azienda;

d) per il primo avviamento di lavoratori in possesso di titoli di studio rilasciati da scuole professionali.

Inoltre, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del Lavoro, sentita la Commissione Centrale, entro un anno potevano fissarsi le qualificazioni e le specializzazioni per le quali era consentita ai datori di lavoro la richiesta nominativa.

L'art. 3, terzo comma, della legge n. 25/55 sull'apprendistato ha previsto la possibilità della richiesta nominativa per le aziende con meno di dieci dipendenti e nella misura del 25% per le aziende con più di dieci dipendenti.

È pur vero che la legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori), nell'intento di attuare una partecipazione del sindacato anche al sistema di collocamento ordinario e instaurare un controllo più attivo delle parti sociali nei processi dello impiego dei lavoratori, ha ridotto l'ambito di operatività delle richieste nominative e, per il passaggio diretto del lavoratore da un'azienda all'altra, ha richiesto il nulla osta dell'ufficio di collocamento.

Ma devesi rilevare che le norme relative (e cioè gli artt. 33 e 34 della legge n. 300/70), hanno dato luogo a problemi di interpretazione specie per quanto riguarda la sfera della loro applicazione e l'ambito della loro efficacia abrogativa delle norme precedenti (art. 14 della legge n. 264/49).

Successivamente e già all'epoca dei giudizi *a quibus* il legislatore ha effettuato altre importanti modifiche del sistema che hanno, praticamente, reso inoperanti quelle precedenti di cui alla citata legge n. 300/70. Per le necessità di superare la crisi economica che aveva colpito molti settori della vita produttiva e molte imprese, ha emanato leggi per il coordinamento della politica industriale, per la ristrutturazione e la riconversione delle aziende in crisi, per lo sviluppo di determinati settori, per l'incentivazione ed il sostegno dell'occupazione, specie di quella giovanile.

Dette leggi hanno prodotto spinte alla mobilità verticale ed orizzontale dei lavoratori, alla loro riqualificazione, alla formazione professionale; hanno creato delle nuove forme di regolamentazione del rapporto di lavoro (contratti part-time; contratti di formazione ecc.) e la maggiore diffusione di quelle esistenti fino allora, di attuazione limitata (contratti a tempo determinato, contratti stagionali ecc.).

Anche l'avvento di nuove tecnologie, le necessità di mantenere la competitività, specie internazionale, di vincere e di superare remore concorrenziali hanno determinato sostanziali modifiche del collocamento.

Le norme maggiormente incisive sul detto sistema fino allora vigente sono stati gli artt. 22, 23, 24 e 25 della legge 12 luglio 1977 n. 675. Esse hanno previsto: a) l'istituzione, in ogni Regione, di Commissioni per la mobilità della mano d'opera, al fine di accertare i prevedibili fabbisogni quantitativi e qualitativi di questa, con programmi di attività e di interventi (a livello regionale) a sostegno della mobilità dei lavoratori e per le formazioni professionali nonché per l'impiego in nuovi settori o in aziende ristrutturate o riconvertite; il tutto in coerenza ed in attuazione di piani regionali di sviluppo socio-economico; b) la formazione di elenchi del personale esuberante, per fasce professionali, categorie e qualifiche per prevedibile occupazione in altre aziende o in altri settori.

Per le aziende in crisi è stata vietata l'assunzione di lavoratori a mezzo del passaggio diretto dall'una all'altra azienda ed imposto l'obbligo della richiesta alle sezioni di collocamento con l'onere di queste ultime di trasmettere le dette richieste ai sindacati di categoria più rappresentativi a livello regionale, per darne comunicazione ai lavoratori interessati i quali, in caso di accettazione, vengono inclusi in graduatorie particolari, secondo i criteri di cui all'art. 15 della legge n. 264/49.

La dichiarazione di crisi occupazionale di aziende industriali non più in grado di mantenere i precedenti livelli di impiego ha costituito (art. 25) un canale privilegiato di avviamento al lavoro che ha portato al trasferimento di lavoratori dalle aziende in crisi ad altre non in crisi e che offrivano posti di lavoro. Tali gruppi di lavoratori sono stati anteposti ad altri in cerca di occupazione. Sono state, quindi, modificate le procedure di collocamento nell'ambito delle circoscrizioni territoriali nelle quali erano comprese le dette aziende per agevolare l'avviamento ad altra occupazione dei lavoratori dei quali era prevedibile il licenziamento.

Inoltre l'art. 8 della legge 25 marzo 1977 n. 79 ha riconosciuto il diritto di precedenza per l'avviamento al lavoro ai lavoratori che avessero prestato la loro opera nella stessa azienda a tempo determinato. La norma ha attuato l'esigenza di tutelare la professionalità e la sicurezza di vita acquisite dal lavoratore già occupato e ha creato un nuovo titolo di preferenza, e cioè la precedente occupazione.

Nè può negarsi alla attuata modifica dei criteri di precedenza nell'avvio al lavoro stabiliti dalla legge (n. 264 del 1949) una sufficiente base di razionalità.

Inoltre, l'art. 133 del T.U. sulle leggi sul mezzogiorno, che ha recepito l'art. 1 del d.l. n. 291/77, conv. con modificazioni nella legge n. 501/77, ha previsto la comunicazione da parte dei datori di lavoro agli uffici di collocamento dei nominativi dei lavoratori resisi disponibili nelle aree delle regioni del mezzogiorno a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni o di lavori relativi a programmi comunque finanziati, in tutto o in parte, dallo Stato, la loro iscrizione in una lista speciale istituita presso il detto ufficio ed il loro avviamento prima a corsi di formazione professionale e poi a posti di lavoro, con precedenza, presso le imprese che si erano giovate dei lavori sovvenzionati o comunque concernenti investimenti pubblici.

Per un altro verso, la legge 1° giugno 1977 n. 285 sulla occupazione giovanile ha previsto, per l'assunzione al lavoro, l'inserimento di giovani in liste speciali e, per quelli da 15 a 29 anni, contratti di formazione (artt. 5 e 7) e, durante la esecuzione o alla scadenza di detti contratti, l'assunzione a tempo indeterminato mediante richiesta del datore di lavoro alla sezione del collocamento con passaggi diretti ed immediati, con il solo nulla osta.

La legge n. 864 del 1977 di conv. con modificazioni del d.l. n. 706/77 ha disposto l'assunzione, in aziende con non più di tre dipendenti, di giovani iscritti nella lista speciale di cui all'art. 4 della legge n. 285/77 con richiesta nominativa del datore di lavoro.

Il d.l. n. 351/78, conv. in legge 4 agosto 1978 n. 479, ha previsto, con termine poi prorogato al 30 giugno 1980, oltre alle liste speciali per il collocamento per i giovani dai 15 ai 29 anni, la possibilità, per i datori di lavoro che occupano stabilmente non più di dieci dipendenti, assunzioni con contratti di formazione mediante richiesta nominativa, fermo restando il divieto di cui all'art. 1 della legge 9 dicembre 1977 n. 903 (discriminazioni fondate sul sesso).

La Corte rileva anche che l'ambito di applicabilità della richiesta nominativa si è successivamente ancora di più ampliato. Invero, in base all'art. 8 del d.l. n. 17 del 1983 conv. in legge n. 79/83, è consentita la richiesta nominativa di giovani dai 15 ai 29 anni con contratti a termine non superiori a 12 mesi, volti alla formazione, e la possibilità di contratti a tempo indeterminato entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, con lo stesso datore di lavoro o con altri, per attività consone alla qualificazione conseguita e, per un anno dall'entrata in vigore della legge, la possibilità, in genere, per i datori di lavoro, di effettuare per la metà richiesta nominativa di lavoratori rispetto alla richiesta numerica da effettuarsi nel corso dell'anno.

Infine, l'art. 6 della legge n. 726 del 1984, contenente misure urgenti a sostegno dell'incremento dei livelli occupazionali, ha concesso ai datori di lavoro che intendono effettuare assunzioni a tempo indeterminato, la possibilità di fare contestualmente richiesta di lavoratori per metà numerica e per l'altra metà nominativa, operando, peraltro, scelte affidate solo alla loro autonoma determinazione, senza alcun dovere di esporre i motivi della richiesta nominativa.

6. — Tuttavia, l'avvento sempre più massiccio delle nuove tecnologie, specie nel mondo del lavoro, imporrà modifiche ed innovazioni sempre più radicali e profonde di qualifiche, di categorie professionali, di tempi di lavoro, di utilizzazione del fattore umano insieme alle macchine, ed automatismi sempre più sofisticati (robot, computer, videogames ecc...); determinerà la possibilità di disoccupazioni quantitative e qualitative ed, insieme, la necessità di nuove occupazioni e di nuove forme di contrattazioni. Renderà certamente necessaria anche una più profonda e più radicale riforma del collocamento. Ma le scelte relative sono affidate più che mai alla discrezionalità del legislatore.

Fino a che sussistono la crisi economica e le esigenze del suo superamento, la necessità di equilibrare le domande e le offerte di lavoro, la necessità di una direzione statale della politica economica e dei fattori della produzione, la necessità di interventi pubblici a sostegno dei livelli occupazionali e di incentivazione dell'occupazione, specie di quella giovanile, le esigenze del mantenimento dei raggiunti livelli di socialità, peraltro costituzionalmente garantiti, delle realizzate conquiste sociali, sembra difficile instaurare un regime di piena libertà fondato sulla sola richiesta nominativa del lavoratore.

7.1 — Allo stato, non sussistono le lamentate violazioni dei precetti costituzionali e cioè degli artt. 2 e 4 in relazione all'art. 3 Cost.

Invero, l'art. 4 della Costituzione sancisce per tutti i cittadini il riconoscimento del diritto al lavoro ed il dovere per lo Stato di promuovere le condizioni che lo rendono effettivo. Esso contiene certamente l'impegno dello Stato per una politica di piena occupazione e giustifica l'intervento dei poteri pubblici per la disciplina dello impiego dei lavoratori.

Il riconoscimento esteso a tutti i lavoratori, in applicazione del principio di uguaglianza, impone di procedere ad una equa ripartizione delle occasioni di lavoro esistenti le quali non coprono tutta l'area dei lavoratori per la ben nota insufficienza dei posti di lavoro.

Lo strumento del collocamento pubblico consente di attuare la detta politica dell'occupazione nonché scelte politiche in funzione anche di altri scopi (aiuti a cittadini colpiti da calamità o da avvenimenti internazionali; inserimento dei giovani nelle attività produttive; il superamento di eventuali discriminazioni per motivi di religione, di razza, di sesso ecc...).

È intuitivo che, a tutela di interessi pubblici e di esigenze sociali, si debbano operare restrizioni (determinazione di requisiti particolari, determinazione di modi e condizioni per l'assunzione ecc...). Ciò rientra nella discrezione del legislatore con l'ovvio limite della totale soppressione o del grave affievolimento del diritto di libertà dei singoli tra cui la scelta dell'attività di lavoro.

È consentito al legislatore di accordare preferenze ad alcuni gruppi di lavoratori; formare graduatorie particolari per l'avviamento al lavoro; operare distinzioni per categorie e qualifiche professionali nell'esercizio del suo ruolo di regolatore del mercato del lavoro ma sempre nel rispetto dei limiti della ragionevolezza che la coscienza sociale impone.

7.2 — L'attuale sistema, in definitiva, non lede nemmeno la personalità e la dignità del lavoratore garantita dall'articolo 2 Cost. perchè gli assicura una tutela certa ed imparziale, impedendo contrattazioni dannose ed esose che, comunque, importerebbero lo sfruttamento del suo stato di bisogno, mentre risulta sufficientemente rispettata la sua scelta dell'attività di lavoro.

In sostanza, il lavoratore risulta garantito e sottratto ad ingiuste discriminazioni sotto la speciosa ragione di una sua incapacità o di una sua inettitudine anche presunta.

Anche al datore di lavoro è assicurata in modo sufficiente la libera scelta del lavoratore mediante la richiesta nominativa in proporzione con quella numerica. Mentre il legislatore rimane in grado di perseguire i necessari sviluppi della produzione ed i loro effetti, anche con le opportune direzioni degli interventi sulle forze del lavoro necessarie alla produzione.

8.1 — Per quanto riguarda la dedotta violazione dell'art. 16 Cost., nell'assunto che l'attuale sistema impedirebbe la libera circolazione del lavoratore nel territorio dello Stato, siccome l'iscrizione nelle liste del collocamento è limitata al solo comune di residenza, la Corte rileva anzitutto che la legge n. 264/49 consente la circolazione del lavoratore.

L'art. 11, invero, prevede il passaggio del lavoratore da un'azienda ad un'altra, anche se sita in località diversa; l'art. 15 l'assunzione di lavoratori di località viciniori sia pure con l'osservanza di criteri di proporzionalità.

Inoltre, la legge n. 5 del 1961, proprio in adempimento dell'invocato precetto costituzionale, ha abrogato le norme della legge 9 aprile 1931 n. 358 sulle migrazioni interne e la legge 6 luglio 1939 n. 1092 recante provvedimenti contro l'urbanesimo che impedivano al lavoratore in cerca di occupazione, di trasferire la propria residenza nelle località ove sussistessero migliori possibilità di trovare lavoro. Conseguentemente sono state modificate anche le norme della legge n. 264/49 (gli artt. 8 e 15 - II e III co.).

Pertanto è consentito al lavoratore, senza cambiare la propria residenza, trasferire la sua iscrizione nelle liste di collocamento dell'ufficio di altro comune capoluogo di provincia o con popolazione superiore a 20.000 abitanti o di notevole importanza industriale, situato nella stessa provincia o in altra provincia contermini, comunque, nel raggio di 150 chilometri, conservando l'anzianità di iscrizione in precedenza maturata (art. 8 legge n. 264/49 modif. dall'art. 2 legge n. 5/61).

Inoltre, agli avviamenti per determinati lavori da svolgersi in un comune possono concorrere, previa autorizzazione della Commissione di cui all'art. 25 della legge, a richiesta dell'ufficio di collocamento, lavoratori di altro comune anche di province contermini, osservati gli opportuni criteri di proporzionalità. È accordata precedenza ai lavoratori che abbiano conseguito una qualificazione professionale (art. 15 - II e III co. della legge n. 264/49 modif. dall'art. 4 della legge n. 5/61).

8.2 — Del resto, in via generale, può osservarsi che lo stesso lavoratore è libero di fissare la propria residenza in qualsiasi comune della Repubblica senza limiti, mentre non si può disconoscere la ragionevole necessità che ha determinato il legislatore ad ancorare il sistema ad un elemento certo che consentisse di individuare l'ufficio di collocamento competente a provvedere sull'avviamento del lavoratore ed esso non poteva non essere quello della residenza, con assoluta assenza dei caratteri di fissità e di definitività non sussistendo a carico del lavoratore il divieto di cambiare la sua residenza. Il criterio risponde solo a ragioni di concretezza e, siccome non è né fisso né imposto, non importa violazione dell'invocato precetto costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) *dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge 29 aprile 1949 n. 264 e dell'art. 33 della legge 20 maggio 1970 n. 300, sollevata dal Pretore di Vigevano con l'ordinanza (R.O. n. 639/81) in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 4 Cost.;*

b) *riuniti i giudizi (R.O. nn. 471, 540 e 541/79), dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 7, 8, 11, 13, 14 e 18 della legge 29 aprile 1949, n. 264, modificata dalla legge 10 febbraio 1961 n. 5, e degli artt. 33 e 34 della legge 20 maggio 1970 n. 300, sollevata dai Pretori di Monza e Genova con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento agli artt. 2, 3, 4 e 16 Cost.*

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1986.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 28 novembre 1986.

Il direttore della cancelleria: VITALE

N. 249

Sentenza 25 novembre 1986

**Artt. 35, quarto comma, 37 e 57 legge 20 maggio 1982, n. 270: Impiego pubblico - scuola - personale docente in servizio precario - immissione in ruolo - criteri - omessa disciplina di situazioni di precariato formatasi nell'anno scolastico 1981-82 - irragionevolezza (artt. 3 e 97 Cost.) - Illegittimità costituzionale parziale.**

**Artt. 35, 37, 38 e 57 legge 20 maggio 1982, n. 270: Impiego pubblico - scuola - personale docente in servizio precario - supplenti non abilitati delle classi ordinarie - criteri per l'immissione in ruolo - Trattamento deteriore rispetto ai supplenti nei corsi Cracis - irragionevolezza (artt. 3, e 97 Cost.) - Illegittimità costituzionale parziale.**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Antonio LA PERGOLA;

*Giudici:* prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO.

Ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 35, quarto comma, 37, 38 e 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270 («Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente»), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 16 maggio 1983 dal T.A.R. per il Lazio sul ricorso proposto da Roscio Laura ed altra contro il Ministero della pubblica istruzione ed altri, iscritta al n. 30 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 148 dell'anno 1984;

2) ordinanza emessa il 23 giugno 1983 dal T.A.R. per il Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto da Bozzao Paola contro il Ministero della pubblica istruzione ed altri, iscritta al n. 933 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7 bis dell'anno 1985;

3) ordinanza emessa il 13 febbraio 1984 dal T.A.R. per il Lazio su ricorso proposto da Rimini Silvana contro il Ministero della pubblica istruzione ed altro, iscritta al n. 166 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16 bis dell'anno 1985.

Visti gli atti di costituzione di Roscio Laura ed altra, di Rimini Silvana nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 28 ottobre 1986 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Uditi l'avv. Carlo Rienzi per Roscio Laura e Rimini Silvana e l'Avvocato dello Stato Mario Imponente per il Presidente del Consiglio dei ministri.

*Ritenuto in fatto*

1. — Con ordinanza del 16 maggio 1983 il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sezione III, su ricorso proposto da Roscio Laura e Maltarello Chiara Maria, e con ordinanza del 23 giugno 1983, il Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia, su ricorso proposto da Bozzao Paola, contro il Ministero della P.I. ed altri, sollevano questione di legittimità costituzionale degli artt. 35, 37 e 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270, per sospetta violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, il T.A.R. del Lazio anche con riferimento all'art. 46, secondo comma, della citata legge n. 270.

Con ordinanza del 13 febbraio 1984 il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sezione III, su ricorso proposto da Rimini Silvana, contro il Ministero della P.I. ed altro, solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 35, 37, 38 e 57 della stessa legge 20 maggio 1982, n. 270, per sospetta violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione anche con riferimento all'art. 46, secondo comma, della anzidetta legge n. 270.

2. — Le prime due ordinanze argomentano il dubbio di costituzionalità circa la trascuranza da parte del legislatore del 1982 degli insegnanti precari divenuti supplenti annuali soltanto nel 1981-82 «per le circostanze indubbiamente casuali di aver proposto domanda di partecipazione al concorso bandito con l'O.M. 30 aprile 1980, in province particolarmente affollate». Costoro, infatti, saturano la graduatoria per l'anno scolastico 1980-81, assegnati a quella dell'anno successivo, non hanno potuto ottenere che una «supplenza annuale», essendo sopravvenuto il d.l. 6 giugno 1981, n. 281, convertito nella legge 24 luglio 1981, n. 392, recante il divieto di conferimento di nuovi incarichi.

La legge n. 270 del 1982, d'altra parte, pur avendo a suo fine la sistemazione di tutti i docenti precari in servizio alla data della sua entrata in vigore, ferma le sue previsioni all'anno scolastico conclusosi sette mesi prima del 20 maggio 1982, data della sua definitiva approvazione, per i ritardi dell'iter parlamentare.

3. — L'intervento dell'Avvocatura dello Stato oppone:

a) l'ancoraggio temporale sia per il passato sia per il presente istituzionale della legge, dovuto ad una operazione di «necessaria cesura nella naturale continuità del tempo», evidentemente voluta dal legislatore;

b) la esclusione dei docenti da questo discrimine temporale (anno scolastico 1980-81) dovuta «al loro collocamento nelle graduatorie in posizione deteriore rispetto ad altri docenti forniti di maggiori titoli».

4. — Le parti private costituite, Roscio Laura e Maltarello Chiara Maria, sostengono in via preliminare che la legge n. 326 del 1984, sopravvenuta nelle more del giudizio, che prevede l'immissione in ruolo dei supplenti annuali nominati dai Provveditori agli studi nell'anno scolastico 1981-82, con il meccanismo delle graduatorie a scorrimento, non indicando alcuna data certa a decorrere dalla quale sarà effettuata la nomina in ruolo, lascia intatta la rilevanza della questione di costituzionalità, perché nell'ipotesi del suo accoglimento, l'immissione in ruolo avrebbe decorrenza certamente anteriore rispetto a quella riconosciuta una volta disposta la nomina ai sensi della legge n. 326 del 1984.

Nel merito ribadiscono: a) che per gli incaricati del 1980-81 ed i «supplenti annuali» del 1981-82 sussiste anche coincidenza di graduatorie, essendo le stesse compilate in base alla medesima O.M. 30 aprile 1980; b) che non risulta che il termine ultimo dell'anno scolastico 1980-81 sia dovuto a «libera e ponderata scelta del Parlamento»; c) che se anche ciò fosse, il legislatore incorrerebbe in arbitraria e irragionevole discriminazione tra categorie in giuridica e sostanziale identità di posizione, violando in pari tempo il principio costituzionale di eguaglianza e quello di imparzialità e di buona amministrazione.

5. — Nella terza ordinanza il T.A.R. del Lazio ritiene di dubbia comprensibilità, con riguardo agli artt. 3 e 97 della Costituzione, il trattamento di sfavore nei confronti dei supplenti non abilitati ex art. 38, primo comma, della legge numero 270 del 1982 se comparato con quello ex art. 46 riservato ai supplenti dei corsi Cracis per insegnamenti di tipo C speciale.

6. — L'Avvocatura dello Stato ritiene giustificata la previsione più favorevole della immissione in ruolo dei docenti dei corsi Cracis dalla soppressione, ex art. 47 della legge n. 270 del 1982, della scuola popolare e dalla inclusione dei compiti di istruzione degli adulti, finalizzata al conseguimento dei titoli di studio, tra i compiti istituzionali della scuola.

7. — La parte privata costituita, Rimini Silvana, svolge ampia dimostrazione della equivalenza — se non talora della qualità inferiore — dei corsi Cracis rispetto alla scuola ordinaria, tale da far considerare irragionevole un trattamento deteriore dei docenti di quest'ultima.

#### *Considerato in diritto*

1. — Le questioni sollevate sono due: a) se i supplenti annuali dell'anno scolastico 1981-82 abbiano eguale titolo degli incaricati dell'anno scolastico precedente alle procedure stabilite dalla legge 20 maggio 1982, n. 270, per la riqualificazione professionale e conseguente immissione in ruolo del personale docente in servizio precario; b) se i supplenti in servizio nella scuola ordinaria debbano ottenere parità di trattamento in ordine sempre alle procedure suddette rispetto ai supplenti nei corsi Cracis.

2. — Con le ordinanze 16 maggio 1983 del T.A.R. Lazio, Sezione III, e 23 giugno 1983 del T.A.R. Friuli-Venezia Giulia si sostiene che l'intento perseguito dal legislatore con la legge n. 270 del 1982 di evitare la formazione di nuovo precariato e di sistemare quello esistente è frustrato dalla mancata previsione, nella anzidetta legge, del precariato venutosi a costituire nell'anno scolastico 1981-82. La legge, infatti, formulata alla fine dell'anno scolastico 1980-81, per i tempi di approvazione nei due rami del Parlamento allungatisi fino all'anno scolastico successivo, con pubblicazione nel maggio 1982, ha pretermesso di disciplinare la situazione dei supplenti annuali dell'anno scolastico 1981-82. Questa omissione «non rispondente allo scopo prefissosi dal legislatore, e risalente ad una contraddizione interna della legge,

dovuta alla formazione delle suddette disposizioni in tempi cronologici distanziati, con conseguente divergenza fra l'intento programmato e risultato ottenuto», fonda il dubbio di un trattamento diseguale degli insegnanti non abilitati a seconda che abbiano ottenuto un incarico nell'anno scolastico 1980-81 — per i quali è prevista *ex art. 35* della legge numero 270 del 1982 l'ammissione alla sessione riservata degli esami di abilitazione e, una volta conseguita l'abilitazione, la immissione in ruolo *ex artt. 37 e 57* della stessa legge n. 270 del 1982, con decorrenza giuridica 10 settembre 1984 — e gli insegnanti che alla data di entrata in vigore della legge n. 270, e cioè nel maggio 1982, non avevano potuto ottenere per l'anno scolastico 1981-82 che una supplenza annuale a norma dell'art. 3, d.l. 6 giugno 1981, n. 281, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1981, n. 392, e che risultavano pertanto esclusi dai benefici della sessione riservata di abilitazione *ex art. 35* e dalla conseguente immissione in ruolo *ex artt. 37 e 57* della legge n. 270 del 1982.

Così come prospettata la questione è fondata.

Si evince dai lavori parlamentari e dal contesto delle disposizioni della legge n. 270 del 1982 che il legislatore intendeva dettare con essa una disciplina esauriente per tutte le forme di precariato esistenti alla data della sua entrata in vigore. L'anno scolastico 1980-81 vi appare infatti come termine *ad quem* solo perchè si considerava potersi con quello concludere l'iter bicamerale di approvazione.

La posizione di supplente annuale, conseguita dagli insegnanti per l'anno scolastico 1981-82, non può essere valutata come differenziata rispetto a quella di incaricato, conferita dalla stessa autorità scolastica — il Provveditore agli studi — e con gli stessi fini organizzatori ed effetti giuridici ed economici e in base ad una medesima graduatoria provinciale.

La diversità del *nomen iuris* — supplenti annuali in luogo di incaricati — non ha alcuna rilevanza data la identità della fattispecie sostanziale.

Ne consegue che la mancata previsione, nella disciplina di cui agli artt. 35, 37 e 57 impugnati della legge n. 270 del 1982, dei supplenti annuali dell'anno scolastico 1981-82 accanto agli incaricati del precedente anno scolastico 1980-1981 configura una discriminazione *ad excludendum* palesemente contrastante con lo scopo che il legislatore si era prefisso nel riordino dell'assetto del personale docente in servizio non di ruolo.

La violazione degli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione appare di tutta evidenza.

3. — Con l'ordinanza del 13 febbraio 1984 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione III, si sostiene che i supplenti non abilitati, contemplati dall'art. 38, primo comma, della legge n. 270 del 1982 quali beneficiari della riserva del 50 per cento dei posti da conferire con il primo concorso ordinario indetto dopo l'entrata in vigore della indicata legge n. 270 del 1982 ai sensi dell'art. 20 della stessa legge, riceverebbero trattamento sfavorevole se comparato a quello previsto dall'art. 46, secondo comma, della legge stessa per i supplenti dei Corsi di richiamo e aggiornamento culturale istruzione secondaria (Cracis), ai quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 34 e, rispettivamente, agli articoli 35 e 37 della legge citata, a seconda che siano abilitati o non abilitati.

Appare infatti al giudice *a quo* che «il servizio prestato dai docenti dei corsi Cracis non si rappresenta come distinto da un particolare carattere di specialità rispetto a quello reso dai docenti delle classi ordinarie, tale così da rendere particolarmente meritoria la categoria in esso impiegata e da giustificare, sul piano logico, l'equiparazione fra incarico e supplenza (purchè prestata per l'intera durata dei corsi Cracis o per 180 giorni nell'anno scolastico) ai fini del conseguimento del beneficio della sistemazione in ruolo (direttamente o per effetto della conseguita abilitazione *ex art. 35*)».

Il Tribunale amministrativo rimettente ritiene inoltre che alla luce dell'art. 46 «si rivelano lesive anche le disposizioni contenute nell'art. 38 che, mentre consentono la sistemazione dei supplenti abilitati, sia pure postergata rispetto alle immissioni in ruolo *ex art. 37* e su una percentuale dei posti disponibili, non contemplano analoga possibilità per i supplenti non abilitati con requisiti di servizio coincidenti, ancorchè condizionata al conseguimento dell'abilitazione *ex art. 35* e senza il beneficio del mantenimento in servizio fino alla nomina, analogamente a quanto disposto dall'art. 46».

Così come prospettata, la questione è fondata.

Non solo la struttura didattica dei corsi Cracis è identica a quella dei corsi scolastici ordinari, salvo l'esserne destinatari adulti e non ragazzi in età scolare, ma in base all'art. 4 d.lg. C.P.S. n. 1599 del 17 dicembre 1947 (uscito indenne dal vaglio di questa Corte con sentenza n. 62 del 22 aprile 1970), si disponeva che la nomina degli insegnanti incaricati o supplenti avesse luogo su designazione degli enti e associazioni che avessero organizzato tali corsi Cracis, prescindendo dall'ordine di collocazione nelle graduatorie provinciali. Il che dimostra *a fortiori* l'equivalenza all'insegnamento prestato nei corsi Cracis di quello esplicato nella scuola ordinaria, suffragato quest'ultimo da più esigenti garanzie di merito.

Del resto l'Amministrazione della P.I., in sede di applicazione dell'art. 46 della legge 20 maggio 1982, n. 270, ha con circolare ministeriale n. 26 del 24 gennaio 1983, n. 6982, riconosciuto la fungibilità del servizio prestato durante l'anno scolastico 1981-82 in uno dei predetti corsi Cracis con quello prestato nelle scuole secondarie statali.

La disparità di trattamento tra i supplenti non abilitati ex art. 38 e i docenti dei corsi Cracis ex art. 46 della legge n. 270 del 1982 non ha razionale giustificazione e viola il principio di uguaglianza di cui all'art. 3, primo comma, della Costituzione e quello del buon andamento e imparzialità dell'Amministrazione di cui all'art. 97, primo comma, della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi in epigrafe;*

*Dichiara la illegittimità costituzionale:*

a) degli articoli 35, quarto comma, 37 e 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270, nella parte in cui non prevedono l'estensione agli insegnanti in servizio con titolo di supplenza annuale nell'anno scolastico 1981-82 dei benefici ivi disposti per gli insegnanti in servizio con titolo di incarico nell'anno scolastico 1980-81;

b) degli articoli 35, 37, 38 e 57 della stessa legge 20 maggio 1982, n. 270, nella parte in cui non consentono ai supplenti in servizio nella scuola ordinaria di usufruire del trattamento disposto a favore dei supplenti nei corsi Cracis ex art. 46, secondo comma, della stessa legge n. 270 del 1982.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1986.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 28 novembre 1986.

Il direttore della cancelleria: VITALE

86C1120

N. 250

Sentenza 25 novembre 1986

**Art. 292 cod. proc. civ.: Processo civile - notificazione di atti al contumace - notificazione del verbale in cui si dà atto della produzione della scrittura privata nei procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al pretore e al conciliatore - omessa previsione (art. 24 Cost.) - Illegittimità costituzionale parziale.**

**Artt. 232, 293 e 140 cod. proc. civ.: Processo civile - fatti dedotti nell'interrogatorio formale del contumace - ordinanza ammissiva della prova - copia, notificata ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., non corredata dell'avviso di ricevimento della prescritta raccomandata (art. 24 Cost.) - non fondatezza della questione (sent. n. 213/1975).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Antonio LA PERGOLA;

*Giudici:* prof. Virgilio ANDRIOLI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 232, 292, 140 cod. proc. civ., combinato disposto degli artt. 215, n.1 e 192 stesso codice promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 10 maggio 1981 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra s.r.l. Gestione Impianti a Nafta e Rota Giuseppe iscritta al n. 553 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 352 dell'anno 1981;

2) ordinanza emessa il 13 luglio 1981 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Giacchin Gino e Zanchi Carlo iscritta al n. 948 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 149 dell'anno 1983.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 novembre 1986, il giudice relatore Virgilio Andrioli;  
Udito l'Avvocato dello Stato Paolo Vittoria per il Presidente del Consiglio dei ministri.

*Ritenuto in fatto*

1.1. — Con atto notificato il 18 agosto 1980 a mani della moglie convivente dell'intimato in Torino, via San Quintino 4, la Gestione Impianti a Nafta s.r.l. - premesso che durante la stagione invernale 1979/1980 aveva fornito riscaldamento nello stabile in via San Quintino n. 44, di cui faceva parte l'alloggio occupato da Rota Giuseppe, che il costo del servizio relativamente all'alloggio occupato dal Rota era di lire 187.129 che con decreto emanato su ricorso notificato il 27 febbraio 1980 al Rota ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e reso esecutivo il successivo 21 marzo, il Pretore aveva ingiunto al Rota di pagare alla società la somma di lire 108.104 con gli interessi legali, spese e onorari - convenne il Rota avanti il Pretore di Torino chiedendo, previa occorrendo ammissione delle prove per interrogatorio e testi sulle circostanze di cui in narrativa, la condanna all'immediato pagamento della residua somma di lire 78.985 oltre gli interessi dalla scadenza, spese e onorari.

All'udienza del 10 ottobre 1980, l'adito Pretore dichiarò la contumacia del Rota e ammise interrogatorio formale del medesimo sui fatti esposti nell'atto di citazione, articolati in quattro capitoli, e fissò per l'assunzione dell'incombente l'udienza del 18 dicembre 1980 ordinando la notificazione al convenuto del verbale entro il 18 dicembre 1980; notificazione effettuata sotto la data del 30 novembre 1980 ai sensi dell'art. 140 c.p.c..

All'udienza di spedizione della causa, svoltasi il 14 marzo 1981, il difensore della società attrice, il quale aveva nella comparsa conclusionale datata 13 marzo 1981 chiesto, previa occorrendo ammissione delle prove per interrogatorio e per testi sulle circostanze esposte in narrativa, condannare il Rota all'immediato pagamento della somma di lire 78.975 oltre gli interessi dalla scadenza, spese e onorari, il Pretore, alla presenza del difensore della attrice società, si riservò di decidere.

1.2. — Con ordinanza 10 maggio 1981 depositata il successivo 13 (notificata il 19 e comunicata il 26 giugno; pubblicata nella *G.U.* n. 352 del 23 dicembre 1981 e iscritta al n. 533 R.O. 1981), il Pretore ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 24 co. 2 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli articoli 232, 292 e 140 c.p.c., nella parte in cui consentono al giudice di ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio formale del contumace, ancorché la copia della ordinanza ammissiva della prova sia stata notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e non sia corredata dell'avviso di ricevimento della prescritta raccomandata.

2. — Avanti la Corte nessuna delle parti del giudizio *a quo* si è costituita; ha spiegato intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale dello Stato chiedendo con atto depositato il 12 gennaio 1982 dichiararsi manifestamente infondata la proposta questione.

3.1. — Con atto notificato il 12 dicembre 1979 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e integrato dall'avviso di ricevimento firmato dal convenuto il successivo 15, Gino Giacchin convenne avanti il Pretore di Torino Carlo Zanchi articolando tre capitoli di prova per interrogatorio formale e per testi e chiedendo dichiararsi che il sinistro stradale, di cui era stato vittima percorrendo al volante della vettura FIAT 500 TO/L 11283 la SS Venaria - Lanzo verso le 8 ant. del 4 gennaio 1979, era dovuto ad esclusiva responsabilità dello Zanchi e condannarlo a rifondergli i danni subiti nel sinistro per riparazione veicolo, mancato uso, interessi dal sinistro al saldo, il tutto nei limiti della competenza pretorile, con vittoria di spese ed onorari di causa, con sentenza provvisoriamente esecutiva e con riserva di produrre documenti e indicare testi.

All'udienza del 22 aprile 1981 l'adito Pretore, dichiarata la contumacia del convenuto regolarmente citato e non comparso, ammise le prove dedotte dall'attore e fissò all'uopo l'udienza del 23 novembre 1980, con termine fino al 26 ottobre 1980 per la notifica della suestesa ordinanza al convenuto contumace e fino a tale udienza per eventuale integrazione della lista testimoniale.

All'udienza del 26 novembre 1981 venne escusso il teste indotto dal Giacchin che depose sull'avvenuto pagamento; il difensore dell'attore produsse la constatazione amichevole di incidente firmata dallo Zanchi e dal Giacchin; a seguito di che l'adito Pretore rimise la causa sul ruolo «in quanto prima della decisione della presente controversia sia decisa pregiudizialmente dalla Corte costituzionale la questione sull'illegittimità costituzionale degli artt. 251 co. 1 e 192 (*rectius* 292) c.p.c. nella parte in cui sanciscono la presunzione di riconoscimento della scrittura prodotta in causa allorquando il contumace non ne venga messo a conoscenza o comunque non venga messo a conoscenza della produzione».

All'udienza del 2 giugno 1981 il difensore produsse il fascicolo e chiese l'assegnazione a sentenza che il Pretore dispose.

3.2. — Con ordinanza emessa il 13 luglio 1981 (pervenuta alla Corte il 23 dicembre 1982; notificata il 29 ottobre 1981 e comunicata il 22 settembre 1982; pubblicata nella *G.U.* n. 149 del primo giugno 1983 e iscritta al n. 948 R.O. 1982) l'adito Pretore ha dichiarato rilevante e, in riferimento all'art. 24 co. 2 Cost., non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 215 co.1 e 192 c.p.c. nella parte in cui tale normativa sancisce la presunzione assoluta di riconoscimento delle scritture private prodotte in corso di causa e attribuite al contumace, anche quando il contumace non ha avuto conoscenza delle scritture medesime attraverso la notificazione della copia di esse o comunque della produzione delle scritture medesime attraverso la notifica del verbale dove si dà atto della produzione.

4. — Avanti la Corte le parti del giudizio *a quo* non si sono costituite; ha spiegato intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale dello Stato chiedendo con atto depositato il 21 giugno 1983 dichiararsi non fondata la proposta questione.

5. — Alla pubblica udienza dell'11 novembre 1986 nella quale il giudice Andrioli ha svolto relazione congiunta sui due incidenti l'avv. Stato Vittoria si è soffermato sulla inammissibilità dell'incidente iscritto al n. 553 R.O. 1981 e si è rimesso agli scritti per l'incidente n. 948 R.O. 1982.

#### *Considerato in diritto*

6.1. — I due incidenti, con i quali si sospetta la incostituzionalità, per contrasto con l'art. 24 co. 2, della normativa che disciplina l'interrogatorio formale del convenuto contumace e del riconoscimento tacito della scrittura privata prodotta contro il convenuto contumace, esibiscono elementi di connessione che giustificano congiunta deliberazione.

6.2. — Sebbene gli incidenti scaturiscano da controversie di cognizione ordinaria avanti il pretore, il giudice *a quo* ha contestato la conformità all'art. 24 co. 2, per quel che attiene all'interrogatorio formale, degli artt. 140 (Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia), 232 (Mancata risposta) e 292 (Notificazione e comunicazione di atti al contumace) c.p.c. e, per quel che attiene al riconoscimento tacito della scrittura privata, degli artt. 215 n.1 (Riconoscimento della scrittura privata prodotta contro il convenuto contumace) e 292 (Notificazione di atti al contumace).

Orbene, mentre l'art. 163 n. 5 richiede che la citazione introduttiva del procedimento ordinario di cognizione avanti il tribunale contenga «l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione» e il novellato art. 413 n. 5 esige che identico sia il contenuto della domanda introduttiva di controversia individuale di lavoro, l'art. 313 co. 1 si limita a statuire che «La domanda, comunque proposta, deve contenere, oltre l'indicazione del giudice e delle parti, la esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto».

Ne segue che, mentre nel procedimento ordinario di cognizione avanti il tribunale e nelle controversie individuali di lavoro è sufficiente che l'attore ottemperi agli artt. 163 n. 5 e novellato 413 n. 5 perché, ove rimanga contumace il convenuto cui sia stato ritualmente notificata la domanda introduttiva del giudizio, la scrittura privata dall'attore prodotta si abbia per tacitamente riconosciuta, l'art. 313 co. 1 non consente di ricollegare allo scarno contenuto della domanda introduttiva del giudizio pretorile di cognizione ordinaria il tacito riconoscimento della scrittura privata da parte del convenuto contumace.

7. — Poiché l'incidente, iscritto al n. 948 R.O., è sorto da un giudizio pretorile di cognizione ordinaria, il giudice *a quo* ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 192 (*rectius* 292) e 215 n. 1, applicabili alla specie in cui la scrittura privata, della quale non si era data notizia nell'atto introduttivo, è stata prodotta nel corso del giudizio, più precisamente nell'udienza del 26 novembre 1981, successiva all'udienza del 22 aprile 1981 in cui era stata dichiarata la contumacia del convenuto, al quale la domanda introduttiva era stata notificata ai sensi dell'art. 140, il cui originale era stato integrato con l'avviso di ricevimento firmato dal convenuto medesimo.

All'adito Pretore, il quale si è limitato a ravvisare lesione del diritto di difesa in ciò che l'art. 292 non annovera tra gli atti che vanno notificati al contumace convenuto le scritture private prodotte in corso di causa e al medesimo attribuite, le quali hanno quasi sempre un valore decisivo per la soluzione della controversia civile, ha la intervenuta Avvocatura generale dello Stato obiettato che la rituale produzione della scrittura privata pone la parte contumace in condizione di conoscere la scrittura privata *ex adverso* prodotta e di disconoscere la propria sottoscrizione, se contumace in primo grado, anche nell'atto di appello e che la querela di falso è proponibile in ogni stato e grado del giudizio di merito.

8. — Nei limiti del processo pretorile di cognizione ordinaria la Corte giudica fondata la proposta questione perché la scrittura privata, le quante volte consente all'attore di adempiere all'onere della prova dei fatti costitutivi della propria domanda, non incide sul diritto di difesa del convenuto contumace in guisa meno intensa del giuramento e dell'interrogatorio formale e se l'art. 292 co. 1 non la annovera tra gli atti, di cui va data personale notizia al convenuto contumace, si è perché la disposizione è inserita nel Titolo I (Del procedimento davanti al tribunale) del quale fa parte anche l'art. 163 n. 5, né dottrina e giurisprudenza ordinaria hanno ritenuto e ritengono che l'art. 312, traverso l'art. 311 (Rinvio alle norme relative al procedimento avanti il Tribunale), possa essere integrato con l'art. 163 n. 5 perché gli atti-

coli 311 e 312 introducono il Capo I (Disposizioni comuni) del Titolo II (Del procedimento dinanzi al pretore e al conciliatore) del libro II (Del processo di cognizione) del codice di procedura civile.

Nei procedimenti limiti va la questione giudicata fondata.

9. — Al giudice *a quo* per il quale la mancata esibizione, in una con la copia dell'ordinanza ammissiva all'interrogatorio formale, dell'avviso di ricevimento della raccomandata firmato per ricezione dal convenuto contumace, suona attentato al diritto di difesa dello stesso, ha l'Avvocatura generale dello Stato obiettato che nella ordinanza di rimessione non sono esposte argomentazioni idonee a deflettere dalla sent. 15 luglio 1975 n. 213 (ribadita dalla ord. 22 giugno 1976, n. 148) con la quale la Corte ebbe a dichiarare infondata la questione di costituzionalità dell'art. 140 in riferimento ad atto introduttivo di giudizio.

Né diverso è l'avviso che la Corte giudica di esprimere nella presente vicenda perché la notificazione effettuata ai sensi dell'art. 140 si perfeziona dopo il deposito della copia dell'atto nella casa comunale e l'affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario e con la spedizione a quest'ultimo della raccomandata con avviso di ricevimento, né rilevano ai fini della perfezione della notificazione la consegna della raccomandata al destinatario e l'allegazione all'originale dell'atto dell'avviso di ricevimento perché l'affissione dell'avviso alla porta della casa d'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda è ulteriore formalità che accompagna quella del deposito della copia conforme dell'atto principale nella casa comunale.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 553 R.O. 1981 e 948 R.O. 1982,

a) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 292 c.p.c. nella parte in cui non prevede la notificazione al contumace del verbale in cui si dà atto della produzione della scrittura privata nei procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al pretore e al conciliatore, di cui al Titolo II del libro II del codice di procedura civile,

b) *dichiara* non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 232, 292 e 140 c.p.c., nella parte in cui consentono al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio formale del contumace, ancorché la copia dell'ordinanza ammissiva della prova, che sia stata notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., non sia corredata dell'avviso di ricevimento della prescritta raccomandata; questione sollevata per contrasto con l'art. 24 co. 2 Cost. con ordinanza 10 maggio 1981 del Pretore di Torino (n. 553 R.O. 1981).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1986.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 28 novembre 1986.

*Il direttore della cancelleria:* VITALE

86C1121

N. 251

*Sentenza 25 novembre 1986*

**Art. 38, terzo comma, cod. proc. civ.: Processo civile - procedimento in contumacia del convenuto - preclusione al giudice di rilevare d'ufficio la propria incompetenza per territorio (artt. 24 e 25 Cost.) - Non fondatezza della questione.**

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Antonio LA PERGOLA;

*Giudici:* prof. Virgilio ANDRIOLI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO.

Ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 38, 3 co., codice di procedura civile promossi con cinque ordinanze emesse il 28 dicembre 1984 dal Pretore di Legnano nei procedimenti civili vertenti tra S.p.a. Autoservizi Maggiore e Gallazzi Giacomo, s.n.c. Clebet, Tripicchio Amerigo, Rossi Luigi e Pisciotano Francesco iscritte ai nn. 420, 421, 422 del registro ordinanze 1985 e ai nn. 99 e 100 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella *G.U.* n. 279 *bis* dell'anno 1985 e nn. 27/1 ss e 30/1 ss dell'anno 1986;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;  
 Udito nell'udienza pubblica dell'11 novembre 1986 il giudice relatore Virgilio Andrioli;  
 Udito l'Avvocato dello Stato Paolo Vittoria per il Presidente del Consiglio dei ministri.

*Ritenuto in fatto*

1.1. — Con atto notificato il 9 ottobre 1984 la s.p.a. Autoservizi Maggiore, esercente la propria attività nel campo degli autonoleggi - premesso che aveva noleggiato per più periodi le proprie autovetture a Giacomo Gallazzi, residente in Busto Arsizio, via Meda 10, rimasto debitore di lire 155.226 - lo convenne avanti il pretore di Legnano chiedendone la condanna al pagamento del debito in una con gli interessi e la rivalutazione monetaria secondo gli indici nazionali ISTAT al saldo effettivo, le spese diritti e onorari di causa. All'udienza del 21 dicembre 1984 l'adito pretore, dopo aver verificato la ritualità della notificazione dell'atto di citazione, ha dichiarato la contumacia del Gallazzi non comparso.

1.2. — Con atti regolarmente notificati ai sensi dell'art. 140 c.p.c. il 9 ottobre 1984, la s.p.a. Autoservizi Maggiore, che aveva noleggiato autovetture alla s.r.l. Clebet di Clerici e C., con sede in Busto Arsizio, viale Duca d'Aosta 15, rimasta debitrice di lire 379.615, convenne la ora menzionata società e Giovanni Clerici, residente in Busto Arsizio, via L. Galvani 9, avanti il Pretore di Legnano per "accertato l'inadempimento della parte convenuta, condannarla al pagamento della somma di lire 379.615, oltre interessi e rivalutazione monetaria secondo gli indici nazionali ISTAT del costo della vita e oltre le spese diritti ed onorari di causa. Sentenza con clausola". All'udienza del 20 dicembre 1984 l'adito Pretore ha dichiarato la contumacia della società convenuta e non anche di Giovanni Clerici del quale non è constatata la non comparizione.

1.3. — Con, atto notificato per mezzo del servizio postale il 9 ottobre 1984 al cui originale non è allegato l'avviso di ricevimento, la s.p.a. Autoservizi Maggiore, che aveva noleggiato autovetture ad Amerigo Tripicchio, residente in Voghera, corso 24 marzo 35, rimasto debitore di lire 192.102, lo convenne avanti il Pretore di Legnano chiedendone la condanna al pagamento del debito, oltre interessi e rivalutazione monetaria secondo gli indici nazionali ISTAT del costo della vita a saldo effettivo e le spese, diritti e onorari di causa. All'udienza del 21 dicembre 1984 l'adito Pretore ha dichiarato la contumacia del Tripicchio non comparso dopo aver verificato la regolarità della notificazione dell'atto di citazione.

1.4. — Con atto regolarmente notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c., la s.p.a. Autoservizi Maggiore che aveva noleggiato proprie autovetture a Luigi Rossi, residente in Gallarate, via Grandi, rimasto debitore di lire 140.860, lo convenne avanti il Pretore di Legnano chiedendone la condanna al pagamento del debito oltre interessi e rivalutazione monetaria secondo gli indici nazionali ISTAT del costo della vita al saldo effettivo e oltre le spese, diritti e onorari di causa. All'udienza del 21 dicembre 1984 l'adito Pretore verificata la ritualità della notificazione dell'atto di citazione, ha dichiarato la contumacia del Rossi non comparso.

1.5. — Con atto, notificato per mezzo del servizio postale il 9 ottobre 1984 al cui originale non è allegato l'avviso di ricevimento, la s.p.a. Autoservizi Maggiore che aveva noleggiato proprie autovetture a Francesco Pisciotano, rimasto debitore di lire 106.093, lo convenne avanti il Pretore di Legnano chiedendone la condanna al pagamento del debito, oltre interessi e rivalutazione monetaria secondo gli indici nazionali ISTAT del costo della vita al saldo effettivo e oltre le spese, diritti ed onorari di causa. All'udienza del 21 dicembre 1984 l'adito Pretore ha dichiarato la contumacia del Pisciotano non comparso dopo aver verificato la ritualità della notificazione dell'atto di citazione.

2. — Il Pretore ha sollevato d'ufficio e dichiarato non manifestamente infondata in riferimento agli artt. 24 co. 2 e 25 co. 1 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 co. 3 c.p.c., nella parte in cui preclude al Giudice di rilevare d'ufficio la propria incompetenza per territorio nel procedimento in contumacia del convenuto.

La motivazione in diritto e il dispositivo di rimessione sono collocati in distinte ordinanze rese sotto la stessa data del 28 dicembre 1984: I) notificata il 17 e comunicata il 21 gennaio 1985; pubblicata nella *G.U.* n. 279 bis del 27 novembre 1985 e iscritta al n. 420 R.O. 1985 rimessa alla Corte nel giudizio tra la s.p.a. Autoservizi Maggiore e Giacomo Gallazzi (*supra* 1.1.); II) notificata il 17 e comunicata il 21 gennaio 1985; pubblicata nella *G.U.* 279 bis del 27 novembre 1985 e iscritta al n. 421 R.O. 1981, rimessa alla Corte nel giudizio tra la s.p.a. Autoservizi Maggiore e la s.n.c. Clebet e Giovanni Clerici (*supra* 1.2.); III) notificata il 17 e comunicata il 21 gennaio 1985; pubblicata nella *G.U.* 279 bis del 27 novembre 1985 e iscritta al n. 422 R.O. 1985, rimessa alla Corte nel giudizio tra la s.p.a. Autoservizi Maggiore e Amerigo Tripicchio (*supra* 1.3.); IV) notificata il 15 e comunicata il 21 gennaio 1986, pervenuta alla Corte il 12 febbraio 1986, pubblicata nella *G.U.* n. 27/1.a ss. dell'11 giugno 1986 e iscritta al n. 99 R.O. 1986, rimessa alla Corte nel giudizio tra la s.p.a. Autoservizi Maggiore e Luigi Rossi (*supra* 1.4.); V) notificata il 15 e comunicata il 21 gennaio 1986, pervenuta alla Corte il 12 febbraio 1986; pubblicata nella *G.U.* 30/1.a ss. del 25 giugno 1986 e iscritta al n. 100 R.O. 1986, rimessa alla Corte nel giudizio tra la s.p.a. Autoservizi Maggiore e Francesco Pisciotano (*supra* 1.5.).

3.1. — Avanti la Corte nessuna delle parti dei giudizi *a quibus* si è costituita; per il Presidente del Consiglio dei ministri ha spiegato intervento l'Avvocatura generale dello Stato argomentando e concludendo con tre atti depositati il 17 dicembre 1985 negli incidenti iscritti ai nn. 420, 421 e 422 R.O. 1985, con atto depositato il primo luglio 1986 nell'incidente iscritto al n. 99 R.O. 1986 e con atto depositato il 15 luglio 1986 nell'incidente iscritto al n. 100 R.O. 1986, per la infondatezza della proposta questione.

3.2. — Alla pubblica udienza dell'11 novembre 1986, nella quale il giudice Andrioli ha svolto congiunta relazione sui cinque incidenti, l'avv. Stato Vittoria si è rimesso allo scritto.

#### *Considerato in diritto*

4.1. — Il Pretore di Legnano, dopo aver constatato che su ognuno dei cinque giudizi sarebbe stato per territorio incompetente a conoscere delle domande proposte dalla s.p.a. Autoservizi Maggiore, ha sollevato d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 (Incompetenza) co. 3 ("L'incompetenza per territorio, fuori dei casi previsti nell'articolo 28, può essere eccepita soltanto nella comparsa di risposta o, in generale, nel primo atto difensivo del giudizio di primo grado. La eccezione si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente. Quando le altre parti aderiscono a tale indicazione, la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione dal ruolo") c.p.c., nella parte in cui preclude al Giudice di rilevare d'ufficio la propria incompetenza per territorio nel procedimento in contumacia del convenuto in riferimento agli artt. 24 co. 2 ("La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento") e 25 co.1 ("Nessuno può essere distolto del giudice naturale precostituito per legge") della Costituzione della Repubblica, sul riflesso che *a*) "in ossequio ad un elementare principio di civiltà giuridica per cui chi è convenuto deve essere posto in condizioni di agevolmente difendersi" è dettato "il principio generale di competenza territoriale" che "è dato dalla residenza, domicilio o sede della persona convenuta (artt. 18 e 19 c.p.c.)", ma le "regole di competenza territoriale possono d'altra parte essere derogate dalle parti, non coinvolgendo interessi pubblici di distribuzione di materie e funzioni tra uffici giudiziari, ma solo il privato interesse di difesa", *b*) "la connessione tra non rilevanza d'ufficio e derogabilità della competenza per territorio viene meno nel caso di contumacia del convenuto, non potendosi su di essa ragionevolmente fondare una presunzione di accettazione della competenza. Al contrario semmai proprio il mancato rispetto della regola di competenza territoriale può aver causato la contumacia, rendendo non agevole e non conveniente la difesa in giudizio in luogo diverso dalla residenza del convenuto e non determinato da altri elementi di connessione con la causa", di talché - sempre a giudizio del Pretore di Legnano - "con il meccanismo dell'art. 38 c.p.c., l'attore può arbitrariamente scegliere come luogo del giudizio una sede talmente disagiata per il convenuto da poter confidare per la sua contumacia", *c*) "analoghe considerazioni possono svolgersi in relazione al principio del Giudice naturale precostituito per legge, sancito dall'art. 25 della Costituzione".

4.2. — Dal suo canto l'Avvocatura generale dello Stato obietta al Pretore di Legnano che *a*) mere difficoltà di ordine pratico conseguenti a disposizioni di per se incensurabili possono dar luogo a questioni di legittimità costituzionale sol qualora siano tanto gravi da vanificare del tutto i diritti attribuiti dalle norme costituzionali assunte a parametro, *b*) nel caso di specie non si ravvisano conseguenze di tale natura perchè l'onere di costituirsi dinanzi ad un giudice diverso da quello di residenza, dato l'attuale grado di sviluppo delle comunicazioni, non rende eccezionalmente difficile la difesa in giudizio, *c*) l'art. 38 co. 3 c.p.c. non impedisce al contumace tardivamente costituitosi in primo grado, ancorché non rimesso in termini *ex art.* 294 c.p.c., di sollevare l'eccezione nella sua prima difesa e il contumace, rimesso in termini, è abilitato a sollevare l'eccezione d'incompetenza pure in sede di appello, *d*) pertanto, se il convenuto, insistendo nella contumacia, non si avvale di tale facoltà, sembra ragionevole vedere in siffatto atteggiamento una rinuncia alla eccezione, che non riveste significato sostanzialmente diverso da quello assegnato alla sua mancata proposizione nella prima difesa da parte del convenuto ritualmente costituitosi.

5. — L'analisi dei motivi cui il Pretore di Legnano ha affidato il sospetto di incostituzionalità dell'art. 38 co. 3 c.p.c. per contrasto con gli artt. 24 co.2 e 25 co.1 Cost. (*supra* 4.1.) ne pone in luce la inconsistenza.

Ad *a*) Non si può ravvisare in residenza, dimora e sede del convenuto l'espressione di un principio di civiltà giuridica senza ignorare altri fori che nel campo della competenza territoriale prorogabile gli si affiancano (foro facoltativo per le cause relative ai diritti di obbligazione [art. 20], foro stabilito per l'accordo delle parti [art. 28]).

Ad b) Equivoca è la illazione di contestazione della competenza del giudice adito desunta dalla contumacia del convenuto, dalla quale può pur ricavarsi l'accettazione di tale competenza, seppure non è tempo di rilevare che l'indizio peraltro tutt'altro che univoco, che si può ricavare dalla contumacia del convenuto, riflette la scarsa fiducia nella fondatezza delle proprie ragioni nel merito, che può indurre il convenuto a disertare il campo di battaglia.

Ad c) Le superiori considerazioni svolte in riferimento all'art. 245 co. 2 valgono a negare fondamento al sospetto di illegittimità dell'art. 25 co.1, a sostegno del quale il Pretore di Legnano si limita a richiamare i motivi addotti riguardo all'art. 24 co. 2, seppur non è lecito chiosare che la nozione di giudice naturale precostituito per legge nulla ha da vedere con la ripartizione della competenza territoriale tra giudici, dettata da normativa nel tempo anteriore alla istituzione del giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 co.3 c.p.c. nella parte in cui preclude al Giudice di rilevare d'ufficio la propria incompetenza per territorio nel procedimento in contumacia del convenuto, sollevata dal Pretore di Legnano in riferimento agli artt. 24 co. 2 e 25 co. 1 Cost. con le ordinanze iscritte ai nn. 420, 421 e 422 R.O. 1985 e 99 e 100 R.O. 1986.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 novembre 1986.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 28 novembre 1986

*Il direttore della cancelleria: VITALE*

86C1122

N. 252

*Ordinanza 25 novembre 1986*

**Art. 260 cod. proc. pen.: Processo penale - istanza di revoca del mandato di cattura - ordinanza di rigetto del giudice istruttore - diritto dell'imputato di proporre appello - esclusione (artt. 3 e 24 Cost.) - non applicabilità della norma censurata a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 263, secondo comma, cod. proc. pen. (sent. n. 110/1986) - Manifesta inammissibilità.**

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Antonio LA PERGOLA;

*Giudici:* prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO.

Ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 260 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 16 dicembre 1985 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Laudani Santo, iscritta al n. 412 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 34, 1ª serie speciale, dell'anno 1986;

Udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che la Corte di cassazione, con ordinanza del 16 dicembre 1985, ha denunciato, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 260 del codice di procedura penale, «nella parte in cui non riconosce all'imputato il diritto di proporre appello contro l'ordinanza del giudice istruttore con la quale è stata respinta l'istanza di revoca del mandato di cattura»;

Considerato che questa Corte con sentenza n. 110/1986 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 263, secondo comma, del codice di procedura penale (sia nel «testo sostituito in forza dell'art. 6 della legge 12 agosto 1982, n. 532», sia nel «testo sostituito in forza dell'art. 18 della legge 28 luglio 1984, n. 398»), «nella parte in cui non riconosce all'imputato il diritto di proporre appello contro l'ordinanza che rigetta l'istanza di revoca del mandato di cattura; e che, quindi, la norma denunciata più non consente l'applicazione ipotizzata e censurata dal giudice *a quo* (v. ordinanze n. 200 del 1984, n. 95 del 1983, n. 5 del 1983, n. 235 del 1982);

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 260 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 25 novembre 1986.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 28 novembre 1986.

*Il direttore della cancelleria: VITALE*

86C1123

n. 253

*Ordinanza 25 novembre 1986*

**Artt. 1 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, 28, 49 e 51 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, 4, n. 1 legge 9 ottobre 1971, n. 825 e 2195 cod. civ.: Imposta locale sul reddito - esenzione - omessa equiparazione di alcune categorie di redditi di impresa ai redditi di lavoro autonomo (artt. 3, 35 e 53 Cost.) - questione analoga ad altra già dichiarata inammissibile (sent. n. 87/1986) - Manifesta inammissibilità.**

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Antonio LA PERGOLA;

*Giudici:* prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE.

Ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 (Istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi) e 28, 49, 51 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) e 4, n. 1, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 e 2195 codice civile promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 29 ottobre 1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di Busto Arsizio sul ricorso proposto da Togni Maria Grazia, iscritta al n. 744 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13/1° s.spec. dell'anno 1986;

2) ordinanza emessa il 3 ottobre 1983 dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma sul ricorso proposto da Catarinelli Cesare contro Intendenza di Finanza, iscritta al n. 834 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 20/1° s. spec. dell'anno 1986;

3) due ordinanze emesse il 18 giugno e 24 settembre 1985 dalla Commissione tributaria di primo grado di Macerata sui ricorsi proposti da Stura Umberto e Urcia Ugo contro Ufficio II.DD. di Macerata, iscritte ai nn. 880 e 881 del registro ordinanze 1985 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 23/1° s. spec. dell'anno 1986;

4) ordinanza emessa il 13 dicembre 1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di Piacenza sul ricorso proposto da Terragni Enrico, iscritta al n. 901 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 23/1° s. spec. dell'anno 1986;

5) ordinanza emessa il 23 ottobre 1985 dalla Commissione tributaria di primo grado di Como sul ricorso proposto da Ferrari Emilio, iscritta al n. 72 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 25/1° s. spec. dell'anno 1986;

6) due ordinanze emesse il 9 ottobre 1985 dalla Commissione tributaria di primo grado di Biella sui ricorsi proposti da Cantele Giancarlo e Gianetti Loredana, iscritte ai nn. 276 e 277 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32/1° s. spec. dell'anno 1986;

7) ordinanza emessa il 10 dicembre 1985 dalla Commissione tributaria di primo grado di Macerata sul ricorso proposto da Fogante Ernesto, iscritta al n. 407 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 34/1° s. spec. dell'anno 1986;

8) ordinanza emessa il 9 luglio 1985 dalla Commissione tributaria di primo grado di Trento sul ricorso proposto da Gallinaro Paolo, iscritta al n. 463 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 34/1° s. spec. dell'anno 1986.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 29 ottobre 1984 (R.O. n. 744/1985), la Commissione tributaria di primo grado di Busto Arsizio ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, nella parte in cui non esclude dall'ILOR, così violando il principio di eguaglianza tributaria, i redditi di impresa derivanti totalmente o prevalentemente dal lavoro, quali sono i redditi dell'agente di assicurazione che operi senza organizzazione di impresa, sebbene, ad avviso del giudice *a quo*, si tratti di redditi che, pur essendo giuridicamente definiti di impresa (art. 51, secondo comma, d.P.R. n. 597 del 1973, in relazione all'art. 2195 cod.civ.), sono tuttavia privi del requisito della patrimonialità, che costituisce la *ratio* giustificatrice dell'ILOR (Corte cost. sent. n. 42 del 1980), e sono sostanzialmente assimilabili a redditi di lavoro autonomo;

Che la Commissione tributaria di primo grado di Macerata, con tre ordinanze emesse il 18 giugno 1985 (R.O. n. 880/1985), il 24 settembre 1985 (R.O. n. 881/1985) ed il 10 dicembre 1985 (R.O. n. 407/1986), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., analoga questione, impugnando l'art. 1 del d.P.R. n. 599 del 1973, gli artt. 51 e 28 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e l'art. 2195 cod.civ., nella parte in cui permettono la sottoposizione al regime dell'ILOR dei redditi dei procacciatori di affari in campo assicurativo, con lavoro autonomo non organizzato in forma di impresa;

Che la Commissione tributaria di primo grado di Roma, con ordinanza emessa il 3 ottobre 1983 (R.O. n. 834/1985), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 35 e 53 Cost., analoga questione, impugnando l'art. 1 del d.P.R. n. 599 del 1973 e l'art. 51 del d.P.R. n. 597 del 1973, nella parte in cui assoggettano ad ILOR i redditi degli agenti di commercio, i quali, pur essendo formalmente qualificati redditi di impresa, sono, in realtà, redditi di lavoro autonomo in nulla differenti da quelli dei liberi professionisti;

Che analoga questione è stata sollevata altresì: *a)* dalla Commissione tributaria di primo grado di Piacenza — con ordinanza emessa il 13 dicembre 1984 (R.O. n. 901/1985) — che ha impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., il solo art. 1 del d.P.R. n. 599 del 1973; *b)* dalla Commissione tributaria di primo grado di Como — con ordinanza emessa il 23 ottobre 1985 (R.O. n. 72/1986) — che ha impugnato, in riferimento agli stessi parametri, l'art. 1 del d.P.R. n. 599 del 1973 e gli artt. 49 e 51 del d.P.R. n. 597 del 1973; *c)* dalla Commissione tributaria di primo grado di Biella — con due ordinanze identiche in data 9 ottobre 1985 (R.O. nn. 276 e 277/1986) — che ha impugnato, in riferimento agli stessi parametri, l'art. 4, n. 1, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 e l'art. 1, secondo comma, del d.P.R. n. 529 (*rectius*: 599) del

1973; *d*) dalla Commissione tributaria di primo grado di Trento — con ordinanza emessa il 9 luglio 1985 (r.o. n. 463/1986) — che ha impugnato, in riferimento al solo art. 3 Cost., l'art. 4, n. 1, della legge n. 825 del 1971, l'art. 1, secondo comma, del d.P.R. n. 599 del 1973 e l'art. 51 del d.P.R. n. 597 del 1973;

Che in tutti i giudizi — ad eccezione di quello instaurato dalla Commissione tributaria di primo grado di Macerata (r.o. n. 407/1986) — è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, concludendo nel senso della non fondatezza, alla stregua della sentenza della Corte n. 87 del 1986;

Considerato che i giudizi possono essere riuniti in quanto in tutti è denunciata — talvolta in collegamento con altre — la medesima disposizione (art. 1 d.P.R. n. 599 del 1973) con censure sostanzialmente coincidenti;

Che, peraltro, con la recente ordinanza n. 161 del 1986, questa Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile analoga questione, richiamandosi alla precedente declaratoria di inammissibilità adottata con la sentenza n. 87 del 1986, fondata sul duplice rilievo che la Corte costituzionale «non è abilitata ad introdurre in materia — mediante pronunce di accoglimento parziale — nuove classificazioni dei tipi di reddito, interne rispetto a quelle operate o, comunque, considerate dalla legislazione tributaria»; e che «la proposta impugnativa non raggiunge il livello delle questioni di legittimità costituzionale, sottoposte al sindacato della Corte, per la semplice ragione che trattasi di un problema interpretativo», essendo in facoltà dei giudici tributari apprezzare caso per caso se i redditi in contestazione siano qualificabili come redditi di impresa oppure come redditi di lavoro autonomo;

Che, non essendo stati forniti nuovi elementi di giudizio, questa Corte ritiene di non discostarsi dalle proprie precedenti pronunce;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

*Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, 28, 49 e 51 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, 4, n. 1, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e 2195 cod. civ., sollevata in riferimento agli artt. 3, 35 e 53 Cost., con le ordinanze indicate in epigrafe.*

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 novembre 1986.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 28 novembre 1986.

*Il direttore della cancelleria: VITALE*

86C1124

N. 254

*Ordinanza 25 novembre 1986*

**Artt. 14, sesto comma, legge 30 aprile 1969, n. 153 nel testo originario e quinto comma nel testo sostituito con l'art. 26 della legge 3 giugno 1975, n. 160; 27 stessa legge 3 giugno 1975, n. 160; 19 legge 23 aprile 1981, n. 155; 3, comma tredicesimo, legge 29 maggio 1982, n. 297: Previdenza ed assistenza - limite massimo di retribuzione pensionabile - non computabilità di parte della retribuzione e dei contributi versati (artt. 3, 36, 38, 42 e 53 Cost.) - questione già dichiarata non fondata (sent. n. 173/1986) - Manifesta infondatezza.**

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Antonio LA PERGOLA;

*Giudici:* prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO.

Ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 14, sesto comma, legge 30 aprile 1969 n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), modif. dall'art. 27 legge 3 giugno 1975 n. 160 (Norme

per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale), art. 19 legge 23 aprile 1981 n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica) e art. 3, tredicesimo comma, legge 29 maggio 1982 n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 24 giugno 1984 dal pretore di Genova nel procedimento civile vertente tra Salvarezza Carlo e I.N.P.S., iscritta al n. 587 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8/I ss. dell'anno 1986;

2) ordinanza emessa il 27 aprile 1985 dal pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Scasciafratta Giancarlo ed altri e I.N.P.S., iscritta al n. 594 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 3/I ss. dell'anno 1986;

3) ordinanza emessa il 10 dicembre 1984 dal pretore di Firenze nel procedimento civile vertente tra Modena Piero e I.N.P.S., iscritta al n. 672 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 9/I ss. dell'anno 1986;

4) ordinanza emessa il 5 luglio 1985 dal pretore di Firenze nel procedimento civile vertente tra Mannucci Benincasa Mannuccio e I.N.P.S., iscritta al n. 140 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 26/I ss. dell'anno 1986;

Visti gli atti di costituzione dell'I.N.P.S. e di Mannucci Benincasa Mannuccio, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito, nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986, il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 14, comma sesto, della legge 30 aprile 1969 n. 153 nel testo originario e comma quinto nel testo sostituito dall'art. 26 della legge 3 giugno 1975 n. 160, 27 di tale ultima legge, 19 della legge 23 aprile 1981 n. 155, 3, comma tredicesimo, della legge 29 maggio 1982 n. 297; nelle parti in cui vietano, nel regime della assicurazione generale obbligatoria, di prendere in considerazione, per la quantificazione del trattamento pensionistico, le quote di retribuzione che, sebbene soggette a contribuzione, eccedono, tuttavia, un determinato limite massimo;

Che identica questione è stata già decisa da questa Corte con sentenza dichiarativa di infondatezza n. 173 del 1986;

Che con le ordinanze in epigrafe non si sollevano nuovi e diversi profili di illegittimità costituzionale, eccezione fatta per l'ordinanza del Pretore di Bologna il quale, nel censurare gli artt. 19 della legge 23 aprile 1981 n. 155 e 3, comma tredicesimo, della legge 29 maggio 1982 n. 297, ritiene altresì violato (oltre gli artt. 3, primo comma, 38 secondo comma, 36, primo comma, e 53, primo e secondo comma, Cost., con riferimento ai quali la questione di legittimità costituzionale dei così detti "tetti pensionistici" è già stata esaminata da questa Corte con la menzionata sentenza n. 173/86) l'art. 42, terzo comma, Cost., osservando al riguardo che i contributi assicurativi — siano essi versati dal lavoratore o dal datore di lavoro — costituiscono, comunque, frutto del lavoro dell'assicurato, del quale devono, pertanto, ritenersi propri, con la conseguenza che, non essendo prevista alcuna forma di restituzione dei contributi non utilizzati ai fini della liquidazione della pensione, sostanzialmente si verifica un'espropriazione senza indennizzo in danno dell'assicurato medesimo;

Che anche tale ultimo profilo di illegittimità si palesa manifestamente infondato, non ricorrendo nella specie gli estremi del fenomeno espropriativo, attesa la particolare natura del prelievo contributivo e la preminente impronta solidaristica che costituisce precipuo connotato del sistema previdenziale, sicchè non appare pertinente il richiamo del suddetto parametro costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 14, comma sesto, della legge 30 aprile 1969 n. 153 nel testo originario e comma quinto nel testo sostituito con l'art. 26 della legge 30 giugno 1975 n. 160;*

27 della stessa legge 3 giugno 1975 n. 160; 19 della legge 23 aprile 1981 n. 155; 3, comma tredicesimo, della legge 29 maggio 1982 n. 297; sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36, 38, 42 e 53 Cost., dai Pretori di Genova, Bologna e Firenze, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1986.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 28 novembre 1986.

Il direttore della cancelleria: VITALE

86C1125

n. 255

Ordinanza 25 novembre 1986

**Art. 3 legge 8 marzo 1968, n. 152: Previdenza ed assistenza - indennità premio di fine servizio - fruibilità da parte del vedovo (e non anche da parte della vedova) - condizioni (artt. 3 e 37 Cost.) - questione già dichiarata non fondata per intervenuta abrogazione della norma denunciata con legge 9 dicembre 1977, n. 903 (sent. n. 73/1985) - Manifesta infondatezza.**

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Antonio LA PERGOLA;

*Giudici:* prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO.

Ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8 marzo 1968 n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), promosso con l'ordinanza emessa il 19 aprile 1985 dal pretore di Napoli nel procedimento civile vertente tra Zannino Alberto e l'I.N.A.D.E.L., iscritta al n. 24 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 22/I ss. dell'anno 1986;

Udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che, con ordinanza del 19 aprile 1985 (R.O. n. 24/86) del Pretore di Napoli è stata sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 37 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152, che, ai fini del riconoscimento del diritto all'erogazione dell'indennità premio di fine servizio, solo per il vedovo (e non anche per la vedova), richiede le condizioni della convivenza a carico e della inabilità a lavoro proficuo ovvero il superamento del sessantacinquesimo anno di età;

Che, con sentenza del 19 marzo 1985, n. 73, questa Corte ha già dichiarato non fondata, ai sensi di cui in motivazione, la stessa questione nella considerazione che la materia è ormai regolata dall'art. 11 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 che con l'art. 19 ha abrogato la norma denunciata, sancendo il principio della completa parità tra uomo e donna ed eliminando ogni residua discriminazione;

Che la questione sollevata, che si fonda sulle stesse ragioni della precedente, risulta, pertanto, manifestamente infondata.

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 37 Cost., dal Pretore di Napoli con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1986.

(Seguono le firme)

Depositata in cancelleria il 28 novembre 1986.

Il direttore della cancelleria: VITALE

86C1126

n. 256

Ordinanza 25 novembre 1986

**Art. 2, secondo comma, lett. a) legge 12 agosto 1962, n. 1338: Previdenza ed assistenza - cumulo di trattamenti pensionistici - diritto all'integrazione al minimo della pensione di vecchiaia I.N.P.S. - criteri di esclusione - questione già dichiarata fondata (sent. n. 314/1985) - Manifesta infondatezza.**

**Art. 2, secondo comma, lett. a) legge 12 agosto 1962, n. 1338: Previdenza ed assistenza - esclusione dall'integrazione al minimo di pensione vecchiaia I.N.P.S. nei confronti di titolari di pensioni estere - questione già dichiarata non fondata (sent. n. 34/1981) - Manifesta infondatezza.**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Antonio LA PERGOLA;

*Giudici:* prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO.

Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1962, n. 1338 («Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti»), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 29 novembre 1985 dal Pretore di Siracusa nel procedimento civile vertente tra Fazzino Franceschina e I.N.P.S., iscritta al n. 36 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 24, 1ª serie speciale, dell'anno 1986;

2) ordinanza emessa il 19 luglio 1985 dal Pretore di Messina nel procedimento civile vertente tra Lembo Francesca e I.N.P.S., iscritta al n. 171 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 26, 1ª serie speciale, dell'anno 1986;

3) ordinanza emessa il 20 maggio 1985 dal Pretore di L'Aquila nel procedimento civile vertente tra Fraternali Ave e I.N.P.S., iscritta al n. 203 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 28, 1ª serie speciale, dell'anno 1986;

4) ordinanza emessa il 25 ottobre 1985 dal Pretore di Firenze nel procedimento civile vertente tra Viti Rolando e I.N.P.S., iscritta al n. 332 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 34, 1ª serie speciale, dell'anno 1986;

Visti gli atti di costituzione di Fazzino Franceschina, dell'I.N.P.S. e di Fraternali Ave;

Udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che i Pretori di L'Aquila e di Siracusa, con ordinanze rispettivamente del 20 maggio e del 29 novembre 1985, hanno denunciato l'illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dell'art. 2, secondo comma, lett. *a*), della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (recante disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria), nella parte in cui esclude il diritto all'integrazione al minimo della pensione di vecchiaia I.N.P.S. per chi sia già titolare di una pensione diretta a carico del fondo di previdenza dell'I.N.A.I.L. o di quello previsto per i dipendenti delle Camere di commercio, qualora per effetto del cumulo il pensionato fruisca di un trattamento complessivo superiore al minimo garantito;

che analoghe questioni sono state sollevate dal Pretore di Messina, con ordinanza del 19 luglio 1985 (con riguardo alla non ammessa integrazione al minimo della pensione di reversibilità I.N.P.S. nei confronti di titolare di altra pensione di reversibilità a carico dello Stato), e dal Pretore di Firenze, con ordinanza del 25 ottobre 1985 (con riguardo ad una supposta esclusione dell'integrazione al minimo di pensione vecchiaia I.N.P.S. nei confronti di titolare di pensione diretta a carico del sistema previdenziale svizzero);

che nei due giudizi introdotti con le ordinanze dei Pretori di L'Aquila e di Siracusa si sono costituite le parti private, Ave Fraternali e Franceschina Fazzino, insistendo per la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma impugnata e richiamandosi alle precedenti pronunce della Corte;

Considerato che i giudizi stessi vanno decisi congiuntamente;

che la norma impugnata è già stata dichiarata illegittima, sotto ogni profilo, con precedente sentenza n. 314 del 3 dicembre 1985;

che, inoltre, la stessa questione sollevata dal Pretore di L'Aquila ha formato oggetto, sotto identici profili, di due precedenti ordinanze di questa Corte nn. 93 e 206 del 1986;

che, infine, la questione proposta dal Pretore di Firenze è stata già decisa con la sentenza n. 34 del 12 febbraio 1981, che ne ha dichiarato l'infondatezza in quanto — alla luce della costante giurisprudenza dei giudici ordinari — il lamentato divieto di cumulo non riguarda comunque le forme di previdenza previste da ordinamenti stranieri, ma soltanto quelle disposte dal sistema previdenziale italiano;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, lett. a), della legge 12 agosto 1962, n. 1338, sollevate con le ordinanze dei Pretori di L'Aquila, Siracusa e Messina indicate in epigrafe e già decise con la sentenza n. 314/1985;*

*dichiara altresì manifestamente infondate la questione di illegittimità costituzionale sollevata, in ordine alla stessa norma, dal Pretore di Firenze con ordinanza del 25 ottobre 1985, e già decisa con la sentenza n. 34/1981, che ne ha dichiarato l'infondatezza.*

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 25 novembre 1986.

(Seguono firme)

Depositata in cancelleria il 28 novembre 1986.

*Il direttore della cancelleria: VITALE*

86C1127

N. 257

*Ordinanza 25 novembre 1986*

**Art. 10 r.d. 4 maggio 1925, n. 653: Istruzione pubblica - iscrizione degli studenti - divisione in «zone» degli istituti scolastici (artt. 3 e 34 Cost.) - impugnativa di atto privo di forza di legge - Manifesta inammissibilità.**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Antonio LA PERGOLA;

*Giudici:* prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO.

Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 del r.d. 4 maggio 1925, n. 653 («Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione»), promosso con ordinanza emessa il 27 dicembre 1985 dal Pretore di Castiglione del Lago nel procedimento civile vertente tra Pazzaglia Lanfranco ed altro ed il Ministero della pubblica istruzione, iscritta al n. 134 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 22, I<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che il Pretore di Castiglione del Lago, con ordinanza del 27 dicembre 1985, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, secondo comma, e 34 della Costituzione, dell'art. 10 del r.d. 4 maggio 1925, n. 653 (regolamento degli istituti medi di istruzione), nella parte in cui, prevedendo la divisione in «zone» degli istituti scolastici agli effetti delle iscrizioni degli studenti, viene a comprimere «di fatto» la libera determinazione dei genitori nella scelta della sede di scuola media cui iscrivere i propri figli;

Considerato che l'atto normativo, di cui fa parte la norma impugnata, non ha forza di legge — alla stregua della costante giurisprudenza di questa Corte — trattandosi di un decreto che contiene, come espressamente dichiarato nella premessa, un regolamento di esecuzione, approvato in applicazione del r.d. 6 maggio 1923, n. 1054, dopo che il Consiglio dei ministri aveva udito il parere del Consiglio di Stato;

che la questione proposta è pertanto manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del r.d. 4 maggio 1925, n. 653, sollevata dal Pretore di Castiglione del Lago, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 34 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 25 novembre 1986.

(Seguono firme)

Depositata in cancelleria il 28 novembre 1986.

*Il direttore della cancelleria: VITALE*

86C1128

N. 258

*Ordinanza 25 novembre 1986*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - legge regionale 2 novembre 1978: Regione Liguria - turismo ed industria alberghiera - riordinamento del settore e scioglimento degli enti provinciali per il turismo - ricorso dello Stato - sopravvenuta legge statale 17 maggio 1983, n. 217 - definizione dei principi fondamentali in materia - Cessazione della materia del contendere.**

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Antonio LA PERGOLA;

*Giudici:* prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO.

Ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata il 7 dicembre 1977 e riapprovata il 2 novembre 1978 dall'Assemblea regionale della Liguria, avente per oggetto («Riassetto dell'organizzazione periferica del turismo della Regione Liguria e delega agli Enti locali di funzioni amministrative regionali in materia di turismo e industria

alberghiera»), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 18 novembre 1978, depositato in cancelleria il 28 successivo ed iscritto al n. 32 del registro ricorsi 1978;

Visto l'atto di costituzione della Regione Liguria;

Udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che, con ricorso del 17 novembre 1978, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 117, 128 e 81 della Costituzione, della legge della Regione Liguria 7 dicembre 1977 e riapprovata il 2 novembre 1978 (recante norme sul «riassetto dell'organizzazione periferica del turismo e delega agli enti locali di funzioni amministrative regionali in materia di turismo e industria alberghiera»), nella parte in cui:

a) sopprime gli Enti provinciali per il turismo (E.P.T.) di Genova, Imperia, La Spezia e Savona, già istituiti con legge dello Stato (art. 1);

b) dispone il passaggio ai Comuni della Regione del personale degli E.P.T. soppressi (art. 3);

c) non prevede la presenza nel collegio dei revisori dei conti dei nuovi enti turistici istituiti dalla Regione di un rappresentante del Ministero del tesoro (art. 12);

d) omette di determinare il compenso dei revisori stessi (art. 12 cit.);

che la Regione Liguria si è costituita in giudizio, in persona del Presidente della Giunta regionale, assumendo l'infondatezza della questione sollevata in quanto la materia «turismo» rientra nella competenza legislativa primaria delle Regioni, tanto che l'art. 1 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6, aveva trasferito gli E.P.T. alle Regioni; l'art. 13 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, aveva compreso tra le funzioni regionali l'istituzione, il controllo e la soppressione degli enti pubblici operanti nelle materie trasferite alle Regioni; la legge 23 febbraio 1978, n. 38, aveva infine previsto la possibilità della soppressione degli E.P.T. con legge regionale;

Considerato che la sopravvenuta legge statale 17 maggio 1983, n. 217 (legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica), espressamente destinata a definire i principi fondamentali in materia di turismo e industria alberghiera (art. 1), dispone che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano «provvedono alla costituzione di Aziende di promozione turistica (APT), quali organismi tecnico-operativi e strumentali muniti di autonomia amministrativa e di gestione» (art. 4, comma primo), prevedendo altresì che «con lo scioglimento degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo il relativo personale confluisce nel ruolo unico regionale», venendo destinato «con legge regionale agli organismi ai quali sono state attribuite o delegate le relative funzioni» (art. 4, penultimo e ultimo comma);

che una successiva legge della Regione Liguria del 21 luglio 1986, n. 15 (*Gazzetta Ufficiale* n. 39, terza serie speciale, 4 ottobre 1986) stabilisce che fino a quando con legge regionale non sarà disposta la destinazione del personale degli E.P.T., a seguito della soppressione di tali enti ai sensi dell'art. 4 della legge citata n. 217 del 1983, le Province esercitano le funzioni delegate avvalendosi degli uffici degli enti stessi (art. 8);

che, pertanto, in seguito all'entrata in vigore della nuova legge dello Stato, è cessata la materia del contendere essendo venuto meno ogni interesse all'oggetto del giudizio (come dimostrato dalla stessa legge regionale della Liguria n. 15/1986 ora citata), in quanto l'intera materia è ormai disciplinata secondo i principi fondamentali della legge-quadro, che ha operato direttamente la soppressione degli enti oggetto della norma regionale impugnata.

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri col ricorso di cui in epigrafe (reg. ric. n. 32/1978).*

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 25 novembre 1986.

(Seguono firme)

Depositata in cancelleria il 28 novembre 1986.

*Il direttore della cancelleria: VITALE*

## ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

*Ordinanza emessa il 22 maggio 1986 dal tribunale amministrativo regionale per la Lombardia sul ricorso proposto dalla S.p.a. Manifattura A. Randi e figli contro il comune di Busto Arsizio (Reg. ord. n. 680/1986).*

Artt. 7, nn. 2, 3 e 4, e 40 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e 2, primo comma, della legge 19 novembre 1968, n. 1187: Urbanistica - vincoli di inedificabilità o preordinati all'esproprio - dimensioni del potere planificatorio secondo il « diritto vivente » - possibilità di provvedimenti che, reiterati, riproducano indefinitamente vincoli già prorogati e scaduti - contrasto con i principi affermati nelle sentenze nn. 55/1968 e 92/1982 (artt. 3 e 42 Cost.).

### IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1137/1985 proposta dalla Manifattura Antonio Randi e figli - S.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Luigi Scrosati ed elettivamente domiciliata presso questi, in Milano, via Sacchi, 7, contro il comune di Busto Arsizio, costituitosi in giudizio rappresentato e difeso dagli avvocati prof. Umberto Pototschnig e Pier Antonio Introini ed elettivamente domiciliato presso il primo, in Milano, via Caradosso, 11, per l'annullamento del provvedimento del comune di Busto Arsizio n. 8138 del 22 dicembre 1984 con il quale è stata sospesa ogni determinazione in ordine alla richiesta di concessione edilizia avanzata dalla ricorrente; della deliberazione del 19 novembre 1984, n. 700, di adozione della variante al piano regolatore generale 1975;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune intimato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito, alla pubblica udienza del 22 maggio 1986, il relatore dott. Giuseppe Romeo;

Uditi, altresì, l'avv. C.L. Scrosati e Annarosa Corselli per la ricorrente; l'avv. prof. Umberto Pototschnig e Pier Antonio Introini per il resistente;

### FATTO

La Manifattura Antonio Randi e figli - S.p.a. è proprietaria in Busto Arsizio dei terreni di cui ai mappali 1465 e 310 su cui insiste la Manifattura stessa, con aree a parcheggio.

In riferimento a detti terreni la Manifattura Randi ha proposto ricorso avanti al tribunale regionale amministrativo della Lombardia (n. 1127/1978) avente per oggetto l'annullamento delle delibere del consiglio comunale e della giunta regionale relative alla adozione e approvazione della variante generale al p.r.g., ossia delle delibere del consiglio comunale 3 gennaio 1975, n. 1, 31 gennaio 1977, n. 13, e della delibera della giunta regionale 16860 del 30 maggio 1978.

Infatti, con la variante del 1975 i terreni in questione erano stati assoggettati al vincolo di F2/C (verde pubblico con le relative attrezzature: A) scala di quartiere urbana; B) a scala territoriale).

Con sentenza del tribunale regionale amministrativo della Lombardia, decisa nella camera di consiglio del 28 novembre 1984 e depositata in segreteria il 20 dicembre 1984, il menzionato ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo divenuti inefficaci, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge 19 novembre 1968, n. 1187, i vincoli imposti nel 1978, con la variante al p.r.g. del 1975, e quindi a far data dal 26 agosto 1983.

Prima di conoscere tale decisione del tribunale regionale amministrativo, la Manifattura Antonio Randi e figli - S.p.a. ha chiesto all'amministrazione comunale un certificato d'uso.

Questa ha rilasciato il certificato non tenendo conto della decadenza dei vincoli e certificando invece che le aree in questione erano soggette alle disposizioni di cui al vincolo F2/C.

Avverso tale certificato la Manifattura Antonio Randi e figli ha proposto ricorso n. 696/1984 tutt'ora pendente.

Successivamente all'emissione di codesto certificato d'uso, la odierna ricorrente ha presentato il 19 marzo 1984 una domanda di concessione per la realizzazione di un fabbricato per la attività produttiva in via C. Ferrini / via Tognolo, al mappale 310.

L'amministrazione comunale, si è pronunciata sulla domanda di concessione solo in data 22 dicembre 1984, con la comunicazione del seguente tenore: « Sentito il parere dei competenti uffici della commissione edilizia, comunica che, contrastando detto intervento previsto con la variante di p.r.g. (sub area F2/C verde pubblico quartierale e urbano) adottata il 19 novembre 1984 con deliberazione n. 700 del consiglio comunale, terrà in sospenso ogni determinazione in proposito ai sensi delle vigenti leggi di salvaguardia ».

Avverso tale determinazione, nonché avverso la deliberazione del consiglio comunale 9 novembre 1984, n. 700, di adozione della variante di p.r.g., insorge la ricorrente deducendo i seguenti motivi:

1. — Quanto al provvedimento 22 dicembre 1984 con cui si sospende ogni determinazione in ordine alla richiesta concessione edilizia:

a) eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento.

L'amministrazione comunale ha trattenuto per nove mesi la richiesta concessione edilizia, solo per attendere l'approvazione di una nuova variante al piano regolatore;

b) violazione di legge e difetto di motivazione.

L'amministrazione comunale era già dall'inizio a conoscenza dei presupposti di fatto e di diritto per il rilascio della concessione edilizia, per cui il suo comportamento è stato dettato da un grave eccesso di potere.

2. — Quanto alla delibera n. 700 del consiglio comunale di adozione della nuova variante al p.r.g.:

a) violazione di legge, eccesso di potere per illogicità e difetto dei presupposti e della motivazione.

A giustificazione della necessità dell'adozione della variante, il comune di Busto Arsizio ha indicato la necessità di coprire il vuoto creatosi per effetto della decadenza dei vincoli (così testualmente il capo dell'ufficio tecnico) a seguito dell'applicazione dell'art. 2, primo comma, della legge 14 gennaio 1968, n. 1187.

Il vero intento dell'amministrazione non è quindi quello di vincolare aree che abbiano una effettiva vocazione a una funzione pubblica, bensì quello di sottoporre a salvaguardia un insieme di aree delle quali vuole semplicemente bloccare il relativo *jus aedificandi*.

Vi è dunque una sola, precisa volontà di « bloccare di nuovo tutto il territorio comunale » nell'attesa di una disciplina che l'amministrazione nel contempo ha già deciso di dare al territorio del comune di Busto Arsizio.

L'amministrazione comunale ha perciò adottato una variante per fini diversi da quelli per i quali un tale provvedimento avrebbe dovuto essere adottato;

b) violazione di legge con riferimento alla L.U. n. 1187/1968, alla legge urbanistica ed eccesso di potere.

L'esistenza di una legge che dispone che i vincoli abbiano una efficacia di cinque anni impegna l'amministrazione nell'ambito di questi cinque anni a procedere alla realizzazione delle destinazioni impresse con i vincoli medesimi.

3. — Eccesso di potere per travisamento dei fatti e in particolare per difetto dei presupposti e degli elaborati del p.r.g.

Il desiderio dell'amministrazione di riconfermare i vincoli divenuti inefficaci ha determinato l'amministrazione ad adottare una variante del tutto « improvvisata », priva dei minimi presupposti formali e di studio.

Manca anche la firma di un progettista alla cui paternità si debba fare risalire il disegno della variante.

4. — Violazione di legge e in particolare della legge regionale 12 marzo 1984, n. 14: la variante al p.r.g. non è corredata della scheda di controllo regionale.

5. — Eccesso di potere sotto il particolare profilo del travisamento dei fatti e del difetto di motivazione per essere state vincolate « aree per attrezzature ed impianti di interesse generale non comprese nella zona F non concorrenti alla formazione degli standards urbanistici ».

6. — Violazione di legge ed in particolare dell'art. 19 della legge regionale n. 51/1975, perché non può condividersi il calcolo della capacità insediativa teorica.

Si è costituito il comune di Busto Arsizio chiedendo la reiezione del ricorso.

All'udienza le difese delle parti hanno ulteriormente illustrato le rispettive tesi.

## DIRITTO

1. — Il ricorso è diretto a contestare la legittimità della deliberazione di adozione della variante al piano regolatore generale del comune di Busto Arsizio che, tra l'altro, reitera il vincolo (F2/C) ormai scaduto sulla area di proprietà della ricorrente.

2. — Questa sezione con sentenza parziale in pari data ha disatteso tre motivi di ricorso avverso la deliberazione di adozione della variante al piano regolatore di Busto Arsizio, ritenendo non sussistente la violazione della normativa generale sul dimensionamento degli standards e sul calcolo della capacità insediativa teorica.

L'esame va ora portato sui primi tre motivi di ricorso con i quali si contesta la legittimità dell'impugnata variante sotto il profilo della violazione di legge ed eccesso di potere, del difetto dei presupposti, in quanto l'amministrazione si sarebbe determinata all'adozione della variante per « la necessità di coprire il

vuoto creatosi per effetto della decadenza dei vincoli a seguito dell'applicazione dell'art. 2, primo comma, della legge n. 1187/1968 » e non per « l'effettiva vocazione di dette aree a questa o a quella funzione pubblica o privata », risultando così la discussa variante « improvvisata ».

Le censure, che possono essere congiuntamente trattate, sono infondate.

La ricorrente non contesta il potere del comune di Busto Arsizio di rinnovare i vincoli divenuti inefficaci per decorso del termine di cinque anni dalla data di approvazione del piano regolatore generale (art. 2 della legge n. 1187/1968), ma assume che nella specie mancherebbe una « congrua e specifica motivazione » sulla necessità di procedere alla reiterazione degli stessi vincoli ormai decaduti.

L'amministrazione, dunque, si sarebbe determinata alla adozione della variante al solo fine di « sottoporre a salvaguardia un insieme di aree » — prive di una specifica vocazione — e di « bloccare il relativo *ius aedificandi* ».

Tale intento sarebbe palesato dal « documento approvato all'unanimità » dalla commissione edilizia nella seduta del 21 giugno 1984, ove — proprio a seguito dell'esame dell'istanza di concessione edilizia avanzata dalla ricorrente — viene manifestata la preoccupazione della « grave compromissione delle aree vincolate » e conseguentemente si invita l'amministrazione « all'adozione di quegli accorgimenti che altre città stanno tempestivamente adottando ».

Ecco perché — continua la ricorrente — la variante impugnata non solo sarebbe « improvvisata » ma addirittura sprovvista della firma di un progettista.

3. — Occorre riconoscere che il comune di Busto Arsizio si è determinato all'adozione della variante al piano regolatore generale a seguito della intervenuta decadenza dei vincoli da questo imposti.

Questa circostanza però, lungi dall'assurgere — come pretende la ricorrente — ad elemento sintomatico di eccesso di potere, giustifica l'esercizio del potere pianificatorio dell'amministrazione che, di fronte ad un piano divenuto parzialmente inoperante, doveva necessariamente provvedere all'integrazione di questo per garantire che l'originario disegno urbanistico non fosse sconvolto da una — sia pure ristretta — possibilità di edificare sulle aree già gravate da vincoli e per assicurare la dotazione minima di standards, compromessa dalla difficoltà di reperire altre aree nel tessuto cittadino.

Chiarito, dunque, che l'amministrazione si è mossa nell'esclusivo interesse pubblico e non per pregiudicare questa o quella posizione dei privati che da una decadenza dei vincoli potevano sperare nel recupero di una residua capacità edificatoria, rimane da considerare — sempre nei limiti di un sindacato di legittimità — la ragionevolezza delle scelte urbanistiche operate dall'amministrazione medesima e valutare così se la variante sia « improvvisata, priva del tutto dei minimi presupposti formali e di studio ».

Tali affermazioni non sono da condividere. Ed invero, diversamente da quanto affermato dalla ricorrente, tutti gli elaborati tecnici della variante sono stati firmati dal dott. arch. Luigi Ciapparella, ingegnere capo del comune (cfr. doc. n. 5 prodotto dall'amministrazione resistente). La relazione tecnica inoltre, sulla premessa dell'« esperienza acquisita di gestione di piano, soprattutto in sede di attuazione programmata (p.p.a.), dell'evolvere delle condizioni e delle esigenze della città nei settori della residenza, del produttivo e del terziario », dà atto degli obiettivi che si intendono perseguire con la variante e delle modifiche ed integrazioni che questa apporta al p.r.g.

Queste sono state individuate nelle « modifiche e integrazioni di zonizzazione, nella previsione di un insieme organico di aree e servizi, ivi compreso l'assetto viario e delle linee di comunicazioni, nelle modifiche ed integrazioni alle N.T.A. ».

L'amministrazione, dunque, nella redazione della variante in questione (strumento di carattere generale le cui previsioni peraltro non necessitano di una motivazione ulteriore rispetto agli elaborati allegati al piano) non solo si è attenuta a criteri logici (cfr. la menzionata relazione tecnica), ma si è data carico di effettuare delle scelte che risultassero armonizzate con la precedente gestione (e attuazione) del piano, provvedendo al contempo a doverosamente integrare quelle previsioni che, pur necessarie ad un organico disegno urbanistico, erano divenute inefficaci per decorso del limite temporale di cui all'art. 2 della legge n. 1187/1968.

4. — La definizione in senso negativo delle doglianze ora ricordate conduce, peraltro, il collegio a prospettarsi di ufficio la questione di legittimità costituzionale degli artt. 7 (nn. 2, 3 e 4) e 40 della legge numero 1150/1942 in relazione all'art. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187, per contrasto con l'art. 42, terzo comma, della Costituzione nella parte in cui la menzionata normativa stabilisce il solo termine di efficacia dei vincoli urbanistici, senza conformare il potere pianificatorio a quelle condizioni (« la proprietà privata non può rimanere indefinitamente gravata (senza indennizzo) da un vincolo, il quale per lo stato di incertezza che crea incide profondamente sul complesso di facoltà consentite dalla legge al titolare del diritto ») che la Corte costituzionale con la ben nota sentenza n. 55/1968 e con la successiva n. 92/1982, ha ritenuto necessarie per la compatibilità del sistema dei vincoli con l'art. 42, terzo comma, della Costituzione.

Non sembra debbano sussistere dubbi in ordine alla proponibilità d'ufficio di tale questione: questa infatti concerne la normativa sulla base della quale il provvedimento risulta adottato ed alla quale la ricorrente si richiama nelle sue censure sia pure al diverso fine di denunciarne la violazione da parte dell'atto

impugnato. La giurisprudenza è, comunque, nel senso di ritenere che nel giudizio di impugnazione dell'atto, il giudice può proporsi d'ufficio la questione di costituzionalità alla duplice condizione — sussistente nella specie — che il ricorso sia ammissibile e che la norma, sospettata *ex officio* di incostituzionalità, risulti coinvolta nella doglianza avanzata dalla ricorrente (sia pure, ripetesi, la censura proposta — come nella specie — al solo fine di denunciare la violazione della stessa norma da parte dell'atto impugnato).

Chiarito così — ai fini della rilevanza della questione — la sua ammissibilità nell'ambito del presente giudizio, va rilevato che la questione stessa si appalesa non manifestamente infondata.

L'attuale normativa invero non consente di porre in dubbio l'esistenza del potere dell'amministrazione comunale di reiterare i vincoli alla scadenza del termine quinquennale di cui all'art. 2, secondo comma, della legge n. 1187/1968. Questo non ha, infatti, come termine di riferimento il potere pianificatorio, bensì attiene alla esclusiva disciplina temporale del vincolo: la formulazione letterale (« le indicazioni ... perdono efficacia ») sotto questo profilo è inequivoca e non consente di effettuare alcuna trasposizione dal piano della efficacia del vincolo al piano dell'esistenza del potere pianificatorio. D'altronde l'interesse pubblico connesso allo svolgimento del potere pianificatorio non ammette la configurazione di un potere che si consuma per decorso di termini.

Che tale normativa costituisca il c.d. diritto vivente nel complesso quadro della legislazione in materia, è stato di recente affermato — come è noto — dalla Corte costituzionale che, dopo aver negato che la legge n. 10/1977 abbia voluto regolare la materia dei vincoli urbanistici, ha individuato appunto nella legge numero 1187/1968 uno dei cardini dell'attuale sistema pianificatorio, escludendo al contempo l'incostituzionalità di quest'ultima legge in relazione alla non prevista improrogabilità del termine di cinque anni dell'efficacia dei vincoli; ciò sulla base di due argomentazioni che non toccano la sostanza del problema che si vuole prospettare:

1) una espressa previsione dell'improrogabilità sarebbe stata inutile perché superabile da una legge successiva con la quale si fosse disposta la proroga del termine;

2) un tale divieto non sarebbe giustificato logicamente perché la realtà sociale può imporre l'emana-zione di una legge di proroga « soggetta, peraltro, al controllo della Corte costituzionale sotto il profilo della arbitrarietà e irrazionalità in relazione agli artt. 3 e 42, terzo comma, della Costituzione ».

La materia in esame — conclude la Corte — « conformemente alla dec. n. 55/1968 » rimante regolata dalla legge n. 1187/1968.

Questa legge viene, quindi, ritenuta conforme alla *ratio* della più volte richiamata sentenza n. 55/1968 perché impedirebbe che « la proprietà rimanga indefinitamente gravata (senza indennizzo) » da un vincolo sostanzialmente espropriativo.

L'art. 2, primo comma, della legge n. 1187/1968, infatti, stabilisce che « le indicazioni di piano regolatore, nella parte in cui incidono su beni determinati ed assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati all'espropriazione od a vincoli che ne comportino l'inedificabilità, perdono efficacia qualora entro « cinque anni ... ». Se non che — ed è questo il *quid novi* della questione prospettata — tale limitazione temporale colpisce soltanto l'esplicitazione di un potere che si realizza nell'apposizione di un vincolo che è destinato a perdere efficacia ove si verificano le condizioni poste dalla legge n. 1187/1968, ma non dimensiona il potere pianificatorio che nella sua proiezione dinamica è in grado di riprodurre indeterminatamente i vincoli decaduti, con ciò determinando quella situazione di incertezza che la menzionata legge n. 1187/1968 ha cercato di eliminare per rendere compatibile con la Costituzione l'imposizione dei vincoli. Il dinamismo di un potere che reitera i vincoli con segmenti provvedimenti consecutivi nel tempo è, infatti, idoneo a creare, sia pure attraverso un'attività « frazionata » secondo le scadenze temporali della più volte richiamata legge n. 1187/1968, una continuità di regime vincolistico della proprietà, tale da risolversi in una limitazione sostanzialmente espropriativa senza la corresponsione di alcun indennizzo, e comunque tale da rendere persino superfluo il ricorso — come in passato avvenuto — ad una fonte normativa primaria che proroghi l'efficacia dei vincoli; con la ben più grave conseguenza poi di rendere così impossibile un eventuale sindacato costituzionale sull'arbitrarietà della proroga.

Né è possibile sostenere — come dottrina e giurisprudenza affermano — che una particolare, approfondita motivazione del provvedimento che reitera il vincolo ed il suo conseguente controllo in sede giurisdizionale (rappresentando un limite al potere di rinnovazione dei vincoli divenuti inefficaci) sarebbero in grado di salvaguardare le posizioni dei privati titolari di diritti reali su aree gravate da vincoli, sicché il problema della reiterazione dei vincoli si risolverebbe in un « mero » problema di motivazione del provvedimento reiterativo. A parte, invero, la non trascurabile considerazione che il sindacato giurisdizionale — per quanto penetrante — deve comunque arrestarsi alle soglie del merito urbanistico, l'enunciazione delle ragioni che inducono l'amministrazione a riproporre i vincoli con una variante (generale o parziale non importa) attiene all'esercizio del potere pianificatorio che, vuoi in fase di prima apposizione vuoi in fase di riproposizione dei vincoli, deve essere sempre sorretto da una adeguata motivazione che giustifichi le scelte urbanistiche di piano e la conseguente conformazione della proprietà privata. La motivazione perciò può solo giustificare il concreto esercizio del potere, ma non legittimare l'esistenza stessa del potere che nella sua struttura e nel suo contenuto appare non conforme ai precetti costituzionali. Opinare diversamente (cioè nel senso che la motivazione rap-

presenti un sufficiente correttivo al potere pianificatorio) significa affermare che le garanzie costituzionali (come esplicitate dalla sentenza n. 55/1968) possono legittimamente cedere di fronte ad una plausibile (sul piano tecnico-urbanistico) giustificazione dell'esercizio del potere pianificatorio, con ciò ammettendo che la sola presenza dell'interesse pubblico è condizione sufficiente per imporre limitazioni sostanzialmente espropriative alla proprietà privata.

La questione, dunque, sottoposta alla Corte trascende il quesito (in verità più formale che sostanziale) del divieto o meno di prorogare il più volte ricordato termine quinquennale, e riguarda la compatibilità della configurazione giuridica del potere pianificatorio — come risulta dal c.d. diritto vivente (artt. 7, nn. 2, 3 e 4, 40 della legge n. 1150/1942 e art. 2, primo comma, della legge n. 1187/1968) — con l'art. 42, terzo comma, e con l'art. 3 della Costituzione.

In relazione a tale ultimo articolo il contrasto si appalesa non manifestamente infondato sotto il profilo che alla cessazione del vincolo il titolare del bene non si troverà nella medesima situazione di tutti gli altri aventi diritto reale sui beni, bensì, a cagione di un vincolo ormai inefficace, si troverà ad utilizzare la capacità edificatoria nei ristretti limiti individuati dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. dec. Ad. plen. numero 7/1984), senza alcun ragionevole motivo che possa differenziare la sua situazione rispetto a quella del vicino il cui terreno, non colpito da vincoli, beneficerà della maggiore volumetria assentibile secondo le previsioni di piano.

5. — La questione relativa alla legittimità costituzionale degli artt. 7 (nn. 2, 3 e 4), 40 della legge numero 1150/1942 ed art. 2, primo comma, della legge n. 1187/1968 in relazione agli artt. 3 e 42, terzo comma, della Costituzione, va perciò devoluta — siccome rilevante ai fini del giudizio e non manifestamente infondata — alla Corte costituzionale, restando sospeso per l'effetto il presente giudizio fino al sopraggiungere della pronuncia della Corte.

P. Q. M.

*Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Ritenuta la questione rilevante ai fini della decisione della controversia e non manifestamente infondata;*  
*Sospende il giudizio in corso;*

*Ordina alla segreteria della sezione l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la soluzione della questione di legittimità costituzionale degli artt. 7 (nn. 2, 3 e 4), 40 della legge n. 1150/1942 e art. 2, primo comma, della legge n. 1187/1968 in relazione agli artt. 3 e 42, terzo comma, della Costituzione;*

*Ordina alla segreteria della sezione che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri nonché sia comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.*

Così deciso in Milano, il 22 maggio 1986.

(Seguono le firme)

86C1072

*Ordinanza emessa il 5 dicembre 1985 (pervenuta alla Corte costituzionale il 16 settembre 1986) dal tribunale amministrativo regionale per la Lombardia sul ricorso proposto da Finzi Diego e I.N.P.S. (Reg. ordinanze n. 681/1986).*

**Art. 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96: Impiegati di enti pubblici - perseguitati politici o razziali - prolungamento del servizio fino ai settanta anni, ma solo se in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore della legge suddetta - negata estensione del beneficio agli impiegati, anch'essi riconosciuti perseguitati politici o razziali, ai quali, non per loro volontà ma per gli stessi fatti all'origine della sofferta discriminazione, non fu possibile assumere servizio di ruolo prima di tale data (art. 3 Cost.).**

#### IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2331/1975, proposto da Finzi Diego rappresentato e difeso dall'avv. Ercole Romano, ed elettivamente domiciliato presso lo stesso, in Milano, viale Elvezia, 12, contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Grifi, Bruno Bonfanti e Giulio Sarcerdoti, ed elettivamente domiciliato presso i primi due, in Milano, via Fabio Filzi, 22, per l'annullamento del diniego opposto al ricorrente (lettera n. 2317440 del 14 luglio 1975) di prolungare il rapporto di impiego fino al compimento del settantesimo anno di età; nonché conseguente provvedimento (lettera n. 2317923 del 21 luglio 1975) relativo al collocamento a riposo del ricorrente stesso;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'intimato Istituto nazionale della previdenza sociale;  
 Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;  
 Visti gli atti tutti della causa;  
 Udito, alla pubblica udienza del 5 dicembre 1985, il relatore dott. Eugenio Mele;  
 Uditi, altresì, l'avv. Angelo Ravizzoli per il ricorrente, e l'avv. Alianello per la resistente amministrazione;  
 Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

#### FATTO

Il ricorrente, già impiegato non di ruolo presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale dal 1936 al 1938, era stato all'epoca allontanato dal servizio a seguito dell'entrata in vigore delle leggi razziali, in quanto di razza e religione ebraiche.

Riammesso in servizio nel 1958, è poi entrato nel ruolo legale dell'Istituto a far tempo dal 1962, rivestendo da ultimo la qualifica di avvocato principale.

Al limite del compimento del sessantacinquesimo anno di età ha chiesto, essendo stato nel frattempo riconosciuto perseguitato razziale, di restare in servizio al compimento del settantesimo anno di età, ai sensi della legge n. 96/1955, ma ne ha ricevuto un esplicito diniego in quanto l'Istituto ha ritenuto che il beneficio richiesto potesse trovare applicazione soltanto nei confronti del personale in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore della legge n. 96/1955 suddetta.

Contro tale atto è diretto in principalità il presente ricorso che si articola peraltro nei seguenti motivi:

1) travisamento dei fatti; motivazione erronea, oscura e contraddittoria; violazione degli articoli 4 e 8 della legge n. 96/1955, dell'art. 7 della legge n. 284/1961 nonché dell'art. 7 della legge n. 261/1967; e ciò in quanto non sussiste più, dopo l'emanazione della legge n. 261/1967, il limite temporale di natura decadenziale dei sei mesi stabilito dall'art. 8 della legge n. 96/1955;

2) travisamento dei fatti; motivazione erronea e contraddittoria; violazione e falsa applicazione dell'art. 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96; in quanto, se è vero che il ricorrente non era in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 96/1955, è pur vero che lo stesso lo era stato in precedenza;

3) nuova violazione e falsa applicazione dell'art. 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96, in quanto il beneficio di cui al quarto comma della legge suddetta va letto indipendentemente dagli altri benefici previsti nello stesso art. 4;

4) illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96, in parte qua, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

5) violazione dell'art. 7 della legge 28 aprile 1967, n. 261, in quanto la previsione temporaneamente illimitata individuata da tale norma ha il significato di trasformare una disciplina inizialmente considerata come transitoria in disciplina definitiva;

6) incompetenza del direttore generale ad emanare i provvedimenti impugnati.

Con successiva memoria, presentata in occasione dell'esame della sospensione dei provvedimenti impugnati — sospensiva peraltro non accolta — il ricorrente illustra nuovamente i motivi di ricorso soffermandosi in particolare sulle norme di cui alla legge n. 336/1970 che contribuiscono a meglio far intendere il disegno del legislatore del 1955 in materia di *ex combattenti* ed assimilati.

L'amministrazione resistente si costituisce in giudizio ed eccepisce una generica infondatezza dei motivi di ricorso.

All'udienza pubblica, le parti riportano agli scritti di causa.

#### DIRITTO

Ritiene il collegio di prendere subito in esame il quarto motivo del ricorso, concernente la questione di costituzionalità dell'art. 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96, nella parte di esso in cui attribuisce il beneficio del prolungamento del servizio fino al settantesimo anno di età soltanto a quei soggetti che, riconosciuti perseguitati politici o razziali, siano in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore della legge stessa (10 aprile 1955).

La rilevanza della questione suddetta, ai fini della presente controversia, deriva dal fatto che l'unica interpretazione possibile da poter dare alla norma sopra indicata è quella fatta propria dall'amministrazione per cui ciò è presupposto necessario per l'attribuzione del beneficio del prolungamento del rapporto di impiego dei perseguitati razziali fino al settantesimo anno è l'essere in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore della legge n. 96/1955 (e tale tesi sarà maggiormente chiara allorché si tratterà della non manifesta infondatezza della questione stessa).

D'altra parte, se si esclude il problema della interpretazione della normativa in materia di attribuzione dei benefici ai perseguitati politici o razziali, che informa di sé gran parte dei motivi di ricorso, i restanti due motivi (primo e sesto) non si atteggiavano come rilevanti.

Infatti, non assume alcuna rilevanza l'eventuale (possibilissima) fondatezza del primo motivo di gravame, in quanto lo stesso, quand'anche riconosciuto tale, non sarebbe idoneo alla caducazione degli atti impugnati, che si sorreggono invece su un doppio ordine di motivi, uno dei quali resterebbe comunque in piedi.

Né pare fondato il sesto motivo del ricorso, dove si profila una possibilità di incompetenza del direttore generale, in quanto, come è evidente, i provvedimenti impugnati, e in particolare quello impugnato in principalità, sono delle lettere portanti delle mere comunicazioni, e pertanto, da tal punto di vista, sembra palese la infondatezza di ogni rilievo che vada a sindacare la competenza del direttore generale dell'I.N.P.S. in materia.

Da ciò la rilevanza della questione suddetta, unica possibilità per non rigettare il ricorso qui in esame.

Individuata la rilevanza della questione (con rinvio alle infrascritte considerazioni che serviranno peraltro a lumeggiarla meglio), il collegio passa, poi, alle considerazioni concernenti la non manifesta infondatezza della questione medesima.

E' pacifico che la legge 10 marzo 1955, n. 96 si è posta un fine di tipo riparatorio per tutti quei soggetti che, per professare particolari idee politiche in contrasto con quelle imperanti all'epoca ovvero per appartenere alla razza ebraica, in qualche modo si videro perseguitati e costretti a lasciare il loro lavoro, interrompendo così — in modo traumatico e inappellabile — una esperienza professionale che essi non avevano alcuna intenzione di abbandonare.

La enormità giuridica e politica di quelle disposizioni è stata sepolta dalla storia e dai suoi avvenimenti, ma tali disposizioni hanno lasciato delle conseguenze vive ed aperte, oltre che nel tessuto sociale ove ebbero effetto, anche e soprattutto nella sfera giuridica dei singoli soggetti fisici che quelle conseguenze patirono in concreto, essendo costretti, come è il caso dell'attuale ricorrente, ad interrompere — appena iniziata — un'esperienza lavorativa su cui impostare tutta la propria esistenza.

E' chiaro che nessuna misura successiva è idonea a riparare guasti del genere, perché la cesura nell'attività professionale e il trauma della interruzione *per factum principis* sono di per se stesse ragioni suscettibili di creare conseguenze ben più gravi di un semplice licenziamento per motivi disciplinari o per scarso rendimento; in quanto in questo caso la sanzione espulsiva è conseguenza dell'attività del soggetto; è, in un certo senso, voluta o quanto meno favorita dallo stesso, nell'altro caso la sanzione è invece originata da un'appartenenza etnica, contro la quale nulla si può dal soggetto stesso; se non subire l'incredibile colpa di essere nato ebreo.

I provvedimenti come la legge n. 96/1955 si sono posti quindi un fine risarcitorio, cercando di attribuire ai perseguitati razziali (che nella specie ci interessano) un compenso che, per quanto non adeguato a riparare integralmente i guasti arrecati, potesse in qualche modo ripagare dei terti subiti (una sorta di *pecunia doloris*, come è per il risarcimento dei danni in materia di reati).

Se così stanno le cose, come non può dubitarsi, allora è evidente che il presupposto rilevante perché si possa godere dei benefici previsti dalle varie disposizioni agevolative è quello di aver subito quelle persecuzioni in concreto, cosa che si sostanzia nella qualifica di « perseguitato razziale », attribuita ai sensi della più volte citata legge n. 96/1955 da un'apposita commissione previa una idonea istruttoria.

Ora, però, l'art. 4 della legge n. 96/1955 suddetta riconosce, sì, la necessità del possesso della qualifica di perseguitato politico o razziale per l'attribuzione dei benefici in esso ricompresi, tra cui quello richiesto dal ricorrente di procrastinare la cessazione dal servizio al compimento del settantesimo anno di età, ma determina la scadenza per godere degli stessi ad una certa data, che è appunto quella di entrata in vigore della legge stessa.

Ciò, è evidente non appena si metta in connessione il quarto comma dell'art. 4, ove si dice che « Agli stessi impiegati, quando siano riconosciuti fisicamente idonei a disimpegnare le proprie funzioni nella pubblica amministrazione, è concesso, a loro richiesta, di rimanere in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età se le disposizioni relative al loro stato giuridico prevedono, i via normale, il mantenimento in servizio fino a sessantacinque anni »; e il primo comma dello stesso articolo, dove quegli « stessi impiegati » sono individuati nel « cittadini italiani, i quali siano riusciti vincitori di concorsi ad impieghi statali, anche se in sede di revisione, espletati alla data di entrata in vigore della presente legge, e siano riconosciuti perseguitati politici o razziali »; di talché appare chiara la volontà del legislatore di limitare l'applicazione del beneficio del mantenimento in servizio al settantesimo anno soltanto ai vincitori di un concorso pubblico che sia stato espletato (cioè chiuso) alla data di entrata in vigore della legge stessa.

E' evidente che il termine suddetto (10 aprile 1955 con la *vacatio legis* ordinaria, essendo stato il provvedimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 marzo 1955), non è un termine di decadenza, in quanto si tratta di un termine che è scaduto già nel momento della sua istituzione (si parla infatti di concorsi espletati e non di concorsi indetti), ma un termine assunto come *dies ad quem* per una chiusura delle questioni sospese in materia di perseguitati politici e razziali, discendente dalla considerazione presuntiva, di per sé logica, che chi fino a quella data, lontana dalla fine della seconda guerra mondiale, non avesse assunto o riassunto servizio presso una pubblica amministrazione, non aveva più nessuna intenzione di farlo.

Ma se è così, la disposizione si atteggia come una norma agevolativa non dei perseguitati politici e razziali ma di quelli fra essi che abbiano potuto riprendere il servizio presso gli enti pubblici, mentre chiude una tale prospettiva a tutti quei soggetti che non abbiano potuto, per le più diverse ragioni, reinstaurare

un rapporto di pubblico impiego, pur volendolo, come potrebbe essere il caso di soggetti rimasti feriti fisicamente o debilitati psichicamente a tal punto all'epoca da non poter essere che solo successivamente al 10 aprile 1955 riconosciuti idonei a riprendere servizio.

Perché non dare a questi soggetti quei benefici che per essi sono stati previsti, quando il ritardo nella riassunzione del servizio non sia dipeso da loro volontà, ma da impedimenti in qualche modo connessi con la loro appartenenza etnica o politica?

Non solo; è noto che nella vigenza delle disposizioni antiebraiche, molti israeliti lasciarono l'Italia e cercarono rifugio all'estero, ivi trovando spesso sistemazioni più o meno contingenti (come è il caso dell'attuale ricorrente). Se costoro solo successivamente al 10 aprile 1955 abbiano potuto sciogliersi dai loro impegni esteri e rientrare in Italia riassumendo servizio pubblico, perché questi soggetti devono pagare le conseguenze di un esilio che non fu da loro originato e che fu, anzi, per essi una *extrema ratio*, se gli impegni connessi con l'esilio stesso li hanno costretti a ritardare il loro rientro in patria e la ripresa del servizio?

La norma del quarto comma dell'art. 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96, dunque, se può ritenersi razionale in presenza di situazioni normali, allorquando cioè si possa dire che chi non ha ripreso servizio entro il 10 aprile 1955, a distanza di quasi dieci anni dalla fine della guerra, ha manifestato *per facta concludentia* la propria volontà di non voler ritornare nei ranghi pubblici, diviene invece palesemente irrazionale in tutti quei casi in cui il soggetto è stato costretto, dai fatti stessi che originarono la sua discriminazione, a non poter riassumere tempestivamente servizio presso un'amministrazione pubblica e lo abbia fatto solo successivamente alla data del 10 aprile 1955.

In presenza di evenienze come quella sopra rappresentata, pare al collegio possa seriamente dubitarsi della parità di trattamento nei confronti della categoria dei perseguitati politici o razziali comunque entrati o rientrati nell'ambito dell'impiego pubblico dopo le persecuzioni subite.

Per tali ragioni il collegio denuncia alla Corte costituzionale la norma di cui all'art. 4, quarto comma, della legge 10 marzo 1955, in combinato disposto con quella di cui al primo comma del medesimo art. 4, per contrasto con l'art. 3 della Carta costituzionale.

P. Q. M.

*Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Considerata rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, come esposta in motivazione, del quarto comma dell'art. 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96, in connessione con il primo comma dell'articolo stesso, in relazione all'art. 3 della Costituzione;*

*Sospende il giudizio in corso;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perché si pronunci sulla questione stessa;*

*Ordina alla segreteria della sezione che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e che la stessa venga altresì notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Così deciso in Milano, il 5 dicembre 1985.

(Seguono le firme)

86C1073

*Ordinanza emessa il 23 giugno 1986 dal tribunale per i minorenni di Torino nel procedimento civile vertente tra Bencich Daniela e Pastè Gianfranco (Reg. ord. n. 682/1986).*

**Art. 68, della legge 4 maggio 1983, n. 184; art. 273 del codice civile: Tribunale per i minorenni - attribuzione della competenza a dichiarare giudizialmente la paternità o la maternità naturale, nel caso di minori - mancata previsione che si valuti l'interesse del minore nel giudizio sull'ammissibilità dell'azione (articoli 3 e 10 Cost.).**

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI

Sciogliendo la riserva di cui alla precedente udienza;

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

PREMESSE IN FATTO

Con ricorso depositato il 16 novembre 1984, Bencich Daniela, premesso che da una sua relazione sentimentale con Pastè Gianfranco era nata l'8 luglio 1983 una bambina, chiedeva al tribunale per i minorenni di Torino di essere ammessa all'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale nei confronti del Pastè.

Sentiti il p.m., le parsi e assunte sommarie informazioni, il tribunale per i minorenni con decreto 13 febbraio 1985 dichiarava ammissibile l'azione.

Con citazione successiva la Bencich conveniva in giudizio il Pastè per sentir dichiarare giudizialmente la sua paternità naturale nei confronti della figlia Valentina. Il presidente del tribunale, con decreto di fissazione della causa, nominava alla minore un curatore speciale. Il Pastè, costituendosi in giudizio contestava la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto.

Si dava inizio all'istruttoria nel corso della quale fra l'altro, veniva disposta una c.t.u. al fine di accertare, attraverso gli opportuni esami immunologici, con quale grado di probabilità il Pastè potesse essere padre naturale della minore in questione.

All'udienza di precisazione delle conclusioni e della spedizione della causa a sentenza, la difesa della attrice concludeva per l'accoglimento della propria domanda, il curatore speciale chiedeva che Bencich Valentina fosse dichiarata figlia naturale del Pastè, il p.m. e la difesa del convenuto sollevavano, preliminarmente, la questione di costituzionalità dell'art. 68 della legge 4 maggio 1983, n. 184, nella parte in cui dispone la competenza del tribunale dei minorenni a pronunciare sulle azioni previste dall'art. 269, primo comma, del cod. civ., per contrasto con gli artt. 3 e 102 della Costituzione. Sollevavano inoltre la questione di costituzionalità dell'art. 273, primo comma, del cod. civ., per contrasto con gli artt. 3 e 30 della Costituzione nella parte in cui le disposizioni di detto articolo non consentono al giudice di valutare l'interesse del minore alla costituzione del rapporto di filiazione e di tenere conto dell'eventuale rifiuto del genitore convenuto.

Nel merito, il p.m. concludeva per l'accoglimento della domanda attrice, la difesa del convenuto si rimetteva alla decisione del tribunale.

*Non manifesta infondatezza delle questioni relative alla costituzionalità dell'art. 68 della legge n. 184/1983 e dell'art. 273, primo comma, del cod. civ.*

L'art. 38 delle disp. att. del cod. civ., nella nuova formulazione data dall'art. 68 della legge n. 184/1983, attribuisce alla competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dall'art. 269, primo comma, del cod. civ. « nel caso di minori ».

La scarsa intellegibilità della norma in questione, già sottolineata dal tribunale per i minorenni di Bologna nell'ordinanza 2 luglio 1985 di promovimento del giudizio davanti alla Corte costituzionale (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 26 febbraio 1986), pone un primo legittimo dubbio su chi sia il minore che determina la competenza: il genitore-attore, il genitore-convenuto o il figlio.

Interpretando la norma nel senso più aderente alla realtà delle cose, e cioè che la competenza del tribunale per i minorenni sia determinata dall'età del figlio, non può non rilevarsi come per una stessa azione, quella appunto di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, il legislatore abbia attribuito la competenza a due diversi giudici in relazione all'età del figlio, creando una disparità di trattamento tra figli minorenni e figli maggiorenni che non trova alcuna ragion d'essere nella particolare specializzazione del tribunale per i minorenni.

Infatti, non avendo il legislatore innovato il tenore degli artt. 269 e segg. del cod. civ., al tribunale per i minorenni, così come al tribunale ordinario, spetta solo il compito di pronunciare la propria decisione *iuxta alligata et provata*, senza alcuna possibilità di valutare se essa sia di giovamento o di pregiudizio al minore e quindi senza possibilità di utilizzare quegli strumenti conoscitivi che sono peculiari alla specificità del giudice minorile, e che giustificano nel settore civile la discrezionalità delle sue decisioni.

Né può farsi discendere automaticamente dall'attribuzione della competenza al t.m. il diritto-dovere per il giudice minorile di tenere in conto l'interesse del minore, quanto meno nel giudizio sulla ammissibilità dell'azione. Il testo degli artt. 273 e 274 del cod. civ. è infatti rimasto immutato e pertanto l'azione va dichiarata ammissibile o non ammissibile esclusivamente in relazione all'esistenza del c.d. *fumus boni juris*.

La suddivisione di competenza fra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni appare pertanto in palese contrasto con gli artt. 3 e 102 della Costituzione, tanto più ove si consideri che non tutte le azioni di *status*, quando trattasi di minori, sono state attribuite alla competenza del tribunale per i minorenni giacché l'azione per il disconoscimento di paternità e maternità, che può dirsi il corrispondente in negativo dell'azione ex art. 269 del cod. civ., è rimasta di competenza del tribunale ordinario.

In quanto l'art. 273 del cod. civ., come già detto, non consente alcuno spazio al giudice minorile per una valutazione dell'interesse del minore in relazione al rifiuto di paternità o maternità da parte del genitore convenuto, anche questa norma appare viziata di incostituzionalità per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

La sentenza che dichiara la filiazione naturale produce, in base all'art. 277 del cod. civ., gli effetti del riconoscimento in quanto viene annotata, senza ulteriore impulso di parte, negli atti di stato civile attribuendo al minore lo *status* di figlio nei confronti del secondo genitore.

Gli stessi effetti sono sostanzialmente raggiungibili con la sentenza di autorizzazione al riconoscimento (art. 250 del cod. civ.) che tiene luogo del mancato consenso del genitore che ha riconosciuto per primo, con l'unica differenza che in questo ultimo caso il rapporto di filiazione si costituisce solo al momento in cui viene fatto il riconoscimento.

Eppure le due azioni sono profondamente diverse in relazione ai poteri istruttori attribuiti al giudice.

Nel procedimento *ex art. 250 del cod. civ.* il giudice può rifiutare l'autorizzazione al riconoscimento quando, a suo giudizio, la costituzione del rapporto di filiazione contrasta con l'interesse del minore, anche se la paternità o la maternità sono certe.

Nel procedimento *ex art. 273 del cod. civ.*, invece, ogni valutazione è preclusa, dovendo il giudice limitarsi ad accertare i fatti che portano alla decisione, con conseguente disparità di trattamento a seconda che il minore abbia un secondo genitore che lo richiede come figlio o che lo rifiuti come tale.

La disparità di trattamento è inoltre rilevabile nei confronti dei genitori.

Nella procedura *ex art. 250 del cod. civ.* il giudice è obbligato a verificare che la volontà del genitore che si oppone al riconoscimento corrisponda all'interesse del minore: non si presume quindi che fra interesse del figlio e volontà del genitore vi sia coincidenza ma questa va sempre accertata.

Nella procedura *ex art. 273 del cod. civ.*, invece, la volontà del genitore che ha già riconosciuto e la sua iniziativa di dare un secondo genitore al figlio non sono verificabili da parte del magistrato, sotto il profilo dell'interesse del minore: se ne deduce che il legislatore ha presunto *juris et de jure* che il genitore agisca sempre nel e per il suo interesse.

Né è consentita una diversa interpretazione dell'espressione usata dal legislatore « l'azione può essere promossa nell'interesse del minore dal genitore... » in quanto è inequivoco che si è inteso far riferimento all'interesse processuale e non a quello sostanziale.

Entrambi i genitori, in quanto unici genitori che hanno riconosciuto il figlio, si pongono nei suoi confronti con gli stessi poteri-doveri ma sono considerati dalla legge diversamente a seconda che rifiutino o chiedano un altro genitore per il proprio figlio.

La violazione dell'art. 3 della Costituzione appare pertanto non manifestamente infondata.

Non sembra invece proponibile la questione di costituzionalità della disposizione più volte citata per contrasto con l'art. 30 della Costituzione.

La parte ha eccepito che mentre la Costituzione rinvia alla legge ordinaria per fissare norme e limiti per la ricerca della paternità, l'art. 273 del cod. civ. non pone alcun limite e in particolare non conferisce alcun rilievo alla opposizione del genitore nei confronti del quale si agisce.

Ad avviso di questo giudice la Costituzione richiede non un limite a ciascun tipo di ricerca della paternità ma un limite alla procedura generale di ricerca, di modo che possono esserci casi in cui esistono dei limiti e casi nei quali questi limiti non esistono. Nel nostro ordinamento è già previsto un limite: non è possibile la dichiarazione giudiziale di paternità nei confronti dei figli incestuosi.

Il legislatore ordinario ha quindi adempiuto al dettato costituzionale, fissando un caso in cui esiste un limite e lasciando libera invece la ricerca negli altri casi.

La violazione costituzionale c'è ma riguarda altri profili, come è stato già detto, e cioè quelli di parità di trattamento in situazioni analoghe.

Non si ritiene inoltre di poter condividere con la difesa del convenuto i dubbi sulla costituzionalità dell'art. 273 del cod. civ. per contrasto con l'art. 3 della Costituzione nella parte in cui non consente di prendere in considerazione il rifiuto alla paternità del genitore convenuto in analogia con quanto la legge 22 maggio 1978, n. 194, dispone al fine di garantire il diritto alla procreazione cosciente e responsabile.

In materia di interruzione di gravidanza, infatti, il rifiuto della madre alla maternità rileva solo se è giustificato dal pericolo per la sua salute fisica o psichica in relazione ad una serie di fatti tassativamente elencati (condizioni economiche o sociali o familiari, previsioni di anomalie del nascituro, modalità del concepimento).

Sostenere un'analogia fra la situazione della madre gravida che intende abortire e quella del padre costretto ad accettare una paternità contro la sua volontà non pare possibile. Se è infatti verosimile che una maternità non voluta incide sulla salute fisica e psichica della madre che porta in grembo il figlio, non può sostenersi automaticamente che una paternità non desiderata possa scatenare gli stessi effetti per il padre.

Inoltre va fortemente sottolineata la differenza materiale delle due situazioni: mentre nella legge n. 194/1978 si decide in ordine alla nascita di un figlio, nell'altra situazione si decide in ordine alla paternità di un figlio già nato.

#### *Rilevanza delle questioni sollevate nel giudizio in corso.*

La rilevanza è palese in quanto, ove le questioni sollevate venissero accolte dalla Corte, la decisione di questo tribunale potrebbe prescindere dai risultati istruttori acquisiti.

Di conseguenza, in applicazione dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, va disposta la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

## P. Q. M.

*Solleva la questione della legittimità costituzionale dell'art. 68 della legge 4 maggio 1983, n. 184, nella parte in cui dispone la competenza del tribunale per i minorenni a provvedere ai sensi dell'art. 269, primo comma, del c.c. « nel caso di minori » per violazione degli artt. 3 e 102 della Costituzione, nonché dell'articolo 273 del cod. civ. nella parte in cui non prevede che si valuti l'interesse del minore alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità per violazione dell'art. 3 della Costituzione;*

*Sospende il giudizio e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato.*

Torino, addì 23 giugno 1986

(Seguono le firme)

86C1074

*Ordinanza emessa il 13 novembre 1985 (pervenuta alla Corte costituzionale il 16 settembre 1986) dal tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, L'Aquila, sul ricorso proposto da Paolantonio Angelino contro u.l.s.s. di Sulmona (Reg. ord. n. 683/1986).*

*Artt. 1 e 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336; art. 5 del d.l. 2 luglio 1982, n. 402, nel testo modif. dalla legge di conversione 3 settembre 1982, n. 627: Servizio sanitario nazionale - personale sanitario medico collocato a riposo - limite di età (art. 3 Cost.).*

## IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 432/1985 proposto dal dott. Paolantonio Angelino rappresentato e difeso dall'avv. Lucio V. Moscarini e dal dott. proc. Giulio Cerceo ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Maria C. Palumbo in L'Aquila, via Rendina, 1, contro la u.l.s.s. di Sulmona, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Russo c/o Vincenzo Saracino, via Strinella, per l'annullamento della delibera n. 132 del 26 febbraio 1985 con la quale il Comitato di gestione della u.l.s.s. di Sulmona ha rigettato l'istanza presentata dal ricorrente per ottenere il mantenimento in servizio oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di età;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'u.l.s.s. di Sulmona;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza del 13 novembre 1985 la relazione del consigliere Maria Grazia Cappugi e uditi, altresì, l'avv. Giulio Cerceo per il ricorrente e l'avv. Marcello Russo per l'amministrazione resistente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

## FATTO

Il ricorrente, sanitario ospedaliero che rivestiva alla data di entrata in vigore della legge 10 maggio 1964, n. 336, il posto di ruolo di aiuto ostetrico ginecologo, impugna la delibera con la quale l'u.l.s.s. di Sulmona ha eseguito l'istanza di mantenimento in servizio oltre il sessantacinquesimo anno di età ai sensi dell'art. 6 della suddetta legge n. 336/1964 e dell'art. 5 del d.l. n. 402/1982 essendo egli privo della qualifica di sovraintendente sanitario, o direttore sanitario, o direttore di farmacia, o primario.

Deduce il seguente unico motivo: illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, degli artt. 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336 e 5 del d.l. 2 luglio 1982, n. 627.

Resiste in giudizio l'intimata u.l.s.s. di Sulmona.

## DIRITTO

La controversia è limitata alla sola questione della costituzionalità delle disposizioni delle quali il ricorrente chiede l'applicazione a proprio favore e che, secondo la sua prospettazione, operano una ingiustificata discriminazione fra sanitari ospedalieri, tutti ugualmente in servizio alla stessa data anche se in possesso di diverse qualifiche; tali norme sono l'art. 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336 e l'art. 5 del d.l. 2 luglio 1982, n. 402, come modificato dalla legge di conversione 3 settembre 1982, n. 627, che ha confermato l'applicazione dell'art. 6 della legge n. 336/1964 al personale ivi previsto.

Ritiene il collegio che il dedotto contrasto con il principio di uguaglianza fissato dall'art. 3 della Costituzione non sia manifestamente infondato, condividendo pienamente le opinioni in proposito espresse recentemente dal Consiglio di Stato (cfr. sez. V, ordinanza n. 561 del 23 luglio 1984).

E' infatti necessario ricordare che già nel r.d. 30 settembre 1938, n. 1631, era previsto, all'art. 18, il collocamento a riposo per tutti i sanitari ospedalieri con il raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, qualunque fosse la loro qualifica, con la sola eccezione delle ostetriche.

L'art. 18 citato fu peraltro parzialmente derogato dall'articolo unico della legge 20 febbraio 1956, n. 68, che, pur mantenendo fermo il principio del collocamento a riposo a sessantacinque anni, consentì il mantenimento in servizio fino al compimento dei quaranta anni di servizio utile a pensione per tutti i sanitari ospedalieri i quali non li avessero raggiunti all'età di sessantacinque anni, fermo restando tuttavia il limite massimo del compimento del settantesimo anno di età. Questo beneficio, riservato ai sanitari in servizio da data anteriore al 1938, era evidentemente ispirato all'esigenza di consentire il compimento del periodo utile a pensione da parte di quanti, a causa degli eventi bellici, avevano dovuto interrompere la propria attività ospedaliera e riguardava tutte le categorie.

Successivamente, con la legge 23 ottobre 1962, n. 1552, venne introdotta un'altra deroga al principio del pensionamento a sessantacinque anni, in attesa dell'emanazione di nuove disposizioni legislative in materia di limiti di età, anche questa volta estesa a tutti i sanitari.

Il mutamento introdotto con l'art. 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336, rispetto a tutte le analoghe disposizioni precedenti, ora citate, consiste appunto nella distinzione dei sanitari ospedalieri, a talune delle quali solamente è riconosciuto il beneficio della permanenza in servizio fino a settanta anni. Questa distinzione soggettiva, tuttavia, non appare sorretta da accettabili ragioni oggettive.

Tali ragioni non appaiono infatti rinvenibili nell'esigenza di consentire la maturazione del diritto a pensione ai destinatari della norma, sia perché non è dato ravvisare i motivi per cui analoga possibilità dovrebbe essere preclusa agli altri sanitari non contemplati nella norma stessa, sia perché — come si è sopra accennato — la legge n. 68/1956, che fu ispirata alla stessa esigenza, non aveva operato alcuna discriminazione fra sanitari.

Né la disposizione dell'art. 6 della legge n. 336/1964 si presenta motivata da esigenze dovute ad eventuali carenze delle strutture ospedaliere, dato che la presenza di particolari situazioni di inadeguatezza non può condurre, ai fini della sanatoria, all'emanazione di una normativa generalizzata e, per di più, con effetti discriminatori.

La disposizione stessa, pertanto, in quanto contiene una discriminazione non sostenuta ha apparenti ragioni giuridicamente giustificabili, sembra essere in contrasto con il principio di uguaglianza fissato dall'art. 3 della Costituzione.

Lo stesso dubbio si pone, evidentemente, per le disposizioni successive e, in particolare, per l'art. 5 del d.-l. 2 luglio 1982, n. 402, nel testo modificato dalla legge di conversione 3 settembre 1982, n. 627. Va anzi rilevato che tale norma, nello stabilire l'applicazione dell'art. 6 della legge n. 336/1964 anche a favore di coloro che alla data di entrata in vigore di detta legge « occupavano un posto di ruolo nelle funzioni ivi indicate » contiene una estensione a favore di sanitari che nel 1964 erano solo « incaricati » delle funzioni di primario, il che evidentemente accentua la già rilevata discriminazione giacché include nel beneficio una categoria, quella degli « incaricati » delle funzioni, e non prende in considerazione gli altri sanitari di ruolo (cfr. Corte costituzionale, ord. 25 ottobre-10 novembre 1982, n. 183, di rinvio al giudice *a quo* per il riesame sulla rilevanza della questione di costituzionalità, proprio in relazione alla sopravvenienza del citato art. 5).

Nei sensi e nei limiti sopra esposti va pertanto sollevata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336, e 5 del d.-l. 5 luglio 1982, n. 402, nel testo modificato dalla legge di conversione 3 settembre 1982, n. 627, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, disponendosi la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, previ gli adempimenti di rito, e disponendosi altresì la sospensione del giudizio sino all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale.

P. Q. M.

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336, e 5 del d.-l. 5 luglio 1982, n. 402, nel testo modificato dalla legge di conversione 3 settembre 1982, n. 627;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio sul ricorso indicato in epigrafe;*

*Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.*

Così deciso in L'Aquila il 13 novembre 1985.

(Seguono le firme)

*Ordinanza emessa il 13 novembre 1985 (pervenuta alla Corte costituzionale il 16 settembre 1986) dal tribunale amministrativo per l'Abruzzo, L'Aquila, sul ricorso proposto da De Sanctis Brenno contro u.l.s.s. di Teramo (Reg. ord. n. 684/1986).*

**Artt. 1 e 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336; art. 5 del d.l. 2 luglio 1982, n. 402, nel testo modif. dalla legge di conversione 3 settembre 1982, n. 627: Servizio sanitario nazionale - personale sanitario medico collocato a riposo - limite di età (art. 3 Cost.).**

#### IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 435/1985 proposto da De Sanctis Brenno rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Funari e dall'avv. Biagio Tempesta presso il cui studio è elettivamente domiciliato in L'Aquila, via Sallustio n. 49, contro l'unità locale socio-sanitaria di Teramo, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Micaletti c/o t.a.r. per l'annullamento della delibera n. 1836 del 28 novembre 1984 avente ad oggetto il collocamento a riposo d'ufficio del ricorrente per il compimento del limite di età di sessantacinque anni;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'u.l.s.s. di Teramo;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza del 13 novembre 1985 la relazione del consigliere Maria Grazia Cappugi e uditi, altresì, l'avv. Antonio Funari per il ricorrente e l'avv. Giuseppe Micaletti per l'amministrazione resistente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

#### FATTO

Il ricorrente nel 1964 era assistente di ruolo presso l'ospedale di Teramo dove svolgeva, a suo dire, funzioni primariali.

Con il presente gravame impugna la delibera di collocamento d'ufficio a riposo per compimento del 65° anno di età deducendo i seguenti motivi.

**I - Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 della legge 10 marzo 1964, n. 336, e della legge 3 settembre 1982, n. 627.**

Il ricorrente, che nel 1964 era assistente di ruolo e svolgeva funzioni primariali, doveva essere trattenuto in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età.

**II - Eccesso di potere per omesso esame di questioni decisive e per difetto di motivazione.**

L'amministrazione ha omesso di esaminare la peculiare situazione del De Sanctis.

**III - In subordine, questione di legittimità costituzionale dell'art. 60 del d.P.R. n. 130/1969, dell'art. 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336, e dell'art. 5 del d.l. n. 402/1982 convertito nella legge n. 627/1982 sotto vari profili.**

L'art. 60 del d.P.R. n. 130/1969, nella sua natura di norma delegata, non poteva — ultroneamente alla delega legislativa — fissare al compimento del sessantacinquesimo anno di età il collocamento a riposo di ufficio del personale ospedaliero, quando numerose norme di legge avevano ormai introdotto generalizzate deroghe a tale limite.

Inoltre, l'art. 6 della legge n. 336/1964 e l'art. 5 del d.l. n. 402/1982 (convertito nella legge n. 627/1982), operando una ingiustificata discriminazione fra sanitari ospedalieri, contrastano con l'art. 3 della Costituzione.

Un ulteriore profilo di legittimità costituzionale si riferisce al peggiore trattamento che il legislatore ha riservato agli ospedalieri rispetto agli universitari, anche se addetti alle stesse funzioni assistenziali.

Resiste in giudizio l'intimata u.l.s.s. di Teramo.

#### DIRITTO

Con il primo ed il secondo motivo il ricorrente sostiene che la propria posizione giuridica ricade nella previsione degli artt. 1 e 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336 e dell'art. 5 della legge 3 settembre 1982, n. 627 e che l'amministrazione sarebbe ricorsa nel vizio di eccesso di potere nell'adottare il provvedimento impugnato sia perché avrebbe omesso di esaminare questioni decisive, sia perché avrebbe insufficientemente motivato il detto provvedimento.

Entrambi i mezzi di gravame sono infondati.

Contrariamente a quanto assunto dal De Sanctis, non risulta che egli svolgesse funzioni primariali in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n. 336/1964. Vero è invece, come confermato dalla documentazione prodotta in giudizio, che il medesimo nel periodo dal 1° agosto 1960 al 17 aprile 1969 prestava servizio presso l'ospedale di Teramo con la qualifica di assistente medico-chirurgo addetto alla divisione di chirurgia generale, diretta da un titolare primario (il dr. Nicola Gadaleta) che prestava regolare servizio. Il reparto di ortopedia, che il ricorrente pretende di aver diretto nel 1964, ha iniziato la sua attività solo in data 12 giugno 1968 e allo stesso è stato proposto fin dalla sua istituzione, in veste di primario, il prof. Vittorio Boni.

L'unico incarico di funzioni primariali che risulta attribuito al ricorrente (dal 1° febbraio 1961 al 1° dicembre 1965) è quello presso l'ospedale civile di Giulianova, ma tale incarico non rileva ai fini dell'attribuzione del beneficio dell'elevazione del limite di età per il pensionamento a sessanta anni poiché l'art. 5 del d.l. 2 luglio 1982, n. 402 (convertito con modifiche nella legge 3 settembre 1982, n. 627) espressamente prevede che può restare in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età « il personale di cui all'art. 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336, compreso quello di cui all'art. 66 della successiva legge 12 febbraio 1968, n. 132, che alla data di entrata in vigore della citata legge 10 maggio 1964, n. 336, occupava un posto di ruolo nelle funzioni ivi indicate », con ciò specificando senza possibilità di dubbio che le funzioni primariali dovevano essere esercitate nello stesso ospedale dove l'interessato occupava un posto di ruolo.

Conseguentemente, posto che il caso in esame non è regolato dagli artt. 1 e 6 della legge n. 336/1964 né dall'art. 5 della legge n. 627/1982, esattamente la deliberazione di collocamento a riposo d'ufficio è stata adottata in base alla normativa ivi richiamata, non incombendo sull'amministrazione alcun obbligo di esaminare norme inapplicabili.

Risultano così rilevanti, ai fini della decisione della controversia, le questioni di legittimità costituzionale sollevate con il terzo motivo.

La prima questione, che investe la legittimità dell'art. 60 del d.P.R. n. 130/1969 sotto il profilo dell'eccesso di delega, è manifestamente infondata.

La norma in questione, che investe la legittimità dell'art. 60 del d.P.R. n. 130/1969 sotto il profilo dello eccesso di delega, è manifestamente infondata.

La norma in questione venne emanata dal Governo in base alla delega ricevuta dal Parlamento in forza dell'art. 40 della legge n. 132/1968, che gli aveva conferito il potere di dettare norme in materia di stato giuridico dei dipendenti ospedalieri, salvo il riconoscimento delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite dal personale già in servizio (art. 42).

Nell'esercizio della delega ricevuta, il Governo fissò il collocamento a riposo, anche d'ufficio, al compimento del sessantacinquesimo anno di età per il personale sanitario, tecnico laureato, amministrativo e di assistenza religiosa, e al compimento del sessantesimo anno di età per il restante personale.

Il ricorrente denuncia l'illegittimità costituzionale di tale norma rilevandone il contrasto con un preteso orientamento generale del legislatore a derogare al limite dei sessantacinque anni e deducendo tale orientamento dall'art. 18 della legge 30 settembre 1938, n. 1631, dalla legge 20 febbraio 1956, n. 68, e dalla legge 23 ottobre 1962, n. 1552. Appare tuttavia evidente che le norme in questione furono tutte dettate in considerazione di peculiari fattispecie che il legislatore ritenne meritevoli di speciale tutela e che costituiscono, quindi, altrettante eccezioni alla regola, che resta — invece — il principio ispiratore dell'art. 60 del d.P.R. n. 130/1969.

Parimenti infondata appare anche la questione (sollevata peraltro genericamente) di costituzionalità della norma che attribuisce agli ospedalieri un trattamento peggiore rispetto agli universitari.

Si tratta infatti di situazioni soggettivamente ed oggettivamente non omogenee che il legislatore ben può, nella discrezionalità delle proprie scelte, disciplinare diversamente.

Resta quindi da esaminare la questione della costituzionalità degli artt. 1 e 2 della legge 10 maggio 1964, n. 336, e dell'art. 5 del d.l. 2 luglio 1982, n. 402, come modificato dalla legge di conversione 3 settembre 1982, n. 627, che — secondo la prospettazione del ricorrente — operano una ingiustificata discriminazione fra sanitari ospedalieri, tutti egualmente in servizio alla stessa data anche se in possesso di diverse qualifiche.

Ritiene il collegio che il dedotto contrasto con il principio di uguaglianza fissato dall'art. 3 della Costituzione non sia manifestamente infondato, condividendo pienamente le opinioni in proposito espresse recentemente dal Consiglio di Stato (cfr. sezione quinta, ordinanza n. 561 del 23 luglio 1984).

E' infatti necessario ricordare che già nel r.d. 30 settembre 1938, n. 1631, era previsto, all'art. 18, il collocamento a riposo per tutti i sanitari ospedalieri con il raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, qualunque fosse la loro qualifica, con la sola eccezione delle ostetriche.

L'art. 18 citato fu peraltro parzialmente derogato dall'articolo unico della legge 20 febbraio 1956, n. 68, che, pur mantenendo fermo il principio del collocamento a riposo a sessantacinque anni, consentì il mantenimento in servizio fino al compimento dei quaranta anni di servizio utile a pensione per tutti i sanitari ospedalieri, i quali non li avessero raggiunti all'età di sessantacinque anni, fermo restando tuttavia il limite mas-

simo del compimento del settantesimo anno di età. Questo beneficio, riservato ai sanitari in servizio da data anteriore al 1938, era evidentemente ispirato all'esigenza di consentire il compimento del periodo utile a pensione da parte di quanti, a causa degli eventi bellici, avevano dovuto interrompere la propria attività ospedaliera e riguardava tutte le categorie.

Successivamente, con la legge 23 ottobre 1962, n. 1552, venne introdotta un'altra deroga al principio del pensionamento a sessantacinque anni, in attesa dell'emanazione di nuove disposizioni legislative in materia di limiti di età, anche questa volta estesa a tutti i sanitari.

Il mutamento introdotto con l'art. 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336, rispetto a tutte le analoghe disposizioni precedenti, ora citate, consiste appunto nella distinzione dei sanitari ospedalieri in categorie differenziate, a talune delle quali solamente è riconosciuto il beneficio della permanenza in servizio fino a settanta anni.

Questa distinzione soggettiva, tuttavia, non appare sorretta da accettabili ragioni oggettive.

Tali ragioni non appaiono infatti rinvenibili nell'esigenza di consentire la maturazione del diritto a pensione ai destinatari della norma, sia perché non è dato ravvisare i motivi per cui analoga possibilità dovrebbe essere preclusa agli altri sanitari non contemplati nella norma stessa, sia perché — come si è sopra accennato — la legge n. 68/1956, che fu ispirata alla stessa esigenza, non aveva operato alcuna discriminazione fra sanitari.

Né la disposizione dell'art. 6 della legge n. 336/1964 si presenta motivata da esigenze dovute ad eventuali carenze delle strutture ospedaliere, dato che la presenza di particolari situazioni di inadeguatezza non può condurre, ai fini della loro sanatoria, all'emanazione di una normativa generalizzata e, per di più, con effetti discriminatori.

La disposizione stessa, pertanto, in quanto contiene una discriminazione non sostenuta da apparenti ragioni giuridicamente giustificabili, sembra essere in contrasto con il principio di uguaglianza fissato dallo art. 3 della Costituzione.

Lo stesso dubbio si pone, evidentemente, per le disposizioni successive e, in particolare, per l'art. 5 del d.l. 2 luglio 1982, n. 402, nel testo modificato dalla legge di convenzione 3 settembre 1982, n. 627.

Va anzi rilevato che tale norma, nello stabilire l'applicazione dell'art. 6 della legge n. 336/1964 anche a favore di coloro che alla data di entrata in vigore di detta legge « occupavano un posto di ruolo nelle funzioni ivi indicate » contiene una estensione a favore di sanitari che nel 1964 erano solo « incaricati » delle funzioni di primario, ecc., il che evidentemente accentua la già rilevata discriminazione giacché include nel beneficio una categoria, quella degli « incaricati » delle funzioni, e non prende in considerazione gli altri sanitari di ruolo (cfr. Corte costituzionale, ord. 25 ottobre-10 novembre 1982, n. 183, di rinvio al giudice *a quo* per il riesame sulla rilevanza della questione di costituzionalità, proprio in relazione alla sopravvenienza del citato art. 5).

Per le considerazioni sopra esposte il collegio respinge il ricorso limitatamente alle censure dedotte con il primo e il secondo motivo.

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336, e 5 del d.l. 5 luglio 1982, n. 402, nel testo modificato dalla legge di conversione 3 settembre 1982, n. 627, in riferimento all'art. 3 della Costituzione; dichiara invece manifestamente infondate le restanti questioni sollevate con il terzo motivo. Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, previ gli adempimenti di rito, e dispone altresì la sospensione del giudizio sino all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale.

*P. Q. M.*

*Definitivamente pronunciando, respinge il ricorso indicato in epigrafe, nei limiti di cui in motivazione; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336, e 5 del d.l. 5 luglio 1982, n. 402, nel testo modificato dalla legge di conversione 3 settembre 1982, n. 627;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio;*

*Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.*

Così deciso in L'Aquila il 13 novembre 1985.

(Seguono le firme)

**Ordinanza emessa il 24 aprile 1986 dalla commissione tributaria di primo grado di Genova sul ricorso proposto dalla S.p.a. Immobiliare S. Giorgio contro l'Ufficio ii.dd. di Genova (Reg. ord. n. 685/1986).**

**Art. 4, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599: Imposta locale sui redditi - reddito complessivo imponibile - esclusione della deduzione della perdita di esercizio (artt. 53, 72 e 76 Cost.).**

#### LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha pronunciato la seguente ordinanza in merito al ricorso n. 16619/1985 presentato dalla S.p.a. Immobiliare San Giorgio, contro 2° ufficio ii.dd. relativo a ruolo I.L.O.R. anno 1981.

La Commissione ritenuto che la società, ricorrente, nella persona del proprio amministratore unico ragioniere Sergio Prola, con ricorso tempestivamente presentato ha dichiarato:

che con dichiarazione dei redditi prodotta il 26 luglio 1982, ricev. n. 3154, dichiarò ai fini I.R.P.E.G. l'inesistenza dell'imponibile determinata dal riporto a nuovo di perdite precedenti entro il quinquennio, come previsto dall'art. 17 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 598;

che nella stessa dichiarazione dei redditi, compilando il quadro relativo alla determinazione dell'imponibile I.L.O.R., incluse fra i componenti negativi, il riporto a nuovo delle perdite precedenti ed annotò in calce un richiamo per precisare: « Si effettua la detrazione dall'utile, delle perdite precedenti perché è costituzionalmente illegittima la norma dell'art. 4 del d.P.R. n. 599/1973 che lo impedirebbe »;

che con cartella esattoriale n. 1528257810, emissione giugno 1985 della esattoria di Genova, notificata il 9 aprile 1985, vennero iscritti a carico della società immobiliare S. Giorgio S.p.a.: l'imponibile I.L.O.R. 1981 di L. 239.815.150; l'imposta I.L.O.R. conseguente in L. 35.972.000; la soprattassa I.L.O.R. conseguente in lire 14.389.000; gli interessi ritard. iscriz. in L. 12.359.000.

La società ricorrente ha introdotto sia nel proposto ricorso che alla udienza di discussione questione di legittimità costituzionale che devono ritenersi sicuramente assorbenti e preliminari all'esame del merito.

Le questioni di legittimità costituzionale sono:

1) questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, nella parte che esclude in ogni caso la deduzione della perdita di esercizio di cui all'art. 17 del d.P.R. n. 598, per contrasto dell'art. 53 della Costituzione;

2) questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, nella parte che esclude in ogni caso la deduzione delle perdite d'esercizio di cui all'art. 17 del d.P.R. n. 598 con riferimento agli artt. 72 e 76 della Costituzione sotto il profilo dell'eccesso di potere normativo della legge delegata rispetto all'art. 2, par. 16, e art. 4, par. 2, della legge delegante n. 825 del 9 ottobre 1971.

L'ufficio, sia nelle deduzioni scritte che all'udienza di discussione, affermava di non ravvisare i motivi di costituzionalità esposti dalla ricorrente.

La commissione, rilevata la necessità di esaminare i due motivi di costituzionalità invocati, rileva quanto segue.

1) Quanto al primo motivo di costituzionalità.

a) l'art. 17 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, dispone che « le società e gli enti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2 possono portare le perdite di un periodo d'imposta determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, in diminuzione del reddito complessivo imponibile dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quinto »;

b) detta norma rispetta il principio secondo cui, come scrive la ricorrente « qualora un contribuente subisca una perdita invece che conseguire un reddito questa perdita non può che andare a ridurre il capitale di cui disponeva così che i nuovi redditi che lo stesso dovesse successivamente contribuire non possono essere considerati nuova ed aggiuntiva ricchezza ma un ripristino della posizione esistente prima del verificarsi delle perdite. Quanto sopra evidentemente se, e nella misura in cui, intervengano redditi successivi alle perdite almeno nell'ambito del quinquennio come la legge prevede »;

c) la generale detrazione, senza riserve, delle perdite ai fini dell'I.L.O.R. trovò ampio e legittimo accoglimento nella relazione ministeriale alla commissione parlamentare sullo schema del decreto delegato relativo alla « costituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi », nella quale, al punto n. 4, si diceva: « La disciplina della determinazione dell'imponibile ai fini dell'I.L.O.R. risulta, in definitiva, assai semplice. Data la fondamentale esigenza di evitare ogni difformità tra gli imponibili determinati ai fini delle imposte erariali e quelli dell'imposta locale sui redditi, si è prevista, secondo quanto è disposto dalla legge delega, l'applicazione dell'I.L.O.R. ai singoli redditi determinati ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e al reddito complessivo netto (ovvero ai singoli redditi prodotti nel territorio dello Stato) determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche »;

d) « il riferimento ai redditi determinati ai fini delle imposte erariali — seguita la relazione — comporta che, anche agli effetti dell'applicazione dell'I.L.O.R., trovano applicazione le norme che consentono la detrazione delle perdite subite dal contribuente, secondo la disciplina prevista per le imposte erariali suddette.

E' questa, in un certo senso, un'alterazione della natura reale dell'I.L.O.R. per lo meno in quanto si ammettono deduzioni di perdite relative a cespiti tra loro diversi. Prevale tuttavia sulle caratteristiche strutturali del tributo l'esigenza del coordinamento con le imposte erariali particolarmente accentuata dall'espresso rinvio alle disposizioni in materia di accertamento e riscossione che sono formulate unitariamente per tutte le imposte »;

e) l'espresso richiamo all'applicazione delle norme che consentono la detrazione delle perdite subite dal contribuente secondo la disciplina prevista per le imposte erariali significa che anche per l'I.L.O.R. deve trovare applicazione l'art. 8 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 527, il quale recita: « Il reddito complessivo si determina sommando i redditi netti di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio delle imprese commerciali, e dall'esercizio di arti e professioni, ad esclusione di quelle relative a cespiti che fruiscono di esenzioni. Le perdite delle società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle delle associazioni di cui alla lett. c) del terzo comma dell'art. 5 derivanti dall'esercizio di arti e professioni, si sottraggono per ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall'art. 5 »;

g) la illegittimità costituzionale della esclusione di cui all'ultima parte del terzo comma dell'art. 4 del d.P.R. n. 579/1973 non appare pertanto manifestamente infondata alla luce dell'art. 53 della Costituzione poiché con la mancata deduzione delle perdite in questione verrebbe ridotta la capacità contributiva del ricorrente determinata dalla ricchezza di cui ciascuno dispone sotto forma di capitale o di reddito.

2) Quanto al secondo motivo di costituzionalità:

a) il predetto stralcio della relazione ministeriale evidenzia che la legge delegò al governo il compito di evitare difformità rispetto alle imposte erariali e quindi che il relativo imponibile doveva essere determinato in base al reddito complessivo ai fini I.R.P.E.F.;

b) la fase conclusiva del predetto terzo comma, art. 4, del d.P.R. n. 599/1973 « escludendo in ogni caso le deduzioni di cui all'art. 17 di detto decreto » appare esorbitare dai limiti della delega (vedi in particolare l'art. 4 della legge delegante n. 825 del 9 ottobre 1971 con conseguente violazione degli artt. 72 e 76 della Costituzione).

La commissione rileva che già la commissione tributaria di primo grado di Milano ha sollevato questione di costituzionalità in riferimento agli stessi motivi suesposti.

P. Q. M.

*La commissione ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 4, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, in relazione agli artt. 53, 72 e 76 della Costituzione;*

*Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per l'esame delle proposte questioni e sospende il giudizio in corso.*

Genova, addì 24 aprile 1986

(Seguono le firme)

86C1077

*Ordinanza emessa il 17 giugno 1986 dal pretore di La Spezia nel procedimento penale a carico di Vezzoli Giovanni (Reg. ord. n. 686/1986).*

*Art. 724 del codice penale, integrato dall'art. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810 e modif. dall'art. 1 della legge 25 marzo 1985, n. 121: Bestemmia - interpretazioni prospettate riguardo alla « religione di Stato » - punibilità secondo che, in seguito al nuovo concordato, non si possa più, o si debba ancora, ritenere tale la religione cattolica (art. 7 Cost.).*

IL PRETORE

*Ritenuta la questione sollevata dalla difesa non manifestamente infondata e rilevante per la definizione sul merito del presente giudizio;*

*Preso atto delle motivazioni contenute nella memoria citata che fanno parte integrante della presente ordinanza;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e sospende il giudizio in corso;*

*Ordina che, a cura della cancelleria l'ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

(Seguono le firme)

Memoria illustrativa della questione di legittimità costituzionale dell'art. 724 del c.p. in relazione allo art. 7 della Costituzione della Repubblica italiana, integrato dall'art. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810 (Patti Lateranensi) e modificato dall'art. 1 della legge 25 marzo 1985, n. 121, sollevata dal sottoscritto difensore avv. Tullio Truppa a verbale della pubblica udienza tenuta il giorno 27 maggio 1986 dall'ill.mo sig. pretore dott. Giovanni Bartolini nel processo penale a carico di Vezzoli Giovanni.

La analitica lettura della norma codificata nell'art. 724 del nostro codice penale non può lasciare dubbi sulla chiara intenzione del legislatore di tutelare « La Divinità o i suoi Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato » punendo, con previsione di reato, sia pure contravvenzionale, colui che pronunciasse « pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose » contro i predetti.

Al tempo dell'entrata in vigore del codice penale, con r.d. 19 ottobre 1930, n. 1398, l'unica religione dello Stato italiano era la religione cattolica apostolica e romana e ciò in forza dell'art. 1 dei Patti Lateranensi che testualmente recitava: l'Italia riconosce e riafferma il principio consacrato nell'art. 1 dello statuto del Regno 4 marzo 1848, pel quale la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato ».

Art. 1 dello statuto del Regno 4 marzo 1848: « la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi ».

Questa normativa rimaneva in vigore anche nel 1947 e precisamente il 27 dicembre, allorché veniva pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* la Costituzione della Repubblica italiana, la quale all'art. 7 prevedeva espressamente, dandovi pertanto valore di norma costituzionale, che i rapporti tra Stato e Chiesa fossero regolati dai Patti Lateranensi e prevedeva ancora che le modificazioni di detti Patti concordate tra la Chiesa e lo Stato potessero avvenire senza seguire il rituale procedimento di revisione costituzionale.

Con la legge 25 marzo 1985, n. 121, è stato ratificato l'accordo raggiunto tra lo Stato italiano e la Chiesa, con il quale, oltre ad altro si afferma all'art. 1 che: « la Repubblica italiana e la Santa Sede riaffermano che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, impegnandosi al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti ed alla reciproca collaborazione per la promozione dello uomo e il bene del Paese ».

Onde non sorgessero dubbi sulla importanza e la portata del contenuto di tale articolo le parti nell'allegato protocollo addizionale aggiungevano ancora: « in relazione all'art. 1. Si considera non più in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti Lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano ».

Si deve quindi concludere con il ritenere che per la nostra Costituzione non esiste più una religione di Stato.

Ribadiamo che l'intenzione del legislatore nel codificare l'art. 724 del c.p. fu proprio quella di tutelare in modo speciale la religione dello Stato, che era quella cattolica, apostolica e romana.

Tale intento si evince anche dalla lettura della relazione a S.M. il Re del Ministro guardasigilli (Rocco) presentata nell'udienza del 19 ottobre 1930 per l'approvazione del testo definitivo del codice penale, nella parte che ci interessa: « a proposito del reato di bestemmia (art. 724) la commissione parlamentare ha fatto alcune osservazioni circa l'opportunità di non distinguere tra la religione dello Stato e gli altri culti ammessi e circa la necessità di tener presenti le Colonie alle quali osservazioni ho già in gran parte risposto trattando gli artt. 420 e segg. ».

Per la bestemmia la commissione ha particolarmente rilevato che i culti ammessi non sono neppure menzionati e che perciò è preferibile la formula accolta per questa contravvenzione nell'art. 232 delle leggi vigenti di pubblica sicurezza, che punisce il turpiloquio, la bestemmia e le offese pubbliche ai culti ammessi nello Stato, norma che avrà valore sino a che non andrà in vigore il nuovo codice penale.

Ma il termine bestemmia si riferisce agli oltraggi alla religione che si professa; per il fedele di qualsiasi religione non è bestemmia vilipendere quei culti che egli crede falsi e tali da condurre a perdizione. Lo Stato italiano professa la religione cattolica, apostolica e romana ed è quindi logico che esso, credente in questa religione, consideri bestemmia soltanto le invettive e le parole oltraggiose contro la Divinità, i Simboli o le Persone venerate dalla religione medesima ».

Venendo meno la unicità della religione di Stato, in conseguenza della nuova normativa di rilevanza costituzionale, è conseguenziale rilevare che, se anche il legislatore vorrà tutelare il comune e variamente manifestantesi sentimento religioso, proprio di ogni popolo, dovrà mettere a punto una nuova norma che preveda espressamente l'offesa a tutte le religioni professate nel Paese.

Ben si comprende che il comune senso di moralità possa essere offeso anche e forse soprattutto dalla bestemmia ed invettiva contro ogni sorta di divinità, ma è certo che non potrà punirsi il reo a sensi del disposto dell'art. 724 del c.p. in quanto contrasta con l'art. 7 della nostra Costituzione, integrato dalla ultima legislazione.

Rilevata pertanto la non manifesta infondatezza della questione di incostituzionalità anzi dedotta e la sua rilevanza sul processo in corso, si insta affinché il pretore ill.mo voglia sospendere il processo contro Vezzoli Giovanni e rimettere gli atti alla Corte costituzionale con ogni conseguenziale provvedimento di legge.

Avv. Tulio TRUPPA

*Ordinanza emessa l'11 giugno 1986 dal pretore di Firenze nel procedimento civile vertente tra Mediocredito Toscano e l'I.N.P.S. ed altro (Reg. ord. n. 687/1986).*

**Art. 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, modificato dall'art. 4, lett. a), della legge 15 marzo 1973, n. 44: Assicurazioni sociali - regimi sostitutivi (I.N.P.D.A.I.) - trattamento più favorevole di quello del regime previdenziale generale gestito dall'I.N.P.S. - iscrizione prevista solo per i dirigenti industriali e non per i dirigenti non industriali (art. 3 Cost.).**

#### IL PRETORE

Nella causa n. 2197/85 promossa dal Mediocredito Toscano contro l'I.N.P.S. nonché nei confronti dell'I.N.P.D.A.I.;

Rilevato che: la causa ha ad oggetto la richiesta da parte del Mediocredito Toscano di accertamento del proprio « diritto-dovere » di iscrivere il proprio personale dirigente all'I.N.P.D.A.I. anziché all'I.N.P.S., nonché la domanda volta ad ottenere dall'I.N.P.S. il rimborso delle somme versate per contributi sulle retribuzioni corrisposte a detto personale dirigente dal 1° giugno 1974 al 31 dicembre 1984; domande contrastate dall'I.N.P.S. il quale sostiene che i dirigenti di cui si discute debbano essere iscritti al regime previdenziale generale gestito dall'I.N.P.S.; è decisivo pertanto ai fini del giudizio applicare le norme che disciplinano l'iscrizione dei dirigenti di aziende industriali alla gestione sostitutiva dell'I.N.P.D.A.I. ed in particolare di quelle che individuano l'area dei soggetti obbligatoriamente iscritti a tale regime sostitutivo (art. 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, e art. 4 della legge 15 marzo 1973, n. 44), essendo infatti controverso tra le parti se il Mediocredito Toscano, azienda ricorrente, sia o meno da ricomprendersi tra le aziende definite « industriali » ai sensi della predetta normativa; onde la questione di legittimità costituzionale che si va prospettando è rilevante, perché incidente su norme applicabili per la risoluzione del caso controverso;

Considerato che: l'art. 3 della legge n. 967/1953, nel sottoporre ad iscrizione obbligatoria al regime sostitutivo dell'I.N.P.D.A.I. i soli dirigenti di aziende « industriali », nonché l'art. 4 lettera a), della legge n. 44/1973, nel precisare che si intendono per aziende industriali « le imprese od enti, privati o pubblici, esercenti attività di cui ai punti 1) e 3), dell'art. 2195 del c.c. o attività ausiliarie delle predette o che risultano assegnati o aggregati, quali esercenti attività di natura industriale, alla cassa unica per gli assegni familiari gestite dall'I.N.P.S. », prevedono una illegittima discriminazione tra lavoratori che rivestano ugualmente la qualifica di « dirigente » prevista dall'art. 2095 del c.c. a seconda del tipo di attività esercitata dall'imprenditore alle cui dipendenze prestano la loro opera che non appare razionalmente giustificata, identica essendo sia la natura privatistica del rapporto di lavoro (la previsione di dirigenti dipendenti da enti pubblici contenuta nell'art. 4 della legge n. 44/1973 si riferisce evidentemente ad enti pubblici economici) sia le mansioni professionali svolte; sia lo stesso inquadramento sindacale; di tale discriminazione sembrò essersi reso conto il legislatore che all'art. 4 della legge n. 967/1953 prevede la possibilità di iscrizione all'I.N.P.D.A.I. anche di dirigenti non industriali, purché prevista con d.P.R. da emanarsi entro 5 anni dall'entrata in vigore della legge (norma peraltro rimasta inattuata); la legge n. 44/1973, precisando i confini delle aziende da ritenersi industriali ai fini dell'iscrizione all'I.N.P.D.A.I. dei relativi dirigenti, non ha evidentemente risolto tale discriminazione che anzi sembra viepiù aggravata dall'inserimento tra tali aziende di quelle di trasporto sia di quelle da non ritenersi altrimenti industriali ma comunque classificate tali in base agli artt. 33 e 34 del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 (t.u. assegni familiari);

L'appartenenza all'uno o all'altro regime previdenziale (I.N.P.S. o I.N.P.D.A.I.) comporta conseguenze di non poco conto, essendo nettamente più favorevole al lavoratore il regime I.N.P.D.A.I., che prevede aliquote contributive più basse e prestazioni pensionistiche più alte a parità di contributi versati; onde la questione di legittimità costituzionale che si va prospettando appare non manifestamente infondata

#### P. Q. M.

*Solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, come modificato dall'art. 4, lettera a), della legge 15 marzo 1973, n. 44) nella parte in cui limita ai dirigenti delle sole aziende industriali l'iscrizione obbligatoria all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (per contrasto con l'art. 3 della Costituzione);*

*Sospende il giudizio in corso;*

*Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.*

*Il pretore: DE MATTEIS*

*Ordinanza emessa il 26 marzo 1986 dal pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Moroni Mario e I.N.P.S. (Reg. ord. n. 688/1986).*

Art. 5, quarto comma, del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488; art. 14, sesto comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, nel testo sostit. dall'art. 27, terzo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160; tabelle all. A e B del r.d.-l. 14 aprile 1939, n. 636 e succ. modif.; art. 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297: Previdenza ed assistenza - pensione di vecchiaia a carico dell'I.N.P.S. - retribuzione annua pensionabile - calcolo - esclusione di una cospicua parte della retribuzione (artt. 3 e 36 Cost.).

#### IL PRETORE

Sciogliendo la riserva di cui al verbale che precede;  
Letti gli atti di causa;

#### OSSERVA

Come ritenuto da diversi altri giudici di merito, la questione, sollevata in causa, della legittimità costituzionale della normativa riguardante l'esclusione di una consistente parte della retribuzione dal calcolo della pensione non appare manifestamente infondata.

In primo luogo la normativa in oggetto, in quanto diversifica la posizione dei lavoratori assicurati presso l'I.N.P.S., da quella dei lavoratori iscritti ai fondi c.d. speciali soltanto gestiti dall'I.N.P.S., senza che di tale disparità risultino le ragioni obiettive ed adeguate, appare in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

In secondo luogo, premesso che la Corte costituzionale ha ritenuto che l'art. 36 della Costituzione debba valere anche per le pensioni, imponendo anche per esse il parametro della quantità e qualità del lavoro svolto; che l'indice più attendibile di tali qualità e quantità è proprio la retribuzione percepita nel periodo di lavoro; che la normativa qui impugnata prescrive invece che di una notevole parte della retribuzione (e della relativa contribuzione) non si debba tener conto in sede di computo della pensione; che le esigenze egualitarie e mutualistiche sarebbero meglio soddisfatte, piuttosto che con la comminazione dell'irrilevanza della maggiore retribuzione, con la previsione di aliquote maggiorate di contribuzione per i redditi più alti, da tenere però in conto per intero; tutto ciò premesso, appare sussistere contrasto anche con l'art. 36 della Costituzione.

La rilevanza della detta questione non è dubitabile, essendo la normativa in oggetto l'ostacolo unico e decisivo all'accoglimento della domanda.

P. Q. M.

*Sospende il presente giudizio;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per l'esame della questione di costituzionalità dell'art. 5, quarto comma, del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, dell'art. 14, sesto comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, nel testo sostituito dall'art. 27, terzo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, delle tabelle A e B allegata al r.d.-l. 14 aprile 1939, n. 636, e successive modifiche e dell'art. 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297, in relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione;*

*Manda la cancelleria a notificare alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore la presente ordinanza, disponendo anche che della stessa venga data comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.*

Milano, addì 26 marzo 1986

*Il pretore: (firma illeggibile)*

86C1116

*Ordinanza emessa il 23 giugno 1986 dal pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Concorreggi Roberta e l'I.N.P.S. (Reg. ord. n. 689/1986).*

Art. 3 della legge 12 giugno 1984, n. 222: Previdenza ed assistenza - diritto all'assegno di invalidità - esclusione per lavoratori che abbiano superato l'età pensionabile (art. 38 Cost.).

#### IL PRETORE

Sciogliendo la riserva di cui al verbale di sentenza 12 maggio 1986,

#### OSSERVA

a) premesso in fatto che: la consulenza tecnica esperita dal C.T.U. sulla ricorrente ha permesso accertare che la diminuzione della capacità di lavoro e di guadagno della Concorreggi ai sensi di legge deve farsi risalire al 1° gennaio 1985, data successiva all'entrata in vigore della legge 12 giugno 1984, n. 222, che ha revisionato la disciplina dell'invalidità pensionabile.

La disciplina applicabile pertanto dovrebbe essere quella di cui alla legge citata (art. 12, primo comma, legge n. 222/84), che prevede (art. 1) l'erogazione dell'assegno ordinario di invalidità.

L'art. 3 della legge citata, tuttavia sancisce il divieto di liquidazione dell'assegno per coloro che abbiano presentato la domanda successivamente al compimento dell'età pensionabile.

Nel caso in esame la domanda in sede giudiziaria è stata proposta in data 29 marzo 1985, epoca in cui la ricorrente aveva già compiuto il 55° anno di età, essendo nata il 1° agosto 1926.

Ad avviso del pretore l'inciso di cui all'art. 3 della legge citata « che presentino domanda successivamente al compimento dell'età pensionabile », va riferito sia alla domanda proposta in via amministrativa che a quella proposta con ricorso giurisdizionale, in ipotesi di reiezione della domanda in sede amministrativa posto che la *ratio* della norma va individuata nella esclusione da beneficio in esame e dunque nella impossibilità che esso venga comunque riconosciuto, sia attraverso un provvedimento amministrativo che attraverso un provvedimento giurisdizionale, per tutti coloro che abbiano raggiunto l'età pensionabile.

Pertanto, posto che non può revocarsi in dubbio che la disciplina di legge n. 222/84 va applicata al caso di specie nella sua globalità, assunta rilevanza la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge citata, in riferimento all'art. 38, secondo comma.

b) in diritto si rileva: l'assegno di invalidità, al pari della pensione di invalidità, ha una sostanziale natura pensionistica, costituendo uno strumento per assicurare mezzi adeguati alle esigenze dei lavoratori in caso di invalidità, peraltro nel caso di specie si applicano le norme in vigore nelle gestioni cui le prestazioni fanno carico (art. 12, secondo comma).

Pertanto anche l'assegno di invalidità rientra nel disposto di cui all'art. 38, secondo comma della Costituzione.

L'esclusione della erogazione viene ancorata soltanto al raggiungimento dell'età pensionabile, non anche alla maturazione del diritto ad altro trattamento previdenziale (pensione di vecchiaia o pensione sociale) con la conseguenza che il rischio dell'invalidità non è assicurato in assoluto per tutti i lavoratori che come la Concorreggi, non può godere di altro trattamento previdenziale non avendone maturato i requisiti. Ciò in evidente contrasto con il disposto costituzionale su richiamato;

#### P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 12 giugno 1984, n. 222, in riferimento all'art. 38, secondo comma, della Costituzione;

Rimette la questione al vaglio della Corte costituzionale, disponendo che la presente ordinanza venga notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento;

Sospende il presente giudizio, ordinando trasmettersi gli atti alla Corte.

Milano, addì 23 giugno 1986

(Seguono le firme)

86C1080

Ordinanza emessa il 26 giugno 1986 dal pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Sturlese Sergio ed altri e Ministero degli interni (Reg. ord. n. 690/1986).

Art. 1, comma primo, della legge 11 febbraio 1980, n. 13: Invalidi civili totalmente inabili e non deambulanti - equiparazione di essi agli invalidi di guerra e per servizio affetti da analoghe menomazioni, riguardo alla corresponsione della indennità di assistenza e accompagnamento - limiti - previsione per gli invalidi di guerra e per servizio e non, invece, per gli invalidi civili, dell'assegno integrativo della suddetta indennità di cui all'art. 21, comma quinto, del t.u. delle norme in materia di pensioni di guerra approvato con d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modifiche (art. 3 Cost.).

#### IL PRETORE

Visti gli atti e gli scritti difensivi delle parti;

Rilevato che gli invalidi civili ricorrenti, titolari da tempo — in quanto totalmente inabili e non deambulanti — dell'indennità di accompagnamento prevista dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18, rivendicano nel presente giudizio il diritto di percepire, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della rispettiva domanda, l'assegno integrativo di cui all'art. 21, quinto comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, numero 915 (testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), così come sostituito dall'art. 6 del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 (recante il definitivo riordinamento delle pensioni di guerra);

che il Ministero degli interni contesta tale diritto, sostenendo che l'equiparazione del trattamento degli invalidi civili a quello dei grandi invalidi di guerra, sancita dall'art. 1 della legge n. 18/1980, deve intendersi limitata alla sola indennità di accompagnamento, con esclusione di altri benefici non espressamente estesi agli invalidi civili;

Vista l'eccezione di illegittimità costituzionale formulata dai ricorrenti — in via subordinata — nei confronti dell'art. 1 della legge n. 18/1980, ove interpretato nel senso sostenuto dal convenuto, con riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione;

Considerato che la norma in questione — se interpretata nel senso restrittivo affermato dal Ministero convenuto — sembra in contrasto con il principio di parità sancito dal primo comma dell'art. 3 della Costituzione, determinando una situazione di disparità di tutela tra soggetti che si trovano nella medesima condizione, quali sono gli invalidi totalmente inabili e non deambulanti, a prescindere dalla causa remota dell'invalidità (civile, di guerra o per servizio);

Solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge 11 febbraio 1980, n. 18, nei termini ora indicati;

#### OSSERVA

La questione è sicuramente rilevante ai fini della definizione del giudizio in corso, avendo ad oggetto l'interpretazione della norma sulla quale i ricorrenti fondano il diritto rivendicato, vale a dire l'art. 1, primo comma, della legge n. 18/1980 nella parte in cui rinvia la determinazione del trattamento spettante agli invalidi civili totalmente inabili alla normativa dettata per i grandi invalidi di guerra.

La questione è anche non manifestamente infondata.

E' necessaria una preliminare ricostruzione normativa della fattispecie.

Con il menzionato art. 21 del d.P.R. n. 915/1978 (t.u. delle norme in materia di pensioni di guerra), si prevede a favore dei grandi invalidi di guerra la liquidazione d'ufficio di un'indennità di assistenza e accompagnamento, nonché l'assegnazione a domanda di due accompagnatori militari o, in luogo di ciascuno di essi, di un assegno integrativo dell'indennità di assistenza e accompagnamento.

Una indennità di accompagnamento a favore degli invalidi civili affetti da analoghe menomazioni ha introdotto l'art. 1 della legge n. 18/1980, stabilendo specifiche e autonome misure dell'indennità per gli anni 1980-1981-1982 e sancendo, a partire dal 1983, l'equiparazione all'indennità goduta dagli invalidi di guerra ai sensi della tab. E, lett. a-bis n. 1, del d.P.R. n. 915/1978.

L'art. 21 di tale t.u. sulle pensioni di guerra è stato successivamente sostituito con l'art. 6 del d.P.R. n. 834/1981, il quale ha elevato le misure dell'indennità e dell'assegno integrativo a favore degli invalidi di guerra, mentre l'art. 1 dello stesso decreto presidenziale ha stabilito particolari modalità di adeguamento automatico dell'indennità di assistenza e accompagnamento.

Insorta questione in merito alla portata dell'equiparazione dell'indennità di accompagnamento degli invalidi civili con quella goduta dai grandi invalidi di guerra, a seguito di quegli aumenti e della previsione di un sistema di adeguamento automatico, si è provveduto con la legge 26 luglio 1984, n. 392 (di interpretazione autentica dell'art. 1 della legge n. 18/1980) ad estendere all'indennità in favore degli invalidi civili la nuova misura dell'indennità di accompagnamento dei grandi invalidi di guerra e le relative modalità di adeguamento automatico introdotte con gli artt. 1 e 6 del d.P.R. n. 834/1981.

Nel frattempo, con la legge 2 maggio 1984, n. 111, si era provveduto ad adeguare le pensioni degli invalidi per servizio al riordino delle pensioni di guerra operato con il d.P.R. n. 834/1981, prevedendo per essi gli stessi sussidi goduti dagli invalidi di guerra, e cioè indennità di assistenza e accompagnamento e assegno integrativo.

Questa sintetica ricognizione normativa induce, ad avviso del pretore, a ritenere maggiormente fondata — nella ricostruzione della portata della equiparazione sancita dall'art. 1, primo comma, della legge numero 18/1980 — l'interpretazione restrittiva patrocinata dall'amministrazione convenuta. Militano in tal senso, prima di tutto, il testo stesso della disposizione, che parla solo di indennità di accompagnamento e non fa alcuna menzione di un sussidio, come l'assegno integrativo, che pure ha rispetto a quella una sua autonoma configurazione e un suo specifico rilievo. In secondo luogo, la stessa interpretazione autentica della disposizione in esame, la quale si limita a chiarire la portata della equiparazione con esclusivo riferimento all'indennità di assistenza e accompagnamento goduta dai grandi invalidi di guerra, senza alcun cenno, anche questa volta, all'integrazione per quest'ultima prevista. In terzo luogo, la normativa in favore degli invalidi per servizio, la quale dimostra indirettamente che là dove si è voluto concedere il medesimo trattamento goduto dagli invalidi di guerra a categorie aventi in comune la stessa infermità, ma non la causa invalidante, il legislatore lo ha fatto espressamente.

Ma, se questa è l'interpretazione della norma in questione che appare preferibile, sembra al pretore tutt'altro che manifestamente infondato il sospetto che, negando agli invalidi civili il medesimo trattamento riservato agli invalidi di guerra ed ora anche a quelli per servizio, la norma finisca per sancire una dispa-

rità di trattamento nella tutela del diritto garantito dall'art. 38, primo comma, della Costituzione, che non trova giustificazione plausibile nella diversa origine della inabilità al lavoro nel caso in esame rispetto a quelli maggiormente tutelati.

Se è vero, infatti, che le provvidenze a favore degli invalidi di guerra costituiscono anche un atto risarcitorio, di riconoscimento e di solidarietà sociale nei confronti di chi, a causa della guerra, abbia subito menomazioni fisiche o la perdita di congiunti, è altrettanto vero che esse rappresentano l'attuazione del diritto al mantenimento e all'assistenza sociale costituzionalmente garantito ad ogni cittadino inabile al lavoro e privo di mezzi di sussistenza (art. 38, primo comma), né più e né meno delle analoghe provvidenze riconosciute agli inabili divenuti tali per cause non riconducibili ad avvenimenti bellici. Del che è conferma la stessa evoluzione legislativa sopra delineata, che ha visto le provvidenze in favore degli invalidi civili totalmente inabili e di quelli per servizio, non già nascere e svilupparsi autonomamente rispetto a quelle in favore degli invalidi di guerra, bensì innestarsi sul tronco di queste ultime e seguirne più o meno pedissequamente l'evoluzione.

Se, dunque, tutte le forme di tutela in esame scaturiscono dalla prescrizione costituzionale dell'art. 38, primo comma, e la stessa legislazione di attuazione del principio costituzionale evidenzia una tendenza a considerare in primo luogo la natura e il grado dell'inabilità, più che l'origine remota di essa, non si comprende la ragione della disparità di trattamento praticato agli invalidi civili rispetto a quello riservato a categorie di invalidi che si trovano certamente nelle stesse condizioni personali e sociali (art. 3, primo comma, della Costituzione).

L'irragionevolezza del diverso trattamento costituisce motivo sufficiente di illegittimità costituzionale della norma in questione, ove interpretata nel senso di escludere dal richiamo all'indennità goduta dai grandi invalidi di guerra l'assegno integrativo per gli stessi previsto.

P. Q. M.

*Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge 11 febbraio 1980, n. 18, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione;*

*Dispone la sospensione del giudizio in corso sino alla pronuncia della Corte costituzionale;*

*Manda la cancelleria a notificare la presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e a darne comunicazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento.*

Milano, addì 26 giugno 1986

(Seguono le firme)

86C1081

*Ordinanza emessa il 10 luglio 1986 dal pretore di Firenze nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Spagnolo Francesco ed altri e l'I.N.A.D.E.L. (Reg. ord. n. 691/1986).*

*Art. 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299: Impiegati di enti locali - indennità premio di servizio - onneso computo degli aumenti dell'indennità integrativa speciale maturati successivamente al 31 gennaio 1977 (articoli 3 e 38 Cost.).*

IL PRETORE

Il pretore di Firenze, giudice del lavoro, nei procedimenti riuniti recanti i numeri da 1029 a 1031, nonché 1321 e 1322 del r.g. anno 1986, promossi da Spagnolo Francesco, Gianni Rino, Garzi Rossana, Fioravanti Armando e Badi Elio, emette la seguente

ORDINANZA

I ricorrenti, già dipendenti dell'I.N.A.D.E.L., ora in quiescenza, chiedono la condanna dell'istituto a pagare loro le somme conseguenti al computo, ai fini dell'indennità premio di servizio, degli aumenti dell'indennità integrativa speciale maturati dopo il 31 gennaio 1977, sostenendo che l'art. 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299, imporrebbe ora un simile computo, per essere stato abrogato dall'art. 4, nono comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, l'art. 1 della legge 31 marzo 1977, n. 91, richiamato dal citato art. 3 della legge n. 299/1980 per limitare la contribuzione previdenziale, ed il conseguente inserimento nel computo per l'indennità premio di servizio, all'indennità integrativa speciale maturata fino al 31 gennaio 1977. L'I.N.A.D.E.L. resiste, sostenendo che le vicende modificative dell'art. 1 del d.l. 1° febbraio 1977, n. 12, convertito con modifica nella legge n. 91/1977 citata, non potevano spiegare effetto sulla norma dell'art. 3 della legge n. 299/1980.

A seguito dell'odierna discussione orale, il pretore ritiene che l'art. 3 ora menzionato abbia richiamato l'art. 1 del d.l. n. 12/1977 solo al fine di fissare un parametro per il prelievo contributivo previdenziale sulla indennità integrativa speciale, da collegare a sua volta all'inserimento di esso nell'ambito della base utile per calcolare l'indennità premio di servizio; il rinvio formale sarebbe stato ipotizzabile (come nota il pretore di Roma nell'ordinanza 9 aprile 1985, in Lav. '80, 1986, pag. 83), se la volontà del legislatore fosse stata palese nel senso che ogni possibile vicenda della norma richiamata (modificazione o abrogazione) avesse a tradursi in modificazioni della norma rinviante. Volontà, dunque, di regolare l'istituto di cui alla norma *a qua* identicamente a quello contemplato dalla norma *ad quem*; nulla di tutto questo nel caso in esame, in cui l'art. 3 della legge n. 299/1980 rinvia all'art. 1 del d.l. n. 12 solo per stabilire che l'i.i.s. è soggetta a contribuzione previdenziale « nella misura massima prevista » da tale norma, come nota ancora rettamente il pretore di Roma nell'ordinanza citata, il c.d. « congelamento » non è quindi operato, quanto all'indennità premio di servizio, dalla norma dell'art. 1 d.l. n. 12, bensì da quella dell'art. 3 della legge n. 299/1980, che richiama l'altra solo al fine di istituire una parità di trattamento, in quel dato frangente, relativamente all'incidenza dei trattamenti, genericamente definibili come di scala mobile, su quelli di fine rapporto. Ne deriva che la misura del prelievo contributivo, e dell'incidenza sull'i.p.s., dell'i.i.s., è restata quella materialmente incorporata nello art. 3 della legge n. 299/1980, anche dopo l'abrogazione dell'art. 1 del d.l. n. 12, operata dall'art. 4, nono comma, della legge n. 297/1982, legge la quale, del resto, non ha provveduto a reinserire immediatamente gli aumenti dell'indennità di contingenza nel computo del trattamento di fine rapporto, ma l'ha fatto con la gradualità triennale di cui all'art. 5, ad ulteriore dimostrazione della necessità di una nuova disciplina apposta, per regolare la materia di cui al sesto comma dell'art. 4 della legge n. 297/1982, e di una non omogeneità, tra la nuova disciplina per i lavoratori privati, e quella che si vorrebbe far derivare per i dipendenti pubblici dalla natura di rinvio formale dell'art. 1 del d.l. n. 12 ad opera dell'art. 3 della legge n. 299/1980. Vista peraltro la natura previdenziale dell'i.p.s., e la necessità costituzionale (art. 38, secondo comma), che anche attraverso tale beneficio gli *ex* lavoratori abbiano a giovare di adeguate provvidenze per la vecchiaia, non dissimilmente da quanto si verifica per il trattamento di fine rapporto dei lavoratori privati, appare peraltro non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 3 della legge n. 299/1980, laddove, arrestando il computo degli aumenti dell'indennità integrativa speciale utili per (la contribuzione e) per il calcolo di tale indennità, finisce, con l'andar del tempo, per svuotare di contenuto tale provvidenza, e dunque per offrire agli *ex* lavoratori mezzi inadeguati di vita per la vecchiaia. La questione è poi rilevante, poiché la cancellazione dell'inciso della norma, ove si fa riferimento al limite in questione, consentirebbe l'accoglimento delle domande dei ricorrenti. Si solleva pertanto d'ufficio la relativa questione, sospendendo il giudizio in corso.

**P. Q. M.**

*Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Ritenuta la questione rilevante e non manifestamente infondata;*

*Solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299, in riferimento ai disposti degli artt. 3 e 38 della Costituzione;*

*Sospende il giudizio in corso sino alla risoluzione della suddetta questione da parte della Corte costituzionale, cui dispone trasmettersi immediatamente gli atti; dispone altresì che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e che sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Firenze, addì 10-11 luglio 1986

(Seguono le firme)

86C1082

*Ordinanza emessa il 10 giugno 1986 dal pretore di Mascalucia nel procedimento penale a carico di Marletta Giovanni (Reg. ord. n. 692/1986).*

**Art. 22, primo e secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e succ. modif. e integraz.: Edilizia - procedimenti amministrativi di sanatoria delle opere abusive - sospensione dell'azione penale finché non siano stati esauriti i detti procedimenti (art. 112 Cost.).**

**IL PRETORE**

Esaminate le considerazioni svolte dalla difesa dell'imputato e l'eccezione di legittimità costituzionale proposta dal pubblico ministero in merito all'art. 22, primo e secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 2 marzo 1985) e successive modifiche ed integrazioni, in relazione all'art. 112 della Costituzione.

## O S S E R V A

L'art. 22, sotto l'epigrafe « norme relative all'azione penale » ha introdotto una vera e propria « pregiudiziale amministrativa » all'esercizio dell'azione penale in materia di reati edilizi.

La pregiudiziale, peraltro, attiene sia alla domanda di sanatoria (presentata ai sensi dell'art. 13), sia al ricorso giurisdizionale avverso il silenzio-rifiuto formatosi sulla domanda di sanatoria medesima.

Statuisce, infatti, il primo comma della norma in esame che l'azione penale relativa alle violazioni edilizie rimane sospesa « finché non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria di cui al presente capo ». Ed aggiunge il secondo comma che: nel caso di ricorso giurisdizionale, avverso il diniego della concessione in sanatoria di cui all'art. 13, l'udienza viene fissata d'ufficio dal presidente del tribunale amministrativo regionale per una data compresa entro il terzo mese dalla presentazione del ricorso.

In entrambi i casi si verifica la sospensione « necessaria » e non facoltativa dell'azione penale, in attesa che vengano definiti, rispettivamente « il procedimento di sanatoria » od il « ricorso giurisdizionale » amministrativo avverso il silenzio-rifiuto.

La sospensione dell'azione penale che viene innanzi tutto in considerazione è quella relativa alla « pregiudiziale » definizione dei procedimenti amministrativi di sanatoria contemplati, in modo esclusivo, nel capo primo della legge n. 47/1985.

Tali procedimenti sono, quindi, quelli regolati dall'art. 13 della citata legge, ed « estensivamente », quelli previsti dall'art. 11 primo comma (nell'ipotesi di rimozione dei vizi procedurali al fine di evitare l'annullamento della concessione) e dall'art. 17, quinto comma (nell'ipotesi di aggiudicazione d'immobile abusivo in seguito a procedura esecutiva) della legge medesima.

Avuto prevalente riguardo ai procedimenti disciplinati dall'art. 13, va circoscritto l'esame a quelli concernenti la sanatoria delle opere soggette a concessione e non pure a quelli relativi alla sanatoria di opere soggette ad autorizzazione, tenuto conto che la mancanza (o la difformità) dell'autorizzazione non assume rilevanza penale (salvo l'eccezionale caso che si tratti di variazione essenziale concretantesi ai sensi dell'art. 8, primo comma, lettera d), in « mutamento delle caratteristiche » d'interventi di manutenzioni straordinarie o di recupero abitativo, rispettivamente previsti dalle lettere b) e c) della legge n. 457/1978).

Sul modo in cui i procedimenti di sanatoria in questione condizionino l'esercizio dell'azione penale, a punto tale da profilare la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale nei termini proposti, valgono le seguenti triplici considerazioni:

1. — Ai fini della presentazione della domanda di concessione in sanatoria l'art. 13, primo comma, prevede un termine finale (dies ad quem) che è fissato in varia misura a seconda del peculiare tipo di abuso edilizio sanabile.

In particolare la domanda può essere inoltrata al sindaco:

a) fino alla scadenza del termine di novanta giorni fissato nella « ingiunzione » a demolire (diffida alla demolizione), qualora si tratti di opere eseguite senza concessione o in totale difformità o con variazioni essenziali (art. 7).

b) fino alla scadenza del termine « congruo » che comunque non può essere superiore a centoventi giorni fissato dal sindaco con l'ordinanza (rectius: con l'ingiunzione) per la demolizione delle opere eseguite in parziale difformità alla concessione (art. 13, primo comma).

c) fino alla scadenza del termine fissato nell'ordinanza con la quale il sindaco ordina che le opere siano demolite o rimosse e rese conformi alla strutturazione urbanistica qualora si tratti di interventi di ristrutturazione edilizia (art. 9).

Va innanzitutto osservato che è concesso al sindaco, in virtù dell'art. 4, ultimo comma, della legge n. 47/1985, di adottare le suindicate sanzioni entro (trenta giorni) dalla recezione della denuncia da parte degli organi di polizia giudiziaria. Il termine, però, non risulta essere perentorio e quindi la misura amministrativa (ingiunzione alla demolizione o alla riduzione in pristino) può essere « ritardata » con conseguenziale « ritardo » per l'ammissibilità della domanda di sanatoria e della connessa sospensione « necessaria » dell'azione penale.

Qualora poi il sindaco, nell'esercizio del suo potere discrezionale sul « termine », adotti la sanzione amministrativa, è dato distinguere tra le tre fattispecie sopra esposte.

Per le prime due specie di abuso ipotizzate (sopra lettere a) e b), pur essendo stato previsto il termine entro il quale il privato deve adempiere, nulla tuttavia esclude che in sindaco, nell'esercizio della discrezionalità amministrativa, possa in concreto concedere « dilazioni » nell'esecuzione della sanzione e quindi, di volta in volta, spostando all'infinito il termine per l'ammissibilità della domanda di sanatoria, condizionare all'infinito la sospensione dell'azione penale.

Tale effetto negativo, a maggior ragione, si avverte nella terza *species* di abuso sopra ipotizzato (lettera *c*), per la quale, a differenza che nelle altre due (lettere *a*) e *b*), non è stato nemmeno predeterminato, legislativamente, il termine entro cui il privato deve eseguire la sanzione amministrativa. E, pertanto, la relativa fissazione risulta rimessa alla « mera » discrezionalità della competente amministrazione, la quale, in tal modo, non può solo fissare *ad libitum* un termine di esecuzione ma anche « rinviare » « discrezionalmente » il termine già fissato, così consentendo la « perenne » possibilità di presentazione della domanda di concessione in sanatoria, con i conseguenti riflessi temporali sulla sospensione della azione penale.

Non basta.

Il primo comma dell'art. 13, prevede che, al di là della scadenza dei termini sopra indicati (e relativi al tempo concesso al privato per eseguire l'ingiunzione alla demolizione o, secondo i casi, alla riduzione in pristino) la domanda di sanatoria può essere presentata « comunque fino alla irrogazione delle sanzioni amministrative ».

La proposizione è di estrema importanza in quanto con essa si evidenzia, per un verso che i termini in precedenza esaminati non hanno natura perentoria ma « dilatoria » (il che ribadisce la discrezionalità amministrativa nella procrastinazione del termine) e, per altro verso, che tali termini attengono a sanzioni non definitive (ovverosia alla « ingiunzione » a demolire o ridurre al pristino).

Per cui, anche se sia scaduto il termine fissato nell'ingiunzione (alla demolizione o alla riduzione in pristino), all'autore dell'abuso è pur sempre consentita la presentazione della domanda di sanatoria fino a quando l'autorità competente non abbia provveduto all'irrogazione delle sanzioni definitive (ovverosia la demolizione o l'acquisizione).

La legge tace, del tutto, sul termine entro il quale l'amministrazione debba procedere all'applicazione delle sanzioni definitive, la cui adozione è dunque rimessa alla discrezionalità amministrativa, la quale, come già rilevato, può procrastinare *sine die* l'ammissibilità della domanda di sanatoria, e, di conseguenza, l'obbligatoria sospensione dell'azione penale.

2. — Nell'eventuale ipotesi in cui l'autorità amministrativa pervenga all'adozione del provvedimento di ingiunzione (a demolire o a ridurre in pristino) senza spostarne (o senza « più » spostarne) il termine di adempimento e di noi pervenga all'adozione della sanzione definitiva (di demolizione o di acquisizione), nulla esclude che l'autore dell'abuso, senza aver presentato domanda di sanatoria, (dato che l'eventuale presentazione della domanda escluderebbe l'irrogazione di qualsivoglia sanzione) provveda all'impugnazione, in sede di giurisdizione amministrativa, della ordinanza sindacale, chiedendone, oltre che, l'annullamento per vizi di legittimità, anche la preliminarmente « sospensione ».

E' noto, in proposito, con quale disinvoltura i tribunali amministrativi concedono tale sospensione, la quale a sua volta, determinando l'inefficacia della sanzione amministrativa, consente la « riapertura » dei termini per la presentazione della domanda di concessione in sanatoria.

Consegue che la semplice presentazione del ricorso amministrativo con richiesta di « sospensiva » impone la sospensione dell'azione penale la quale, a fortiori, dovrà perdurare in seguito all'accoglimento dell'istanza di inibitoria.

Va aggiunto che la trattazione del « merito » del ricorso giurisdizionale dovrà seguire l'ordine cronologico di iscrizione della causa e quindi, in pratica, il procedimento potrà essere definito dopo parecchi anni, atteso che il ricorrente non ha alcun interesse ad anticipare la discussione mediante apposita istanza di fissazione che potrà anche essere presentata entro il termine di decadenza di due anni.

3. — Argomentazione ancor più decisiva è quella che, pur senza contrastare alle pregresse considerazioni, evidenzia il consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale è stato affermato, in tema di sanzioni edilizie, che la discrezionalità della pubblica amministrazione se è libera sul *quid* è però vincolata sull'*an* del provvedimento da adottare.

Tale considerazione sulla « doverosità » della sanzione amministrativa, pur se rileva ai fini di qualificare penalmente il comportamento omissivo dell'autorità che è tenuta all'adozione del relativo provvedimento, non è tuttavia tale da escludere che, in concreto, non venga adottata alcuna sanzione. In siffatta ipotesi manca il riferimento cui ancorare il termine di scadenza per la presentazione della domanda di sanatoria e manca quindi la possibilità del concreto esercizio dell'azione penale.

L'autorità giudiziaria, infatti, non può esercitare l'azione se prima non sia scaduto il termine per l'inoltro della domanda di concessione in sanatoria; a sua volta la scadenza del termine relato è preclusa dal mancato inizio del procedimento amministrativo sanzionatorio.

Esaurita la fase di sospensione dell'azione penale, con riferimento all'espletamento dei procedimenti amministrativi di sanatoria di cui al capo primo della legge in esame, può subentrare un'ulteriore fase di sospensione nell'ipotesi in cui, formatosi il silenzio rifiuto della pubblica amministrazione (in seguito al decorso

del termine di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza senza che sia intervenuto un formale ed espresso provvedimento di concessione edificatoria in sanatoria o di autorizzazione in sanatoria nella ipotesi di variazione essenziale ai sensi dell'art. 8 primo comma, lettera d), l'interessato proponga, avverso tale silenzio, il ricorso giurisdizionale dinanzi all'autorità competente.

Anche in questo caso è di evidenza intuitiva come la sospensione dell'azione penale venga ad essere procrastinata *sine die*.

E' noto quanto siano di lunga attuazione i tempi di definizione del giudizio amministrativo che, peraltro, non si esaurisce in un unico grado e che quindi, nella percorrenza dei vari gradi, paralizza, sempre più, l'esercizio dell'azione penale, con perniciosi effetti prescrittivi.

E' stato espressamente previsto, con il secondo comma dell'art. 22, che nel caso di ricorso giurisdizionale avverso il diniego della concessione in sanatoria, l'udienza di discussione viene fissata di ufficio dal presidente del tribunale amministrativo regionale per una data compresa entro il terzo mese dalla presentazione del ricorso.

La norma è opportuna, poiché, quanto meno, fissa un ragionevole lasso di tempo entro il quale debba essere fissata l'udienza.

Tuttavia è pacifico che la fissazione dell'udienza non equivale a definizione del giudizio; che tale giudizio sia destinato a subire lunghi tempi di maturazione, risulta evidente dalla considerazione relativa al cospicuo numero di ricorsi che saranno presentati nella materia in esame e che giustificheranno la non tempestività di decisione da parte del tribunale amministrativo.

Manca nella previsione legislativa, una corrispondente norma che faccia riferimento al giudizio di secondo grado. In merito ad esso si ripropone il tema del tempo eccessivamente lungo di maturazione del giudizio e dei pericoli di prescrizione, con l'aggravante che non risulta fissato il termine entro il quale deve essere fissata l'udienza, di discussione rispetto alla data di presentazione del ricorso.

Un'interpretazione restrittiva dell'art. 22, secondo comma, porterebbe a ritenere che la sospensione dell'azione penale sia consentita limitatamente al ricorso giurisdizionale di primo grado e, per di più, fino alla data dell'udienza di discussione fissata dal presidente del tribunale.

Una tale tesi va rigettata perché rende impossibile la soluzione del conflitto che verrebbe a crearsi tra la sentenza penale di condanna emessa dal giudice ordinario (conseguente all'esercizio dell'azione penale) e la « successiva » sentenza amministrativa di accoglimento avverso il silenzio rifiuto della pubblica amministrazione; così determinandosi una diversa qualificazione del fatto.

Per completezza va però sottolineato che l'adesione alla profilata tesi restrittiva non esclude una procrastinazione *sine die* dell'azione penale atteso che l'obbligo previsto dall'art. 22 non è imposto con carattere di perentorietà.

Ne costituisce riprova la fattispecie in esame la quale evidenza che al ricorrente (imputato) non è stata ancora comunicata, da parte della segreteria del tribunale amministrativo, la data di fissazione dell'udienza di discussione; comunicazione che dovendo essere effettuata prima del termine dei quaranta giorni, esclude, tenuto conto del giorno di deposito del ricorso (10 aprile 1986), che l'udienza di discussione possa essere fissata « entro il terzo mese » dalla presentazione del ricorso medesimo.

P. Q. M.

Visto l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e l'art. 2 della legge 11 marzo 1953, n. 87;  
 Dichiaro non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, primo e secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 1985) e successive modificazioni ed integrazioni, le cui norme, determinando l'impossibilità di concreto esercizio della azione penale o, con pari risultato, la procrastinazione *sine die* dell'azione medesima, contrasta con l'art. 122 della Costituzione che sancisce il principio di obbligatorietà dell'azione penale da parte del pubblico ministero;

Rileva che il presente giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale come in precedenza esposta;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso limitatamente alla contravvenzione di cui al capo a) della rubrica (art. 17 lettera b) della legge 28 gennaio 1977, n. 10) e dispone che venga eseguita copia del processo per la prosecuzione del dibattimento in merito alle contravvenzioni di cui ai capi b) c) d) e) f) della rubrica e a tal fine rinvia all'udienza del 4 novembre 1986;

Ordina che, a cura della cancelleria, copia della presente ordinanza venga trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.

Mascalucia addì 10 giugno 1986

Il pretore: LUCHESE

*Ordinanza emessa il 4 giugno 1986 dal pretore di Perugia nel procedimento civile vertente tra l'I.N.A.I.L. e la Cooperativa produttori tabacco Alto Tevere (Reg. ord. n. 693/1986).*

**Art. 9, secondo comma, della legge 29 novembre 1962, n. 1655 nella parte in cui richiama l'art. 4 del regolamento della Cassa di assistenza degli impiegati agricoli e forestali: Assicurazione obbligatoria - infortuni sul lavoro e malattie professionali - impiegati agricoli con mansioni anche manuali - sovrapposizione degli interventi assicurativi dell'I.N.A.I.L. e dell'E.N.P.A.I.A. - doppio onere contributivo, per contro, a carico dei datori di lavoro - prospettata conseguente illegittimità, in via principale, della obbligatorietà, nel caso della assicurazione I.N.A.I.L., e, in subordine, della mancata previsione di una riduzione dei contributi in favore dell'E.N.P.A.I.A., proporzionale all'area di rischio coperta dall'I.N.A.I.L. (art. 3 Cost.).**

#### IL PRETORE

Premesso:

che con ricorso datato 20 marzo 1986 l'I.N.A.I.L. chiedeva che venisse dichiarata da questo pretore la soggezione alla tutela obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, nella forma gestita dallo stesso Istituto, degli impiegati dipendenti dalla Cooperativa produttori tabacco Alto Tevere, adibiti anche a mansioni manuali;

che la società convenuta, nel costituirsi in giudizio, dopo avere contestato la fondatezza della domanda, in quanto sfornita di prova in ordine allo svolgimento, da parte degli impiegati, di mansioni manuali, chiedeva, in via subordinata ed alternativa, la rimessione degli atti alla Corte costituzionale, sul presupposto che la contemporanea soggezione a due differenti sistemi assicurativi (E.N.P.A.I.A. ed I.N.A.I.L.), da parte della categoria degli impiegati agricoli con mansioni anche manuali, cozzasse contro i principi della Carta, in considerazione del conseguente doppio onere contributivo gravante sulle aziende datrici di lavoro;

Considerato:

che, secondo, l'orientamento espresso dalla Corte di cassazione (26 luglio 1978, n. 3765, 10 settembre 1980, n. 5213, 27 gennaio 1985, n. 632, 31 marzo 1983, n. 2352, 1° aprile 1983, n. 2358, 12 dicembre 1983, n. 7333, per ultimo: 20 marzo 1985, n. 2044), la normativa regolante le competenze dell'E.N.P.A.I.A. in materia infortunistica, deve ritenersi speciale, rispetto a quella generale I.N.A.I.L. (art. 205 del d.P.R. 30 giugno 1985, n. 1124);

che, peraltro, nonostante tale rapporto di specialità, la normativa concernente l'E.N.P.A.I.A. non sottrae gli impiegati agricoli con mansioni anche manuali alla contemporanea applicazione della normativa I.N.A.I.L., con duplicazione del rapporto assicurativo per tale specifica categoria di lavoratori dell'agricoltura;

che la riportata tesi del supremo collegio si fonda su di una particolare interpretazione dell'art. 9, secondo comma, della legge 29 novembre 1962, n. 1655, regolante la erogazione dei contributi all'E.N.P.A.I.A., secondo la quale lo stesso art. 9, nel richiamare le disposizioni relative alla Cassa assistenza degli impiegati agricoli forestali, avrebbe con ciò stesso richiamato, e quindi mantenuto in vita, la norma contenuta nello art. 4 del regolamento 1° febbraio 1947 della predetta Cassa;

che l'art. 4 citato dispone che l'assistenza della Cassa è prestata anche agli iscritti per i quali « siano applicabili le norme di legge relative alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro » e che all'infortunato è liquidata la eventuale differenza tra l'indennizzo previsto dal regolamento della Cassa) e quello corrisposto in base all'assicurazione obbligatoria;

che da ciò, sempre secondo il supremo collegio, deriverebbe la natura integrativa della tutela infortunistica E.N.P.A.I.A., per i dipendenti svolgenti attività impiegatizia e manuale, rispetto a quella dell'I.N.A.I.L., nel senso che l'E.N.P.A.I.A. sarebbe tenuto ad intervenire soltanto quando il trattamento assicurativo I.N.A.I.L. risultasse inferiore a quello garantito dallo stesso E.N.P.A.I.A.;

che rimarrebbe, poi, di esclusiva pertinenza E.N.P.A.I.A. il compito di assicurare gli « infortuni non aventi diritto di godere dell'assicurazione generale obbligatoria I.N.A.I.L. » e « gli infortuni extraprofessionali »;

Tanto premesso,

#### OSSERVA

L'interpretazione dell'art. 9 sopra riportata (secondo la quale detta norma conterrebbe anche il richiamo dell'art. 4 del regolamento) solleva dubbi di legittimità costituzionale, con riferimento alla seguente circostanza: che da essa discende la esistenza, nella dedotta materia, di una « zona di sovrapposizione » di interventi assicurativi (l'insieme degli eventi infortunistici coperti sia dall'I.N.A.I.L. che dall'E.N.P.A.I.A.), in ordine alla quale unico ente erogatore è l'I.N.A.I.L., mentre l'E.N.P.A.I.A. nulla deve, o deve in misura ridotta (a titolo di integrazione, per la parte eccedente il trattamento I.N.A.I.L., nel caso di superiore trattamento E.N.P.A.I.A.).

A fronte di ciò, ricorre, a carico dei datori di lavoro interessati, un doppio onere contributivo.

Tale onere è integrale, sia riguardo all'I.N.A.I.L. che riguardo all'E.N.P.A.I.A., nel senso che esso non subisce una riduzione, nei confronti dell'E.N.P.A.I.A., che tenga conto dell'area di intervento riservata allo I.N.A.I.L. e per la quale, come si è visto, l'E.N.P.A.I.A. non è tenuto ad alcuna prestazione o, al massimo, è tenuto a prestazioni integrative.

Tutto questo sembra dare luogo ad un contrasto con l'art. 3 della Costituzione, a causa della disparità di trattamento esistente tra i datori di lavoro in agricoltura (aventi alle proprie dipendenze impiegati addetti anche ad operazioni manuali) che sono gravati da un doppio onere contributivo, e tutti gli altri datori di lavoro, soggetti alla sola assicurazione generale obbligatoria.

Ciò vale, naturalmente, per la sola parte comune all'intervento I.N.A.I.L. ed E.N.P.A.I.A., non invece per la materia residuale, di esclusiva competenza E.N.P.A.I.A., per la quale non si pone alcuna questione.

Appare evidente che la descritta situazione, di possibile incostituzionalità della normativa in discorso, verrebbe meno:

1) ove si ritenesse non costituzionale l'art. 9, secondo comma, della legge 29 novembre 1962, n. 1655, nella parte in cui esso richiama l'art. 4 del regolamento della Cassa di assistenza degli impiegati agricoli e forestali del 1° febbraio 1947, poiché in tal caso l'I.N.A.I.L. cesserebbe di avere competenza in ordine ai rapporti di lavoro degli impiegati dell'agricoltura, anche se svolgenti mansioni manuali, e così varrebbe meno la duplicità del regime assicurativo;

2) ove si ritenesse non costituzionale l'art. 9 citato nella parte in cui, richiamando l'art. 4 del regolamento, non prevede una riduzione dei contributi gravanti sui datori in favore dell'E.N.P.A.I.A., proporzionale all'area di rischio coperta dall'I.N.A.I.L.

Essendo la prospettazione *sub* 1) rilevante ai fini della presente decisione e non apparendo manifestamente infondata la relativa questione, con riferimento all'art. 3 della Costituzione.

*Sospende il presente giudizio;*

*Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina alla cancelleria di questa pretura che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e che la stessa sia comunicata al Presidente del Senato della Repubblica, e della Camera dei deputati.*

Perugia, addì 4 giugno 1986

*Il pretore: (firma illeggibile)*

86C1084

*Ordinanza emessa il 4 giugno 1986 dal pretore di Perugia nel procedimento civile vertente tra l'I.N.A.I.L. e la S.r.l. Azienda agraria Biagini (Reg. ord. n. 694/1986).*

**Art. 9, secondo comma, della legge 29 novembre 1962, n. 1655 nella parte in cui richiama l'art. 4 del regolamento della Cassa di assistenza degli impiegati agricoli e forestali: Assicurazione obbligatoria - infortuni sul lavoro e malattie professionali - impiegati agricoli con mansioni anche manuali - sovrapposizione degli interventi assicurativi dell'I.N.A.I.L. e dell'E.N.P.A.I.A. - doppio onere contributivo, per contro, a carico dei datori di lavoro - prospettata conseguente illegittimità, in via principale, della obbligatorietà, nel caso della assicurazione I.N.A.I.L. e, in subordine, della mancata previsione di una riduzione dei contributi in favore dell'E.N.P.A.I.A. proporzionale all'area di rischio coperta dall'I.N.A.I.L. (art. 3 Cost.).**

#### IL PRETORE

Premesso:

che con ricorso datato 1° aprile 1985 l'I.N.A.I.L. chiedeva che venisse dichiarata da questo pretore la soggezione alla tutela obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, nella forma gestita dallo stesso Istituto, degli impiegati dipendenti dalla Azienda agraria Biagini S.r.l., adibiti anche a mansioni manuali;

che la società convenuta, nel costituirsi in giudizio, dopo avere contestato la fondatezza della domanda, in quanto sformita di prova in ordine allo svolgimento, da parte degli impiegati, di mansioni manuali, chiedeva, in via subordinata ed alternativa, la rimessione degli atti alla Corte costituzionale, sul presupposto che la contemporanea soggezione a due differenti sistemi assicurativi (E.N.P.A.I.A. ed I.N.A.I.L.), da parte della categoria degli impiegati agricoli con mansioni anche manuali, cozzasse contro i principi della Carta, in considerazione del conseguente doppio onere contributivo gravante sulle aziende datrici di lavoro;

**Considerato:**

che, secondo l'orientamento espresso dalla Corte di cassazione (26 luglio 1978, n. 3765, 10 settembre 1980, n. 5213, 27 gennaio 1985, n. 632, 31 marzo 1983, n. 2352, 1º aprile 1983, n. 2358, 12 dicembre 1983 n. 7333, per ultimo: 20 marzo 1985 n. 2044), la normativa regolante le competenze dell'E.N.P.A.I.A. in materia infortunistica, deve ritenersi speciale, rispetto a quella generale I.N.A.I.L. (art. 205 del d.P.R. 30 giugno 1985 n. 1124);

che, peraltro, nonostante tale rapporto di specialità, la normativa concorrente l'E.N.P.A.I.A. non sottrae gli impiegati agricoli con mansioni anche manuali alla contemporanea applicazione della normativa I.N.A.I.L., con duplicazione del rapporto assicurativo per tale specifica categoria di lavoratori della agricoltura;

che la riportata tesi del supremo Collegio si fonda su di una particolare interpretazione dell'art. 9, secondo comma, della legge 29 novembre 1962, n. 1655, regolante la erogazione dei contributi all'E.N.P.A.I.A., secondo la quale lo stesso art. 9, nel richiamare le disposizioni relative alla Cassa assistenza degli impiegati agricoli forestali, avrebbe con ciò stesso richiamato, equindi mantenuto in vita, la norma contenuta nello art. 4 del regolamento 1º febbraio 1947 della predetta Cassa;

che l'art. 4 citato dispone che l'assistenza della Cassa è prestata anche agli iscritti per i quali « siano applicabili le norme di legge relative alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro » e che all'infortunato è liquidata la eventuale differenza tra l'indennizzo previsto dal regolamento (della Cassa) e quello corrisposto in base all'assicurazione obbligatoria;

che da ciò, sempre secondo il supremo Collegio, deriverebbe la natura integrativa della tutela infortunistica E.N.P.A.I.A., per i dipendenti svolgenti attività impiegatizia e manuale, rispetto a quella dell'I.N.A.I.L., nel senso che l'E.N.P.A.I.A. sarebbe tenuto ad intervenire soltanto quando il trattamento assicurativo I.N.A.I.L. risultasse inferiore a quello garantito dallo stesso E.N.P.A.I.A.;

che rimarrebbe, poi, di esclusiva pertinenza E.N.P.A.I.A. il compito di assicurare gli « infortuni non aventi diritto di godere dell'assicurazione generale obbligatoria I.N.A.I.L. » e « gli infortuni extraprofessionali »;

Tanto premesso,

**OSSERVA**

L'interpretazione dell'art. 9 sopra riportata (secondo la quale detta norma conterrebbe anche il richiamo dell'art. 4 del regolamento) solleva dubbi di legittimità costituzionale, con riferimento alla seguente circostanza: che da essa discende la esistenza, nella dedotta materia, di una « zona di sovrapposizione » di interventi assicurativi (l'insieme degli eventi infortunistici coperti sia dall'I.N.A.I.L. che dall'E.N.P.A.I.A.), in ordine alla quale unico ente erogatore è l'I.N.A.I.L., mentre l'E.N.P.A.I.A. nulla deve, o deve in misura ridotta (a titolo di integrazione per la parte eccedente il trattamento I.N.A.I.L., nel caso di superiore trattamento E.N.P.A.I.A.).

A fronte di ciò, ricorre, a carico dei datori di lavoro interessati, un doppio onere contributivo.

Tale onere è integrale, sia riguardo all'I.N.A.I.L. che riguardo all'E.N.P.A.I.A., nel senso che esso non subisce una riduzione, nei confronti dell'E.N.P.A.I.A., che tenga conto dell'area di intervento riservata all'I.N.A.I.L. e per la quale, come si è visto, l'E.N.P.A.I.A. non è tenuto ad alcuna prestazione o, al massimo, è tenuto a prestazioni integrative.

Tutto questo sembra dare luogo ad un contrasto con l'art. 3 della Costituzione, a causa della disparità di trattamento esistente tra i datori di lavoro in agricoltura (aventi alle proprie dipendenze impiegati addetti anche ad operazioni manuali) che sono gravati da un doppio onere contributivo, e tutti gli altri datori di lavoro, soggetti alla sola assicurazione generale obbligatoria.

Ciò vale, naturalmente, per la sola parte comune all'intervento I.N.A.I.L. ed E.N.P.A.I.A., non invece per la materia residuale, di esclusiva competenza E.N.P.A.I.A., per la quale non si pone alcuna questione.

Appare evidente che la descritta situazione, di possibile incostituzionalità della normativa in discorso, verrebbe meno:

1) ove si ritenesse non costituzionale l'art. 9, secondo comma, della legge 29 novembre 1962, n. 1655, nella parte in cui esso richiama l'art. 4 del regolamento della Cassa di assistenza degli impiegati agricoli e forestali del 1º febbraio 1947, poiché in tal caso l'I.N.A.I.L. cesserebbe di avere competenza in ordine ai rapporti di lavoro degli impiegati dell'agricoltura, anche se svolgenti mansioni manuali, e così verrebbe meno la duplicità del regime assicurativo;

2) ove si ritenesse non costituzionale l'art. 9 citato nella parte in cui, richiamando l'art. 4 del regolamento, non prevede una riduzione dei contributi gravanti sui datori in favore dell'E.N.P.A.I.A., proporzionale all'area di rischio coperta dall'I.N.A.I.L.

Essendo la prospettazione *sub* 1) rilevante ai fini della presente decisione e non apparendo manifestamente infondata la relativa questione, con riferimento all'art. 3 della Costituzione.

*Sospende il presente giudizio;*

*Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina alla cancelleria di questa pretura che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e che la stessa sia comunicata al Presidente del Senato della Repubblica, e della Camera dei deputati.*

Perugia, addì 4 giugno 1986

Il pretore: (firma illeggibile)

86C1085

*Ordinanza emessa il 23 luglio 1985 (pervenuta alla Corte costituzionale il 22 settembre 1986) dalla commissione tributaria di primo grado di Brescia sui ricorsi riuniti proposti da Facchi Giambattista ed altri contro l'ufficio imposte dirette di Verolanuova (Reg. ord. n. 695/1986).*

**Art. 2, n. 15, della legge 9 ottobre 1971, n. 825; artt. 28, 29 e 30 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 587; art. 41, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600: Imposte in genere - terreni - reddito agrario - determinazione mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo (artt. 3 e 53 Cost.).**

#### LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Facchi Giambattista, Gabriele e Giacomo avverso accertamento redditi dell'ufficio imposte dirette di Verolanuova;

Letti gli atti;

Sentite le parti presenti;

Udito il relatore Bonardi dott. Walter;

Ritenuto in fatto e diritto;

#### FATTO

Con avvisi di accertamento notificati il 24 gennaio 1984, l'ufficio delle ii.dd. di Verolanuova premesso che i signori Gabriele, Giacomo e Giambattista Facchi, di professione agricoltori, avevano acquistato nell'anno 1981 quota indivisa di 4/12 dell'immobile descritto nell'atto per notaio Rinaldo Arici, registrato allo ufficio del registro di Verolanuova il 5 gennaio 1981, al n. 62, vol. terzo, per il complessivo importo, definito successivamente per condono, di L. 1.928.420.000, contestava agli interessati l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per gli anni 1977, 1978 e 1979, cui riferiva, tenuto conto della quota degli stessi agricoltori, corrispondente per i 4/36 di spettanza di ciascuno a L. 201.769.000, redditi di L. 20.000.000 per il 1977, L. 30.000.000 per il 1978, L. 40.000.000 per il 1979, L. 50.000.000 per il 1980 a titolo di risparmio per ciascun periodo di imposta quale reddito imponibile ai fini dell'Irpef.

Agli effetti dell'Ilor, inoltre, i detti maggiori redditi accertati sinteticamente venivano considerati come redditi di capitale, salva la facoltà dei contribuenti di provarne l'appartenenza ad altre categorie di reddito.

Con ricorsi prodotti il 15 novembre 1984, gli istanti hanno impugnato l'accertamento di cui sopra, lamentandone la illegittimità:

1) per violazione dell'art. 41, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, poiché, avendo l'ufficio riconosciuto ai deducenti la qualità di agricoltori, avrebbero dovuto conseguentemente procedere all'accertamento, se del caso dei soli redditi fondiari;

2) per violazione dell'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in quanto, a parte ogni questione relativa alla applicabilità alla specie della citata disposizione, era coerente l'accertamento in via sintetica solo in presenza di elementi certi e fondati, in concreto, peraltro, insussistenti;

3) per violazione degli artt. 1 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e 1 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, poiché l'ufficio avrebbe inteso colpire non un reddito, sebbene un elemento patrimoniale.

Il precedente ufficio si è costituito in giudizio, resistendo al ricorso e richiedendone la reiezione.

#### DIRITTO

1. — In base alla tesi esposta negli atti introduttivi l'amministrazione avrebbe illegittimamente accertato il reddito dei ricorrenti agricoltori, i cui parametri di determinazione si rinvencono negli artt. 28, 29 e 30 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, il cui valore esclusivo ai fini dell'accertamento d'ufficio sarebbe sancito dall'art. 41 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in base al quale i redditi fondiari sono in ogni caso determinati in base alle risultanze catastali.

In relazione a quanto sopra, non tornerebbe, quindi, applicabile l'art. 38 del d.P.R. da ultimo citato, avente ad oggetto la rettifica in via sintetica dei redditi, tra i quali non potrebbero annoverarsi quelli agrari, in virtù della specialità della relativa disciplina normativa.

2. — Premette in proposito il collegio che i ricorrenti hanno dimostrato in giudizio la loro qualità di agricoltori, per cui la questione da risolvere, in via preliminare, è quella della possibilità per l'ufficio di procedere all'accertamento del reddito degli istanti, sul rilievo che gli stessi avrebbero partecipato all'acquisto pro-quota di un vasto immobile, con un onere corrispondente per ciascuno a L. 201.769.000.

Tale questione è, in effetti, assorbente di ogni altra, posto che la sua risoluzione, in senso conforme alla richiesta dei ricorrenti, condurrebbe alla declaratoria di annullamento dell'impugnato accertamento.

3. — Giova, al riguardo, precisare che, per quanto concerne il reddito dominicale, esso è costituito dalla parte dominicale del reddito medio ordinario, ritraibile dal terreno attraverso l'esercizio delle attività agricole, ed è determinato mediante applicazione delle tariffe d'estimo e delle deduzioni per spese d'irrigazione e di manutenzione delle opere di difesa, bonifico e scolo, stabilite secondo le norme della legge catastale, per ciascuna qualità e classe di terreno.

Le anzidette tariffe di estimo, al pari delle deduzioni, sono assoggettate a revisione da parte del Ministero delle finanze, d'ufficio o a richiesta dei comuni interessati, sentita la commissione censuaria centrale.

Parimenti si procede al computo del reddito agrario, derivante dal capitale di esercizio e dal lavoro di organizzazione della produzione impiegati nell'esercizio di attività agricole, nonché alla revisione delle tariffe di estimo sopra ricordate.

Alla stregua della citata disciplina normativa, l'accertamento catastale, ancorché svincolato da ogni riferimento al prodotto effettivo, si fonderebbe, peraltro, sulla presunzione che, data la perpetuità dell'immobile, il reddito medio di più annualità coinciderebbe con la somma dei redditi effettivi.

E' tuttavia avviso della sezione che, con riferimento all'ipotesi in concreto esaminata, tale coincidenza non si configuri, ogni volta che un soggetto, svolgente l'attività di agricoltore, manifesti una capacità contributiva notevolmente superiore a quella ricavabile dall'applicazione dei suddetti indici automatici, come è, nelle specie, per *tabulas* dimostrato dall'esborso di una somma in contanti corrispondente a L. 201.769.000 per ciascuno dei deducenti, ovvero, anche accettando il prezzo da loro dichiarato in atto, al minore importo di L. 177.777.000 (pari a 4/36 di L. 1.600.000.000).

Quale che sia la *ratio* in concreto perseguita dal legislatore, (l'agevolazione dell'attività agricola perseguita per via di esenzione fiscale, anziché di successive sovvenzioni alla produzione oppure una compensazione a fronte del controllo pubblico sui prezzi di taluni prodotti agricoli), il contrasto percepibile tra i redditi imponibili nei periodi considerati, inferiori al minimo imponibile dal 1977 al 1979 e di L. 830.000 per ciascuno per il 1980, e quello desumibile dalla rilevata esposizione finanziaria collocano la disciplina delegata al pari di quella delegante (art. 2, n. 15, della legge 9 ottobre 1971, n. 825) al di fuori di ogni possibile quadro di discrezionale apprezzamento pur riconosciuto al legislatore nella differenziata individuazione dei redditi imponibili: a tacer di altro, infatti appare in concreto totalmente obliterato il carattere personale e progressivo dell'imposta e la sua sostantiva rispondenza al principio di cui agli artt. 3 e 53 della Costituzione, tenuto conto dei criteri stabiliti per il contiguo settore delle società di persone aventi fini commerciali, ove l'accertamento dei redditi imponibili è costantemente dominato dal parametro della effettività.

Nel caso all'esame, ostano peraltro ad un accertamento del tipo considerato non solo gli artt. 28, 29 e 30 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, ma altresì, l'art. 41, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella parte in cui escludono, come correttamente argomentano i ricorrenti, ogni possibilità di accertamento sintetico, ai sensi del richiamato art. 38 del medesimo d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Così delienuata, la questione, attenendo dell'esistenza o meno del potere dovere dell'ufficio delle redd. di procedere all'accertamento di ufficio, appare rilevante ai fini del decidere e, per quanto più sopra esposto, non manifestamente infondata.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, n. 15, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, 28, 29 e 30 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e 41, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella parte in cui dispongono che il reddito agrario dei terreni è determinato mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo, per contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione;

Ordina la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti del medesimo alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata a cura della segreteria alle parti in causa, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Brescia, addì 23 luglio 1985

(Seguono le firme)

*Ordinanza emessa l'11 giugno 1986 dal pretore di Salerno nel procedimento civile vertente tra il Banco di Napoli e il Ministero delle finanze (Reg. ord. n. 696/1986).*

**Art. 17, ultimo comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 576: Imposte in genere - somme riscosse da aziende di credito per delega del contribuente - penale del due per cento per ogni giorno di ritardo nel versamento alla tesoreria di Stato - mancata previsione della possibilità di una riduzione di detta sanzione (art. 3 Cost.).**

#### IL PRETORE

##### PREMESSO IN FATTO

che con atto di citazione notificato il 13 giugno 1985 la filiale di Salerno del Banco di Napoli, in persona del legale rappresentante, proponeva opposizione alla ingiunzione notificata il 16 maggio 1985 dall'ufficio del registro di Salerno per il pagamento della somma di L. 1.757.000 a titolo di « penale per tardivo versamento in tesoreria di somme riscosse per delega Irpef e Ilor saldo 1979 e acconto 1980 »;

che in via pregiudiziale l'opponente eccepiva la incostituzionalità dell'art. 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, — nella parte in cui la norma sanziona con una penale del due per cento giornaliero ogni ritardo nel versamento di somme riscosse dalle aziende di credito a fronte di deleghe Irpef e Ilor, — per contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

che la eccepita questione di costituzionalità appare senz'altro rilevante nel presente giudizio, in quanto, — derivando il credito dell'amministrazione finanziaria dalla applicazione della c.d. penale nella misura del tasso giornaliero del due per cento sulla somma tardivamente versata di L. 51.000, — dovrebbe questo giudice scrutinare della fondatezza del credito sulla scorta della norma dell'art. 17, ultimo comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 576;

##### OSSERVA IN DIRITTO

che la proposta questione non appare manifestamente infondata.

Le aziende di credito, per il servizio di riscossione mediante delega del contribuente per il pagamento delle somme dovute a titolo di imposta, percepiscono una commissione (in misura dello 0,25 % con un minimo di L. 1.000 ad un massimo di L. 30.000 per ciascuna delega) e, per il caso di mancato versamento alla tesoreria dello Stato delle somme a tale titolo riscosse nel termine di cinque giorni, è prevista a loro carico, in virtù dell'art. 17 della legge n. 576/1975, una penale del due per cento giornaliero.

Circa la natura giuridica della penale in oggetto, — che originariamente le commissioni tributarie sembravano concordemente ricodurre nell'ambito delle sanzioni fiscali, con la conseguente possibilità di estinguere la relativa obbligazione mediante il pagamento di un sesto del massimo stabilito ai sensi dell'art. 15 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, — il giudice di legittimità (cfr. Cass., sez. un., 29 ottobre 1983, n. 6417, in Foro it., 1983, I, 2995), escludendo la natura tributaria del rapporto tra l'azienda di credito e lo Stato, ha negato, altresì, la natura tributaria della penale e ne ha affermato la qualificazione di sanzione privatistica, analoga a quella prevista dall'art. 1382 del codice civile, in quanto, secondo la ricostruzione prospettata dalla cessazione, l'accettazione da parte dell'azienda di credito della delegazione di pagamento rilasciata dal contribuente determina una novazione dell'originaria obbligazione tributaria in obbligazione di natura squisitamente privatistica.

Scopo evidente della norma in esame è quello di evitare che le somme di spettanza dell'erario a titolo di tributi pervengano con ritardo in vista della immediata utilizzazione ai fini pubblicistici, cui sono destinate, e che le banche, comunque, le trattengano per propri fini speculativi oltre il tempo strettamente indispensabile al disbrigo delle pratiche necessarie al successivo inoltro.

Alla sanzione, tuttavia, l'azienda di credito — cui peraltro l'accettazione della delegazione di pagamento conferita dal contribuente è imposta per legge — non può sottrarsi né dimostrando la non imputabilità dello inadempimento o del ritardo, né provando di aver usato la normale diligenza, né opponendo in compensazione eventuali suoi crediti di restituzione per versamenti in eccesso già accertati a suo favore, né invocando un potere di riduzione equitativa, affidando all'organo pubblico ovvero al giudice, in quei casi in cui la penale appaia manifestamente eccessiva e non in consonanza con lo scopo pubblicistico, che essa è diretta a realizzare.

Per tali suoi aspetti, un primo profilo di incostituzionalità della norma riguarda, ai sensi dell'art. 3 della Costituzione, la disparità di trattamento, derivante da autoritativa disposizione di legge imposta ad una delle parti di un rapporto di natura privatistica, rispetto a crediti derivanti dal medesimo negozio obbligatorio, posto che non solo non è possibile operare compensazione alcuna tra il credito di restituzione, cui l'erario sia eventualmente tenuto nei confronti dell'azienda di credito, e quello dello Stato per omesso o ritardato versamento alla tesoreria, ma neppure è previsto, esclusa la compensazione quale causa estintiva dei rispettivi crediti sino alla loro concorrenza e dal momento in cui entrambi sono sorti, che l'interesse dovuto dall'azienda di

credito (pari a ben il 730% annuo!) possa almeno in parte essere bilanciato dall'interesse dovuto dallo Stato, il che appare tanto più iniquo quando ai tempi lunghi, normalmente necessari per ottenere l'accertamento ed il rimborso del credito della banca, seguano i tempi altrettanto lunghi necessari all'erario per accertare omessi versamenti, che l'azienda di credito per suo conto non abbia potuto prima evidenziare ed opportunamente correggere.

Altro aspetto di incostituzionalità — sempre riferito all'art. 3 della Costituzione, che, nel consolidato orientamento dei giudici della Consulta, impone di verificare la razionalità di una determinata disciplina in vista dello scopo cui essa è preordinata — riflette, oltre l'assoluta sproporzione della sanzione, il fatto che essa è dovuta nella medesima misura per ogni ipotesi di omesso o tardivo versamento, venendosi in tal modo ad accomunare nella medesima disciplina situazioni che possono essere le più varie, con il pericolo di vero e proprio sviamento della funzione tipica dell'istituto della sanzione in esame, che di fatto viene ad essere applicata, uniformemente ed in modo abnorme, nel suo contenuto sanzionatorio di comportamenti imputabili e non imputabili, laddove la clausola penale non può essere sproporzionata rispetto alla sua funzione giuridica, onde è ad essa connaturato un potere equitativo di riduzione, nella specie assolutamente interdetto sia alla valutazione discrezionale della pubblica amministrazione in relazione al caso concreto che alla valutazione giudiziale e neppure realizzabile ad iniziativa del diretto interessato, che, nella diversa qualificazione tributaria della sanzione avrebbe almeno ottenuto di ridurre l'importo ad un sesto in applicazione dell'art. 15 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Per le considerazioni di cui sopra, e qualora la Corte costituzionale ritenga esatta la qualificazione giuridica data alla sanzione in oggetto dalle sezioni unite della Cassazione con la citata sentenza n. 6417/1983, si impone la verifica della costituzionalità dell'art. 17, ultimo comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 576 (nella parte in cui non prevede la possibilità di riduzione ed equità della sanzione prevista), in relazione all'art. 3 della Costituzione.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, ultimo comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 576, — nella parte in cui non prevede la possibilità di riduzione della sanzione, prevista nella misura del due per cento per ogni giorno di ritardo nel versamento delle somme riscosse dalle aziende di credito per delega del contribuente, — per contrasto con l'art. 3 della Costituzione;*

*Sospende il giudizio in corso ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione della questione;*

*Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.*

Salerno, addì 11 giugno 1986

Il pretore: TRIFONE

86C1087

*Ordinanza emessa l'11 giugno 1986 del pretore di Salerno nel procedimento civile vertente tra il Monte dei Paschi di Siena e il Ministero delle finanze (Reg. ord. n. 697/1986).*

**Art. 17, ultimo comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 576: Imposte in genere - somme riscosse da aziende di credito per delega del contribuente - penale del due per cento per ogni giorno di ritardo nel versamento alla tesoreria di Stato - mancata previsione della possibilità di una riduzione di detta sanzione (art. 3 Cost.).**

#### PREMESSO IN FATTO

che con atto di citazione notificato il 21 dicembre 1984 la filiale di Salerno del Monte dei Paschi di Siena, in personale del legale rappresentante, proponeva opposizione alla ingiunzione notificata il 6 dicembre 1983 dall'ufficio del registro di Salerno per il pagamento della somma di L. 4.804.891 a titolo di « penale per tardivo versamento in tesoreria di somme riscosse mediante delega per Irpef e Ilor saldo 1977 acconto 1978 » e tanto in riassunzione di causa introdotta già innanzi alla commissione tributaria di primo grado di Salerno, nella quale il giudice speciale aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione a favore della giurisdizione del giudice ordinario;

che in via pregiudiziale l'opponente eccepiva la incostituzionalità dell'art. 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 — nella parte in cui la norma sanziona con una penale del due per cento giornaliero ogni ritardo nel versamento di somme riscosse dalle aziende di credito a fronte di deleghe Irpef e Ilor — per contrasto con gli artt. 2, 3, 35, 41 e 44 della Costituzione;

che la eccepita questione di costituzionalità appare senz'altro rilevante nel presente giudizio, in quanto — derivando il credito dell'amministrazione dalla applicazione della cd. penale nella misura del tasso giornaliero del due per cento sulla somma tardivamente versato di L. 126.575 — non è precluso a questo giudice trattare il merito della controversia e giudicare in base alla suddetta norma dell'art. 17, ult. comma della legge 2 dicembre 1975, n. 576, poiché, contrariamente a quanto assume l'avvocatura dello Stato, dall'opposizione il Monte dei Paschi di Siena non è decaduto per mancato rispetto del termine di trenta giorni stabilito dall'art. 3 del t.u. 14 aprile 1910, n. 639, dato che il rispetto di detto termine per la opposizione è previsto al solo fine della sospensione della ingiunzione (cfr. Cass. 26 novembre 1981, numero 6296) e, in difetto di espressa previsione, il suo decorso non osta a che l'interessato possa giudizialmente insorgere per contestare la legittimità della pretesa tributaria;

#### OSSERVA IN DIRITTO

che la proposta questione non appare manifestamente infondata.

Le aziende di credito, per il servizio di riscossione mediante delega del contribuente per il pagamento delle somme dovute a titolo di imposta, percepiscono una commissione (in misura dello 0,25% con un minimo di L. 1.000 ad un massimo di L. 30.000 per ciascuna delega) e, per il caso di mancato versamento alla tesoreria dello Stato delle somme a tale titolo riscosse nel termine di cinque giorni, è prevista a loro carico, in virtù dell'art. 17 della legge n. 576/1975, una penale del due per cento giornaliero.

Circa la natura giuridica della penale in oggetto, che originariamente le commissioni tributarie sembravano concordemente ricondurre nell'ambito delle sanzioni fiscali, con la conseguente possibilità di estinguere la relativa obbligazione mediante il pagamento di un sesto del massimo stabilito ai sensi dell'art. 15 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 — il giudice di legittimità (cfr. Cass., sez. un., 29 ottobre 1983, n. 6417, in Foro it., 1983, I, 2995), escludendo la natura tributaria del rapporto tra l'azienda di credito e lo Stato, ha negato, altresì, la natura tributaria della penale e ne ha affermato la qualificazione di sanzione privatistica, analoga a quella prevista dall'art. 1382 del cod. civ., in quanto, secondo la ricostruzione prospettata dalla casazione, l'accettazione da parte dell'azienda di credito della delegazione di pagamento rilasciata dal contribuente determina una novazione dell'originaria obbligazione tributaria in obbligazione di natura squisitamente privatistica.

Scopo evidente della norma in esame è quello di evitare che le somme di spettanza dell'erario a titolo di tributi pervengano con ritardo in vista della immediata utilizzazione ai fini pubblicistici, cui sono destinate, e che le banche, comunque, le trattengano per propri fini speculativi oltre il tempo strettamente indispensabile al disbrigo delle pratiche necessarie al successivo inoltro.

Alla sanzione, tuttavia, l'azienda di credito — cui per altro l'accettazione della delegazione di pagamento conferita dal contribuente è imposta per legge — non può sottrarsi né dimostrando la non imputabilità dell'inadempimento o del ritardo, né provando di aver usato la normale diligenza, né opponendo in compensazione eventuali suoi crediti di restituzione per versamenti in eccesso già accertati a suo favore, né invocando un potere di riduzione equitativa, affidato all'organo pubblico ovvero al giudice, in quei casi in cui la penale appare manifestamente eccessiva e non in consonanza con lo scopo pubblicistico, che essa è diretta a realizzare.

Per tali suoi aspetti, un primo profilo di incostituzionalità della norma riguarda, ai sensi dell'art. 3 della Costituzione, la disparità di trattamento, derivante da autoritativa disposizione di legge imposta ad una delle parti di un rapporto di natura privatistica, rispetto a crediti derivanti dal medesimo negozio obbligatorio, posto che non solo non è possibile operare compensazione alcuna tra il credito e la restituzione, cui l'erario sia eventualmente tenuto nei confronti dell'azienda di credito, e quello dello Stato per omesso o ritardato versamento alla tesoreria, ma neppure è previsto, esclusa la compensazione quale causa estintiva dei rispettivi crediti sino alla loro concorrenza e dal momento in cui entrambi sono sorti, che l'interesse dovuto dall'azienda di credito (pari a ben il 730% annuo!) possa almeno in parte essere bilanciato dall'interesse dovuto dallo Stato, il che appare tanto più iniquo quando ai tempi lunghi, normalmente necessari per ottenere l'accertamento ed il rimborso del credito della banca, seguano i tempi altrettanto lunghi necessari all'erario per accertare omessi versamenti, che l'azienda di credito per suo conto non abbia potuto prima evidenziare ed opportunamente correggere.

Altro aspetto di incostituzionalità — sempre riferito all'art. 3 della Costituzione, che, nel consolidato orientamento dei giudici della Consulta, impone di verificare la razionalità di una determinata disciplina in vista dello scopo cui essa è preordinata — riflette, oltre l'assoluta sproporzione della sanzione, il fatto che essa è dovuta nella medesima misura per ogni ipotesi di omesso o tardivo versamento, venendosi in tal modo ad accomunare nella medesima disciplina situazioni che possono essere le più varie, con il pe-

ricolo di vero e proprio sviamento della funzione tipica dell'istituto della sanzione in esame, che di fatto viene ad essere applicata, uniformemente ed in modo abnorme, nel suo contenuto sanzionatorio di comportamenti imputabili e non imputabili, laddove la clausola penale non può essere sproporzionata rispetto alla sua funzione giuridica, onde è ad essa connaturato un potere equitativo di riduzione, nella specie assolutamente interdetto sia alla valutazione discrezionale della pubblica amministrazione in relazione al caso concreto che alla valutazione giudiziale e neppure realizzabile ad iniziativa del diretto interessato, che, nella diversa qualificazione tributaria della sanzione avrebbe almeno ottenuto di ridurre l'importo ad un sesto in applicazione dell'art. 15 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Per le considerazioni di cui sopra, e qualora la Corte costituzionale ritenga esatta la qualificazione giuridica data alla sanzione in oggetto dalle sezioni unite della Cassazione con la citata sentenza nn. 6417/1983, si impone la verifica della costituzionalità dell'art. 17, ultimo comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 576 (nella parte in cui non prevede la possibilità di riduzione ad equità della sanzione prevista), in relazione all'art. 3 della Costituzione.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 17, ultimo comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 576 — nella parte in cui non prevede la possibilità di riduzione della sanzione, prevista nella misura del due per cento per ogni giorno di ritardo nel versamento delle somme riscosse dalle aziende di credito per delega del contribuente — per contrasto con l'art. 3 della Costituzione;*

*Sospende il giudizio in corso ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione della questione;*

*Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.*

Salerno, addì 11 giugno 1986

*Il pretore: TRIFONE*

86C1088

*Ordinanza emessa il 31 luglio 1986 dal tribunale di Teramo nel procedimento penale a carico di Saccomandi Errico ed altri (Reg. ord. n. 698/1986).*

**Art. 39, ultima parte del cod. proc. pen., in relazione alle norme di cui alla legge 31 luglio 1984, n. 400: Reato continuato - competenza per territorio (artt. 3 e 25 Cost.).**

#### IL TRIBUNALE

Pronunciando sulla eccezione di incompetenza territoriale e, subordinatamente, di incostituzionalità sollevata dalla difesa degli imputati; sentito il p.m.;

Rilevato che allo stato degli atti non risulta contestata la continuazione tra tutti i reati, ma solo tra quelli *sub a)* e *sub b)* della rubrica, per cui la competenza andrebbe determinata non a norma dell'art. 39 ultima parte, del c.p.p., come sostenuto dalla difesa, ma a norma dell'art. 46 del c.p.p., in relazione all'art. 45 stesso codice, come sostenuto dal p.m.;

che tuttavia è dovere del giudice del dibattimento adeguare la contestazione alle risultanze istruttorie con le conseguenze di ordine anche processuale e di competenza che possano derivarne (Cass. sezione prima, 11 aprile 1979 e Cass. sezione seconda, 2 aprile 1980);

Ritenuto che nel caso specifico appare evidente fin da questo momento la sussistenza del vincolo della continuazione fra tutti i reati contestati e che, pertanto, in sede decisoria si imporrebbe la unificazione di tutti i reati a norma dell'art. 81 del c.p. con la conseguente trasmissione degli atti al pretore territorialmente competente per il più grave reato contestato (capo *a)* della rubrica), pretore che si troverebbe però inevitabilmente investito anche della cognizione dei reati di cui ai capi *b)* ed *e)*, entrambi di competenza superiore;

che, d'altra parte, una diversa valutazione si risolverebbe in un pregiudizio per gli imputati, in conseguenza della possibile applicazione del cumulo materiale delle pene, contro il principio del *favor rei*;

che, valutati tali profili, la sollevata questione di illegittimità costituzionale dell'art. 39, ultima parte, del c.p.p., in relazione alle norme di cui alla legge 21 luglio 1984, n. 400, per contrasto con gli artt. 3 e 25 della Costituzione appare rilevante e non manifestamente infondata;

Ritenuto infine che tale situazione impone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale rendendo opportuno, frattanto, concedere la libertà provvisoria all'imputato saccomandi Errico, tenuto anche conto dei tempi tecnici necessari per la decisione;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sospendendo il presente giudizio;

Dispone che la presente ordinanza sia comunicata dal cancelliere ai Presidenti dei due rami del Parlamento ed al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 277 del c.p.p. concede all'imputato Saccomandi Errico la libertà provvisoria e ne ordina la immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa.

Teramo, addì 31 luglio 1986

Il presidente: (firma illeggibile)

86C1089

Ordinanza emessa il 20 marzo 1986 dal tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra la S.p.a. Autostadio e la S.n.c. Irbid (Reg. ord. n. 699/1986).

Art. 1, comma 9-bis, primo alinea della legge 5 aprile 1985, n. 118: Locazione immobili urbani - uso diverso da quello di abitazione - scadenza del contratto - proroga legale (art. 42 Cost.).

#### IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 6314/1980 r.g. promossa in primo grado dalla S.p.a. Austadio rappresentata e difesa dagli avvocati F. Baudino e P. Bianchi, attrice, contro la Irbid S.n.c. di G. e P. Sacchetto & C. rappresentata e difesa dall'avv. F. Manescalchi, convenuta.

Con atto di citazione 26 luglio 1980, S.p.a. Autostadio, conduttrice di uno stabile di proprietà della convenuta, sito in Torino, corso Agnelli n. 22/C, adibito ad uso esposizione e vendita di automobili, officina, carrozzeria ed attività accessorie, conveniva in giudizio la S.n.c. Irbid di G. & R. Sacchetto, esponendo che, nel 1972, il canone annuale era di L. 22.800.000, aumentato nel 1974 a L. 25.627.200; che, in data 1° aprile 1976, veniva stipulato un nuovo contratto biennale, con canone annuo di L. 27.000.000; che il 1° agosto 1978 ed il 1° agosto 1979 la locatrice chiedeva e otteneva aumenti dal 10%; che, con lettera 26 novembre 1979, la convenuta, assumendo che il contratto non era sospeso a proroga, inviava disdetta ex art. 71 della legge n. 322/1978, per la data del 30 luglio 1980; che successivamente, essendosi essa attrice opposta alla disdetta ritenendo trattarsi di contratto soggetto a proroga, la convenuta inviava una lettera con cui comunicava le condizioni alle quali intendeva proseguire la locazione: durata sei anni e canone annuo di L. 90.000.000.

Ciò premesso, l'attrice chiedeva che il tribunale, dato atto del suo diritto a proseguire nella locazione in corso, alle condizioni di contratto e di legge, ben oltre il termine del 31 luglio 1980, dichiarasse illegittime, nulle o inefficaci sia la disdetta sia la comunicazione delle condizioni alle quali la locatrice intendeva proseguire la locazione; dichiarasse, quindi, illegittima la pretesa della locatrice di aver diritto ad un canone annuo di L. 90.000.000; dichiarasse, in ogni caso, il suo diritto a proseguire nel rapporto in corso; accettasse il canone dovuto e condannasse la convenuta al rimborso degli importi versati in eccedenza, con interessi, rivalutazione e spese.

La convenuta si costituiva, opponendosi alla domanda ed eccependo, preliminarmente, l'incompetenza del tribunale a giudicare della domanda di acceramento del canone e di condanna alla restituzione degli importi versati in più.

Nel merito, chiedeva il rigetto delle domande avversarie in quanto il contratto stipulato il 5 gennaio 1973 non era soggetto a proroga ed era scaduto il 30 luglio 1980, data in cui era intervenuto un nuovo contratto di sei anni, con canone annuo di L. 90.000.000.

In via riconvenzionale, chiedeva la condanna dell'attrice a versare, dal 1° agosto 1980, la somma di lire 7.500.000 mensili con interessi, rivalutazione e spese.

Nel corso del giudizio entrava in vigore la legge 5 aprile 1985 n. 118, il cui art. 1, comma 9-bis, prevede il diritto, per il conduttore di immobile urbano adibito ad uso non abitativo, al rinnovo del contratto per i periodi di cui all'art. 27, legge 27 luglio 1978, n. 392.

Il collegio ritiene di dover sollevare d'ufficio eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 9-bis, della citata legge n. 118/1985, in relazione all'art. 42 della Costituzione.

Tale eccezione è rilevante ai fini della decisione: l'attrice, infatti, domandando al tribunale di dare atto del suo diritto a « proseguire nell'uso e godimento della cosa locata, alle condizioni di contratto e di legge, ben oltre il termine del 31 luglio 1980 avversariamente preteso » e di dichiarare, in ogni caso, il suo diritto di proseguire nel rapporto locativo in corso, ha chiesto la determinazione della durata del contratto, in base a tutti i provvedimenti legislativi applicabili ai contratti soggetti a proroga: legge n. 392/1978 (art. 68), legge n. 94/1982 (art. 15-bis) e legge n. 118/1985 (art. 1, comma 9-bis).

La questione è, inoltre, non manifestamente infondata in relazione all'art. 42 della Costituzione, risultando sostanzialmente imposto un regime di proroga legale, incompatibile con i diritti spettanti al proprietario di un immobile urbano.

Ed invero la stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 89/1984, nel dichiarare infondata la questione di costituzionalità dell'art. 15-bis della legge 25 marzo 1982, n. 94, ha affermato che tale normativa è compatibile con i principi costituzionali « solo in quanto la nuova proroga legale dei contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo risulta costituire l'ultimo e definitivo anello di congiunzione del graduale trapasso dal previgente regime vincolistico alla disciplina ordinaria della legge n. 392/1978 ».

Il nuovo intervento legislativo, dunque, lungi dall'apparire eccezionale e giustificato da particolari situazioni contingenti, assume, con l'imposizione del rinnovo di almeno sei anni dei contratti di locazione, un carattere ordinario del tutto incompatibile con i principi costituzionali. Tale normativa, intervenendo su contratti a volte stipulati in epoca remota e proseguiti in forza delle numerose proroghe succedutesi nel corso degli ultimi anni, comprime, senza prevedere adeguato indennizzo e senza essere giustificata da particolari situazioni di emergenza, le facoltà di disposizione e godimento che costituiscono il contenuto del diritto di proprietà.

P. Q. M.

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 9-bis, primo alinea, della legge 5 aprile 1985, n. 118, con riferimento all'art. 42 della Costituzione;*

*Ordina la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Così deciso in Torino, il 20 marzo 1986.

(Seguono le firme)

86C1090

*Ordinanza emessa il 31 gennaio 1985 (pervenuta alla Corte costituzionale il 22 settembre 1986) dal tribunale di Brescia nei procedimenti civili riuniti vertenti tra l'Amministrazione del tesoro ed altra e Paroli Giacomo ed altri (Reg. ord. n. 700/1986).*

**Art. 3 della legge 29 febbraio 1980, n. 33; art. 14 della legge 11 novembre 1983, n. 638; artt. 1 e 2 del d.P.R. 8 luglio 1980, n. 538; art. 12 del d.l. 29 luglio 1981, n. 402 conv. in legge 26 settembre 1981, n. 537; art. 14 della legge 26 aprile 1982, n. 181: Servizio sanitario nazionale - contributi sociali di malattia a carico di liberi professionisti, nel contempo lavoratori dipendenti o pensionati - disciplina della partecipazione contributiva degli assistiti (artt. 3 e 53 Cost.).**

#### IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nelle cause civili: la prima promossa con atto di appello del 4 aprile 1984 ed iscritta al n. 3707 del ruolo generale affari civili contenziosi per l'anno 1984 dall'Amministrazione del tesoro - I.N.P.S. col proc. dom. avv. Stato Giordano, Tursi, Melluso, contro Paroli Giacomo - Ridolo Pietro - Vezzoli Cristiani F. col proc. dom. avv. G. Paroli, e la seconda promossa con atto di appello del 13 giugno 1984, ed iscritta al n. 6295 del ruolo generale affari civili contenziosi per l'anno 1984 dall'I.N.P.S. col proc. dom. avv. Giordano, Tursi, Melluso, contro Paroli avv. Giacomo, Ridolo Giampietro, Vezzoli Cristiani Franca col proc. dom. avv. G. Paroli;

Ritenuto che gli appellati avevano proposto ricorso al pretore di Brescia, in funzione di giudice del lavoro, affinché venisse accertato che essi non sono tenuti a versare all'I.N.P.S. il contributo sociale di malattia previsto dall'art. 3 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, nella misura determinata dall'art. 1 del d.P.R. n. 538/1980 e successive leggi di aggiornamento per gli anni 1981-82, in quanto non dovuto dai liberi professionisti che fossero stati, come nella fattispecie, lavoratori dipendenti o pensionati, ed avevano in subordine eccepito l'illegittimità costituzionale di tale normativa;

Ritenuto che l'I.N.P.S. (e il Ministero del tesoro, interveniente *ad adiuvandum*) si erano costituiti nel giudizio e avevano chiesto il rigetto del ricorso in quanto l'art. 14 della legge n. 638 dell'11 novembre 1983, aveva interpretato autenticamente e, quindi, con efficacia retroattiva, la disposizione di cui sopra, per cui i liberi professionisti, nel contempo lavoratori dipendenti o pensionati, dovevano essere reputati destinatari del complessivo precetto normativo e pertanto obbligati al pagamento del contributo in oggetto;

Ritenuto che il pretore aveva accolto il ricorso poiché aveva considerato innovativo e non interpretativo l'art. 14 della citata legge;

Ritenuto che l'I.N.P.S. e il Ministero del tesoro proponevano appello contro la predetta sentenza davanti a questo Tribunale e che i ricorrenti si costituivano confermando i rispettivi assunti difensivi anche alla odierna udienza di discussione della causa;

#### OSSERVA

che la domanda è procedibile *ex art.* 443 del c.p.c. non essendo previsto alcun procedimento amministrativo da instaurarsi avverso il provvedimento dell'ente sotteso e in parte coincidente con l'invio dei bollettini di versamento, ed essendo comunque le domande dirette non ad ottenere una prestazione previdenziale ma l'accertamento negativo di un obbligo contributivo;

che il d.P.R. n. 538/1980 ha natura legislativa e non regolamentare;

che la natura interpretativa della 14, primo comma, della legge 11 novembre 1983, n. 638, è evidente stante il tenore della formula adoperata nel testo normativo;

che in conseguenza dell'efficacia retroattiva della citata disposizione gli appellati, esercenti la libera professione e nel contempo lavoratori dipendenti o pensionati sono tenuti a versare il contributo sociale di malattia di cui all'art. 3, primo comma, lett. b) della legge 29 febbraio 1980, n. 23, nella misura: dal 1° gennaio 1980, *ex art.* 1, terzo capoverso, del d.P.R. n. 538/1980, di L. 125.000 oltre ad una quota pari al due per cento del reddito derivante dall'attività professionale, assoggettato ad Irpef;

Ugualmente per l'anno 1981; dal 1° gennaio 1982, *ex art.* 14 della legge 26 aprile 1982, n. 181, di L. 200.000 oltre al 3% del reddito di cui sopra;

che in base al d.P.R. n. 538/1980, per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali, il contributo sociale di malattia era, per l'anno 1980, di L. 100.000 oltre all'1,50% del reddito assoggettabile ad Irpef, e di L. 100.000 oltre al 2% del reddito, *ex art.* 12 della legge 26 settembre 1981, n. 537, per l'anno 1981, mentre diventava pari a quello dovuto ai liberi professionisti nell'anno 1982 *ex art.* 14 della legge n. 181/1982;

che in base alle disposizioni di legge citate per ciascun componente attivo del nucleo familiare dei coltivatori diretti la misura di tale contributo era: di L. 65.000 per il 1980; di L. 88.630 per l'anno 1981 oltre ad una percentuale del reddito agrario al di là delle prime L. 100.000 (limitatamente ai titolari di azienda diretto-coltivatrice); di L. 150.000 per l'anno 1982 oltre ad una maggiorazione della percentuale dianzi indicata;

che tali disposizioni integrano una disparità di trattamento tra i soggetti appartenenti alle categorie predette, nonostante l'identità delle rispettive situazioni, attesa la natura di prelievo fiscale da riconoscersi al contributo in esame;

che tale disparità risulta aggravata dal meccanismo introdotto dall'art. 2 del d.P.R. n. 538/1980; che l'accennata natura di prelievo fiscale deve ritenersi in quanto la legge 23 dicembre 1978, n. 833, ha assunto la tutela della salute di tutti i cittadini a interesse della collettività da perseguirsi attraverso il servizio sanitario nazionale (art. 1): servizio finanziato in massima parte tramite la contribuzione dovuta dai cittadini; ciò comporta il superamento del precedente sistema, fondato sul rapporto assicurativo con la conseguenza che la tutela della salute diventa una finalità perseguita direttamente dallo Stato, al cui finanziamento tutti i cittadini devono contribuire mediante erogazioni alle quali, di conseguenza, ed al di là dei termini usati (contributo sociale di malattia) non può non riconoscersi natura di prelievo fiscale, come del resto esplicitamente affermato dall'art. 76 della citata legge;

che non appare rispettato in materia il precetto contenuto nell'art. 53 della Costituzione, laddove il medesimo appare violato per le sperequazioni sopra evidenziate tra liberi professionisti e commercianti e artigiani (limitatamente agli anni 1980 e 1981) nonché tra liberi professionisti e coltivatori diretti (per gli anni 1980-1981-1982);

che non può sostenersi una diversità di situazione tra liberi professionisti e coltivatori diretti, sulla base dell'art. 44 della Costituzione, posto che differente natura hanno gli aiuti previsti da tale norma alle piccole e medie proprietà terriere e, in ogni caso, non concepibile in deroga all'art. 53 della Costituzione;

che non appare nemmeno possibile giustificare il diverso trattamento alla stregua della temporaneità della disciplina e della progressiva applicazione dei principi informativi della legge n. 833/1978, dal momento che: l'unificazione delle prestazioni ha già trovato positiva applicazione attraverso le unità sanitarie locali; il d.P.R. n. 538/1980 è stato emanato, per le categorie ivi considerate, in attuazione dell'art. 57, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, norma che prevede l'adeguamento della partecipazione contributiva degli assistiti, senza distinzione alcuna, vale a dire l'unificazione della misura dell'onere fiscale su ciascuno di essi gravante;

che la violazione dell'art. 3 della Costituzione è aggravata dal fatto che la legge n. 638/1983 ha eliminato i massimali di contribuzione per i liberi professionisti mentre tali massimali sono rimasti in vigore per altre categorie di lavoratori autonomi e financo per i redditi di puro capitale;

che il complessivo sistema descritto appare in contrasto con il citato art. 3 della Costituzione anche perché penalizza solo il cumulo di due redditi di lavoro, e privilegia invece i cumuli di redditi di capitale fra loro ed i cumuli fra redditi da lavoro e da capitale nei quali si assoggetta a contribuzione il solo reddito da lavoro;

che, ancora, il cumulo indicato non opera, senza alcuna logica ragione a sostegno della discriminazione sfavorevole per i ricorrenti, nel caso in cui il reddito da lavoro autonomo deriva da una professione per il cui esercizio non sia prevista l'iscrizione ad un albo;

che quindi le questioni sollevate sono rilevanti ai fini della decisione in quanto l'eventuale accoglimento delle eccezioni priverebbe di fondamento le pretese dell'I.N.P.S.;

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 134 e segg. della Costituzione e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, e 14 della legge 11 novembre 1983, n. 638, degli artt. 1 e 2 del d.P.R. 8 luglio 1980, n. 538; dell'art. 12 del d.l. 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537 e dell'art. 14 della legge 26 aprile 1982 in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione;*

*Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;*

*Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e che sia comunicata al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati.*

Brescia, addì 31 gennaio 1985

(Seguono le firme)

86C1091

GIUSEPPE MARZIALE, direttore

DINO EGIDIO MARTINA, redattore  
FRANCESCO NOCITA, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.